

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 343

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

49° anno
8 dicembre 2006

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania** 1

- Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania 4

- Regolamento (CE) n. 1802/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 61

- ★ **Regolamento (CE) n. 1803/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2771/1999 e (CE) n. 1898/2005 per quanto riguarda l'entrata all'ammasso del burro di intervento posto in vendita** 63

- ★ **Regolamento (CE) n. 1804/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che fissa le misure transitorie da adottare nell'ambito dell'adesione della Bulgaria e della Romania per quanto riguarda la riserva di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1043/2005** 64

- ★ **Regolamento (CE) n. 1805/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda triamfenicolo, il fenvalerato e il melossicam ⁽¹⁾** 66

- ★ **Regolamento (CE) n. 1806/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1613/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Laos per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità** 69

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Prezzo: 22 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


★ Regolamento (CE) n. 1807/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1614/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia relativamente a determinate esportazioni di tessuti nella Comunità	71
★ Regolamento (CE) n. 1808/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1615/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Nepal relativamente a determinate esportazioni di tessuti nella Comunità	73
Regolamento (CE) n. 1809/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali	75
Regolamento (CE) n. 1810/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 958/2006	77
Regolamento (CE) n. 1811/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	78
Regolamento (CE) n. 1812/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 935/2006	80
Regolamento (CE) n. 1813/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006	81
★ Direttiva 2006/127/CE della Commissione, del 7 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2003/91/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi ⁽¹⁾	82

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2006/890/Euratom:

★ Decisione della Commissione, del 4 dicembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, di un accordo quadro relativo ad un programma ambientale multilaterale per il nucleare nella Federazione russa e del protocollo riguardante le richieste di risarcimento, i procedimenti giudiziari e gli indennizzi dell'accordo quadro relativo ad un programma ambientale multilaterale per il nucleare nella Federazione russa [notificata con il numero C(2006) 5219]	85
Protocol on Claims, Legal Proceedings and Indemnification to the Framework Agreement on a Multilateral Nuclear Environmental Programme in the Russian Federation	92



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

2006/891/CE:


- ★ **Decisione della Commissione, del 4 dicembre 2006, sull'uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di informazioni preparate conformemente a principi contabili riconosciuti internazionalmente** [notificata con il numero C(2006) 5804] 96

2006/892/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2006, che modifica le decisioni 2006/7/CE, 2006/265/CE e 2006/533/CE per quanto riguarda una proroga del periodo di applicazione** [notificata con il numero C(2006) 5860] ⁽¹⁾ 99

2006/893/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2006, relativa alla cancellazione del riferimento alla norma EN 10080:2005 «Acciaio per cemento armato — Acciaio saldabile — Generalità» conformemente alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio** [notificata con il numero C(2006) 5869] ⁽¹⁾ 102



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1801/2006 DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2006
relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo, ⁽¹⁾

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità della Repubblica islamica di Mauritania, di seguito denominato «accordo di partenariato».
- (2) È nell'interesse della Comunità approvare il suddetto accordo di partenariato.

- (3) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania.

Il testo dell'accordo di partenariato è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

1. Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da tale accordo di partenariato, di seguito denominato «il protocollo» sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

Categoria di pesca	GT o numero massimo di licenze per periodo di licenza	Stato membro	GT, licenze o massimale annuo di cattura per Stato membro
Categoria 1: Pescherecci adibiti alla pesca di crostacei ad eccezione di aragoste e granchi	9 440 GT	Spagna	7 183 GT
		Italia	1 371 GT
		Portogallo	886 GT
Categoria 2: Pescherecci da traino e pescherecci con palangari di fondo adibiti alla pesca del nasello	3 600 GT	Spagna	3 600 GT
Categoria 3: Pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino	2 324 GT	Spagna	1 500 GT
		Regno Unito	800 GT
		Malta	24 GT

⁽¹⁾ Parere del 16 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Categoria di pesca	GT o numero massimo di licenze per periodo di licenza	Stato membro	GT, licenze o massimale annuo di cattura per Stato membro
Categoria 4: Pescherecci da traino congelatori per la pesca di specie demersali	750 GT	Grecia	750 GT
Categoria 5: Cefalopodi	18 600 GT 43 licenze	Spagna	39 licenze
		Italia	4 licenze
Categoria 6: Aragoste	300 GT	Portogallo	300 GT
Categoria 7: Tonniere congelatrici con reti a circuizione	36 licenze	Spagna	15 licenze
		Francia	20 licenze
		Malta	1 licenza
Categoria 8: Tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie	31 licenze	Spagna	23 licenze
		Francia	5 licenze
		Portogallo	3 licenze
Categoria 9: Pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica	22 licenze per un massimale di 440 000 tonnellate	Paesi Bassi	190 000 tonnellate
		Lituania	120 500 tonnellate
		Lettonia	73 500 tonnellate
		Germania	20 000 tonnellate
		Regno Unito	10 000 tonnellate
		Portogallo	6 000 tonnellate
		Francia	10 000 tonnellate
		Polonia	10 000 tonnellate
Categoria 10: Pesca del granchio	300 GT	Spagna	300 GT
Categoria 11: Navi per la pesca pelagica fresca	15 000 GT/mese in media annua		

2. In applicazione delle disposizioni del protocollo, le possibilità di pesca non utilizzate della categoria 11 (navi per la pesca pelagica fresca) possono essere trasferite alla categoria 9 (pesccherecci da traino congelatori per la pesca pelagica) limitatamente a 25 licenze al mese.

3. Per la categoria 9 (pesccherecci da traino congelatori per la pesca pelagica), nel caso in cui le domande di licenza superino il numero massimo autorizzato per periodo di riferimento, la Commissione trasmette in via prioritaria le domande dei pescherecci che hanno utilizzato il maggior numero di licenze nei sei mesi precedenti la domanda.

4. Per la categoria 11 (navi per la pesca pelagica fresca), la Commissione trasmette le domande di licenza previa ricezione di un piano di pesca annuo con l'indicazione particolareggiata

delle domande delle singole navi [in cui sia specificata, per tutto l'anno, la stazza lorda (GT) prevista per ogni mese d'attività]. Il piano suddetto va presentato alla Commissione entro il 1° marzo dell'anno cui si applica il piano di pesca.

Se le domande eccedono 15 000 GT/mese in media annua, l'assegnazione è effettuata in base al prospetto delle domande e ai piani pesca di cui al primo comma.

5. La gestione delle possibilità di pesca è esercitata in piena conformità con l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

Se le domande di licenza dei summenzionati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza presentate da altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito del presente accordo di partenariato notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca mauritana secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture

effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare ⁽¹⁾.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo di partenariato allo scopo di impegnare la Comunità ⁽²⁾.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2006.

Per il Consiglio
La presidente
L. HYSSÄLÄ

⁽¹⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

⁽²⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO**di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania**

LA COMUNITÀ EUROPEA,

di seguito denominata la «Comunità»,

e

LA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,

di seguito denominata «Mauritania»,

di seguito denominate «le parti»,

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e la Mauritania, in particolare nell'ambito dell'accordo di Cotonou che instaura una relazione di intensa cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Mauritania, dall'altro, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

RAMMENTANDO che la Comunità e la Mauritania sono firmatarie della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e che, conformemente a tale convenzione, la Mauritania ha istituito una zona economica esclusiva che si estende fino a 200 miglia nautiche dalle proprie coste, nella quale esercita i propri diritti di sovranità ai fini della ricerca, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse di detta zona,

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse e segnatamente in base ai principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, in particolare mediante il rafforzamento del regime di controllo applicabile all'insieme delle attività di pesca, onde garantire l'efficacia delle misure di gestione e di conservazione di tali risorse nonché la protezione dell'ambiente marino,

CONVINTE che la realizzazione dei rispettivi obiettivi economici e sociali nel settore della pesca sarà consolidata da una stretta cooperazione sul piano tecnico e scientifico in tale settore, in condizioni atte a garantire la conservazione degli stock ittici e il loro sfruttamento responsabile,

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente,

DECISE, a tal fine, a contribuire, nell'ambito della politica settoriale della pesca della Mauritania, all'instaurazione di un partenariato volto in particolare a identificare le modalità atte a garantire l'efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori e della società civile a tale processo,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi comunitarie nelle zone di pesca mauritane e per il sostegno della Comunità all'instaurazione di una pesca responsabile in tali zone di pesca,

CONSAPEVOLI del ruolo che il settore della pesca marittima e delle industrie connesse riveste ai fini dello sviluppo economico e sociale della Mauritania e di determinate regioni della Comunità,

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell'industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la realizzazione e lo sviluppo di investimenti con la partecipazione di imprese delle due parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

- la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini dell'instaurazione di una pesca responsabile nelle zone di pesca mauritane, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e contribuire allo sviluppo del settore della pesca in Mauritania,
- le condizioni per l'accesso dei pescherecci comunitari alle zone di pesca mauritane,
- le modalità di controllo della pesca nelle zone di pesca mauritane, al fine di garantire l'osservanza delle succitate condizioni, l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,
- le associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell'interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e attività correlate,
- le condizioni di sbarco e di trasbordo delle catture prelevate nelle zone di pesca mauritane,
- le condizioni di imbarco dei marinai a bordo delle navi della Comunità operanti nelle zone di pesca mauritane in virtù del presente accordo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, del protocollo e dei relativi allegati valgono le seguenti definizioni:

- a) «zone di pesca mauritane»: le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica islamica di Mauritania. Le navi comunitarie potranno svolgere attività di pesca ai sensi del presente accordo unicamente nelle zone in cui la pesca è autorizzata dalla normativa della Mauritania;
- b) «il Ministero»: il Ministero della pesca e dell'economia marittima della Mauritania;
- c) «autorità comunitarie»: la Commissione europea;

- d) «nave comunitaria»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità;
- e) «commissione mista»: una commissione composta da rappresentanti della Comunità e della Mauritania, le cui funzioni sono descritte all'articolo 10 del presente accordo;
- f) «la Sorveglianza»: la Delegazione per la sorveglianza della pesca e il controllo in mare (DSPCM);
- g) «la Delegazione»: la Delegazione della Commissione europea in Mauritania;
- h) «marinai»: qualsiasi membro del personale a bordo facente parte dell'equipaggio, a prescindere dalla qualifica (ufficiali, tecnici, capisquadra, mozzi).

Articolo 3

Principi e obiettivi del presente accordo

1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle zone di pesca mauritane, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali zone.
2. Le parti si impegnano ad applicare i principi del dialogo e della concertazione preliminare, con particolare riguardo all'attuazione della politica settoriale della pesca, da un lato, e delle politiche e misure comunitarie atte ad incidere sul settore della pesca in Mauritania, dall'altro.
3. Le parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo in conformità dei principi di buon governo ambientale, economico e sociale.
4. Le parti cooperano altresì al fine di realizzare valutazioni ex-ante, intermedie ed ex-post delle misure, dei programmi e delle azioni attuate sulla base del presente accordo.
5. L'ingaggio di marinai mauritani a bordo delle navi comunitarie è disciplinato dalla Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro. Questo vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

*Articolo 4***Cooperazione in campo scientifico**

1. Nel periodo di applicazione dell'accordo la Comunità e la Mauritania cooperano al fine di monitorare determinati aspetti riguardanti lo stato delle risorse nelle zone di pesca mauritane. A tal fine è istituito un comitato scientifico congiunto indipendente, che potrà essere aperto alla partecipazione di esperti esterni su invito formulato di comune accordo dalle parti. Le modalità di funzionamento del comitato scientifico congiunto, che si riunirà almeno una volta all'anno, saranno definite di comune accordo anteriormente all'entrata in vigore del presente accordo.

2. Sulla base dei risultati dei lavori del comitato scientifico congiunto e dei migliori pareri scientifici disponibili, le due parti si consultano nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 10 e prendono di comune accordo le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche.

3. Le parti si impegnano a concertarsi, direttamente o nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche e cooperare alla realizzazione delle pertinenti ricerche scientifiche.

*Articolo 5***Accesso delle navi comunitarie alle zone di pesca mauritane**

1. Le attività di pesca previste dal presente accordo sono soggette alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Mauritania. Il Ministero notifica alla Comunità qualsiasi modifica delle suddette disposizioni. Fatte salve le disposizioni eventualmente concordate tra le parti, le navi comunitarie sono tenute a conformarsi ad eventuali modifiche della regolamentazione entro un termine di un mese decorrente dalla loro notifica.

2. La Mauritania si impegna ad autorizzare le navi comunitarie a operare nelle proprie zone di pesca, in conformità del presente accordo, del protocollo e dei relativi allegati.

3. La Mauritania garantisce l'effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo in materia di controllo delle attività di pesca. Le navi comunitarie cooperano con le autorità mauritane preposte al controllo della pesca.

4. La Comunità si impegna ad adottare tutti i provvedimenti atti a garantire che le proprie navi rispettino le disposizioni del presente accordo nonché la legislazione mauritana che disciplina l'esercizio della pesca nelle acque soggette alla giurisdizione della Mauritania, in conformità della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

*Articolo 6***Condizioni per l'esercizio della pesca**

1. Possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca mauritane solo le navi comunitarie in possesso di una licenza di pesca rilasciata in virtù del presente accordo. L'esercizio della pesca da parte delle navi comunitarie è subordinato al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità competenti della Mauritania su richiesta delle autorità competenti della Comunità. Le modalità di rilascio delle licenze e di pagamento dei canoni e dei contributi alle spese di osservazione scientifica, nonché le altre condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi comunitarie nelle zone di pesca della Mauritania, sono fissate negli allegati.

2. Il Ministero può rilasciare licenze di pesca alle navi comunitarie per categorie di pesca non contemplate dal protocollo vigente e per la pesca sperimentale. Tuttavia il rilascio di tali licenze è subordinato al parere favorevole delle due parti.

3. Il protocollo del presente accordo stabilisce le possibilità di pesca concesse dalla Mauritania alle navi comunitarie nelle zone di pesca mauritane e la contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo.

4. Le parti contraenti garantiscono la corretta applicazione delle presenti condizioni e modalità attraverso un'adeguata cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti.

*Articolo 7***Contropartita finanziaria**

1. La Comunità concede alla Mauritania una contropartita finanziaria in conformità delle condizioni stabilite nel protocollo e negli allegati. Tale contropartita è definita sulla base delle due componenti seguenti:

a) una compensazione finanziaria per l'accesso delle navi comunitarie alle zone di pesca mauritane, fatti salvi i canoni per le licenze dovuti dalle navi medesime;

b) un contributo finanziario della Comunità per l'attuazione di una politica nazionale della pesca basata su una pesca responsabile e sullo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque mauritane.

2. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), è stabilito, di comune accordo e in conformità delle disposizioni del protocollo, in funzione degli obiettivi identificati dalle due parti, che dovranno essere conseguiti nell'ambito della politica settoriale della pesca in Mauritania.

3. La contropartita finanziaria della Comunità è versata annualmente secondo le modalità stabilite nel protocollo, fatte salve le disposizioni del presente accordo e del protocollo concernenti l'eventuale modifica del suo importo per i seguenti motivi:

- a) circostanze eccezionali;
- b) riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilita di comune accordo dalle parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce del migliore parere scientifico disponibile;
- c) aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilito di comune accordo dalle parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce del migliore parere scientifico disponibile;
- d) denuncia del presente accordo ai sensi dell'articolo 14;
- e) sospensione dell'applicazione del presente accordo ai sensi dell'articolo 15 o delle disposizioni del protocollo.

Articolo 8

Promozione della cooperazione tra gli operatori economici

1. Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle misure che possono essere adottate a questo scopo.

2. Le parti incoraggiano lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi di trasformazione dei prodotti della pesca.

3. Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.

4. Le parti incoraggiano, in particolare, la promozione degli investimenti di interesse comune, nel rispetto della legislazione vigente in Mauritania e nella Comunità.

Articolo 9

Cooperazione amministrativa

Nell'intento di garantire l'efficacia delle misure di gestione e di conservazione delle risorse aliutiche, le parti contraenti:

- pongono in essere una cooperazione amministrativa volta a garantire il rispetto, da parte delle loro navi, delle disposizioni del presente accordo e della normativa della Mauritania applicabile alla pesca marittima;
- cooperano al fine di prevenire e contrastare la pesca illegale, in particolare mediante lo scambio di informazioni e una stretta cooperazione amministrativa.

Articolo 10

Commissione mista

1. Una commissione mista composta dalle due parti è incaricata di sorvegliare l'applicazione del presente accordo. La commissione mista s'adempie inoltre le seguenti funzioni:

- a) controlla l'esecuzione, l'interpretazione e la corretta applicazione dell'accordo, nonché la risoluzione delle controversie;
- b) esamina e valuta il contributo dell'accordo di partenariato all'attuazione della politica settoriale della pesca della Mauritania;
- c) coordina le questioni di comune interesse in materia di pesca;
- d) funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'accordo;
- e) riconsidera eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria;
- f) svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo, anche in materia di lotta contro la pesca illegale e di cooperazione amministrativa;
- g) stabilisce le modalità pratiche della cooperazione amministrativa prevista all'articolo 9 del presente accordo;
- h) esamina e valuta la cooperazione tra gli operatori economici prevista all'articolo 8 del presente accordo e propone, se del caso, mezzi e modalità atti a promuovere detta cooperazione.

2. La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente in Mauritania e nella Comunità, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

Articolo 11

Campo di applicazione

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall'altra, al territorio della Mauritania e alle acque soggette alla giurisdizione mauritana.

Articolo 12

Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di sei anni decorrente dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi della medesima durata, salvo denuncia notificata in conformità dell'articolo 14.

Articolo 13

Composizione delle controversie

Le parti contraenti si consultano in caso di controversia in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo.

Articolo 14

Denuncia

1. Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti, segnatamente in caso di gravi circostanze, quali il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2. In caso di denuncia dell'accordo per le ragioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di recedere dall'accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare. In caso di denuncia dell'ac-

cordo per ragioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il termine per la notifica è di nove mesi.

3. L'invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l'avvio di consultazioni fra le parti.

4. L'ammontare della contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 per l'anno in cui prende effetto la denuncia dell'accordo, è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 15

Sospensione

1. L'applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all'applicazione delle disposizioni dell'accordo stesso. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica le parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole le divergenze fra loro insorte.

2. L'ammontare della contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione, fatte salve le disposizioni previste all'articolo 7, paragrafo 4, del protocollo.

Articolo 16

Protocollo e allegati

Il protocollo e i suoi allegati, con le relative appendici, formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 17

Disposizioni finali — Regime linguistico ed entrata in vigore

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

PROTOCOLLO**che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania***Articolo 1***Periodo di applicazione e possibilità di pesca**

1. A decorrere dal 1° agosto 2006 e per un periodo di due anni, le possibilità di pesca concesse ai sensi degli articoli 5 e 6 dell'accordo sono fissate nella tabella allegata al presente protocollo. Dette possibilità fanno parte dello sforzo di pesca globale indicato nell'allegato III, stabilito dalle autorità della Mauritania sulla base dei pareri scientifici disponibili e periodicamente aggiornato.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

3. A norma dell'articolo 6 dell'accordo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca mauritane soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nei relativi allegati.

*Articolo 2***Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento**

1. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo è fissata a 86 milioni di EUR all'anno⁽¹⁾. Una quota di tale importo, pari a 11 milioni di EUR all'anno, è utilizzata dalla Mauritania per sostenere l'applicazione della politica nazionale della pesca ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo; di tale importo, 1 milione di EUR sarà destinato ogni anno al Parco Nazionale del Banc d'Arguin (PNBA) per il periodo di cui all'articolo 1.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 13 del presente protocollo.

3. Il pagamento della contropartita finanziaria è effettuato dalla Comunità entro il 31 dicembre 2006 per il primo anno ed entro il 1° agosto per gli anni successivi.

4. La contropartita finanziaria è versata su un unico conto del Tesoro della Repubblica islamica di Mauritania, aperto presso la Banca centrale di Mauritania, le cui coordinate sono comunicate dal Ministero.

⁽¹⁾ A tale importo si aggiungono i contributi a carico degli armatori previsti nell'allegato 1, capo III, versati direttamente alla Mauritania sul conto di cui all'allegato 1, capo IV, il cui ammontare è stimato a 22 milioni di EUR all'anno.

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6 del presente protocollo, l'assegnazione della contropartita finanziaria e del contributo a favore del PNBA è stabilita nell'ambito della legge finanziaria della Mauritania ed è pertanto di esclusiva competenza dello Stato mauritano.

*Articolo 3***Cooperazione scientifica**

1. Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle zone di pesca mauritane, in base ai principi di una gestione sostenibile.

2. Nel periodo di applicazione del protocollo le parti cooperano per approfondire alcuni aspetti riguardanti l'evoluzione dello stato delle risorse nelle zone di pesca mauritane. A tal fine viene organizzata, almeno una volta all'anno, una riunione del comitato scientifico congiunto in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo. Ulteriori riunioni del comitato scientifico congiunto possono essere convocate su richiesta di una delle parti o qualora se ne presenti la necessità nell'ambito del presente accordo.

3. Sulla base delle conclusioni del comitato scientifico congiunto e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, le due parti si consultano nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 10 per adottare di comune accordo le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche.

4. Il comitato scientifico congiunto svolge in particolare le seguenti attività:

a) elabora una relazione scientifica annuale sulle attività di pesca contemplate dal presente accordo;

b) definisce e attua un programma annuale su aspetti scientifici specifici, volto a migliorare la comprensione dello stato delle risorse e l'evoluzione degli ecosistemi;

c) studia, secondo una procedura unanimemente approvata in seno al comitato, le questioni scientifiche che si pongono durante l'esecuzione del presente accordo;

d) in caso di necessità effettua, tra le altre cose, campagne di pesca sperimentale volte a determinare le possibilità di pesca e di sfruttamento atte a garantire la conservazione delle risorse e del loro ecosistema.

Articolo 4

Revisione delle possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 del presente protocollo possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni del comitato scientifico congiunto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse della Mauritania. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis. L'importo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità europea non può tuttavia superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo; tale importo va mantenuto proporzionale all'aumento delle possibilità di pesca.

2. Nel caso in cui le parti decidano invece di adottare misure ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del presente protocollo, che comportino una riduzione delle possibilità di pesca previste all'articolo 1 del protocollo medesimo, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis. Fatto salvo l'articolo 6 del presente protocollo, la Comunità europea ha la facoltà di sospendere il pagamento della contropartita finanziaria nel caso in cui non sia possibile utilizzare alcuna delle possibilità di pesca previste dal protocollo medesimo.

3. Le due parti possono altresì rivedere, di comune accordo, la ripartizione delle possibilità di pesca tra le varie categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dal comitato scientifico congiunto in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale redistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla redistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l'adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

4. Le revisioni delle possibilità di pesca previste ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3 sono decise di comune accordo dalle due parti nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo.

Articolo 5

Pesca sperimentale

1. Le parti possono realizzare campagne di pesca sperimentale nelle zone di pesca mauritane, previo parere del comitato scientifico congiunto di cui all'articolo 4 dell'accordo. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse procedono a consultazioni e

stabiliscono, caso per caso, nuove risorse, condizioni ed altri parametri pertinenti.

2. Le autorizzazioni a praticare la pesca sperimentale sono concesse a titolo di prova per un periodo non superiore a sei mesi e in conformità delle disposizioni previste all'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo. La loro concessione è subordinata al pagamento di un canone.

3. Se le parti giungono alla conclusione che le campagne sperimentali hanno dato risultati positivi, nel rispetto delle esigenze di tutela degli ecosistemi e di conservazione delle risorse biologiche marine, ulteriori possibilità di pesca possono essere concesse alle navi comunitarie per il restante periodo d'applicazione del protocollo, secondo la procedura di concertazione prevista all'articolo 4 e in funzione dello sforzo di pesca ammissibile. La contropartita finanziaria sarà maggiorata in conformità delle disposizioni previste all'articolo 4.

4. La pesca sperimentale è realizzata in stretta collaborazione con l'Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP). A tal fine l'IMROP stabilisce la composizione del gruppo di ricercatori e osservatori da imbarcare, i cui costi sono a carico dell'armatore. L'IMROP trasmette al Ministero una relazione in cui vengono presentati i dati raccolti nell'ambito della pesca sperimentale.

5. Le catture realizzate nell'ambito della pesca sperimentale sono di proprietà dell'armatore. È vietato catturare specie di taglia non regolamentare e specie di cui la normativa mauritana non autorizza la detenzione a bordo e la commercializzazione.

6. Salvo disposizioni contrarie stabilite di comune accordo dalle due parti, le catture effettuate dalle navi che praticano la pesca sperimentale vengono sbarcate in Mauritania.

Articolo 6

Contributo dell'accordo di partenariato all'attuazione della politica settoriale della pesca della Mauritania

1. Il contributo finanziario previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo ammonta a 11 milioni di EUR all'anno, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo. Tale contributo finanziario è destinato allo sviluppo e all'attuazione della Stratégie Nationale de Développement durable du secteur des Pêches et de l'Economie Maritime de Mauritanie (strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'economia marittima della Mauritania), ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque mauritane, e in particolare ai settori di intervento citati nel successivo paragrafo 3 e illustrati nell'allegato IV, e al PNBA.

2. La gestione del contributo finanziario di cui al precedente paragrafo 1 è di competenza della Mauritania ed è basata sugli obiettivi concordati dalle parti e sulla conseguente programmazione.

3. Fatti salvi gli obiettivi definiti dalle parti e in conformità con le priorità della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'economia marittima della Mauritania, le due parti, al fine di garantire una gestione sostenibile e responsabile dell'industria della pesca, convengono di dedicare particolare attenzione ai seguenti settori di intervento:

a) Miglioramento della governance nel settore della pesca:

- sostegno allo sviluppo, in condizioni controllate, della pesca artigianale e della pesca costiera, segnatamente mediante l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione di piani di sviluppo delle attività alieutiche,
- programmi volti a migliorare le conoscenze in campo alieutico,
- sostegno alla gestione dello sforzo di pesca,
- creazione di adeguati laboratori nell'ambito dell'Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et de Pêche (IMROP), ammodernamento delle loro attrezzature e sviluppo di sistemi di trattamento informatico e analisi statistica;

b) Accelerazione del processo di integrazione del settore della pesca nell'economia nazionale della Mauritania:

- sviluppo di infrastrutture, in particolare portuali, mediante programmi di investimento quali la riabilitazione del porto di Nouadhibou e del mercato ittico di Nouakchott per lo sbarco delle catture della pesca artigianale,
- sostegno finanziario a favore della ristrutturazione della flotta industriale mauritana,
- attuazione di un programma di ammodernamento della flotta artigianale volto a garantire l'osservanza delle norme di igiene e sicurezza; il programma comprenderà iniziative quali la sostituzione delle piroghe di legno con piroghe realizzate con materiali più idonei e dotate di attrezzature per la conservazione del pescato,
- elaborazione di programmi di sostegno e di investimento volti a migliorare la sorveglianza marittima, quali la costruzione di pontoni di attracco riservati alla Sorveglianza

e all'IMROP e la realizzazione di un programma di formazione sulle tecniche e tecnologie di sorveglianza, con particolare riguardo al VMS,

- attuazione di programmi e iniziative per la promozione dei prodotti della pesca, segnatamente attraverso misure volte a migliorare le condizioni sanitarie e fitosanitarie dei prodotti sbarcati e trasformati;

c) Rafforzamento delle capacità nel settore e miglioramento della governance:

- realizzazione di un programma di formazione e di sostegno volto a migliorare la sicurezza in mare, anche per quanto riguarda le operazioni di salvataggio, segnatamente per la flotta artigianale,
- realizzazione di programmi di sostegno per i servizi tecnici del Ministero della pesca e dell'economia marittima implicati nella gestione del settore,
- realizzazione di un piano d'azione volto a migliorare l'efficacia dei servizi implicati nella gestione del settore,
- attuazione e rafforzamento del sistema di gestione delle licenze e di controllo delle navi.

Articolo 7

Modalità di attuazione del sostegno alla politica settoriale della pesca della Mauritania

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, del presente protocollo, all'entrata in vigore del protocollo medesimo la Comunità europea e il Ministero concordano, nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo e sulla base degli orientamenti definiti nell'allegato IV:

- a) gli orientamenti annuali e pluriennali per l'attuazione delle priorità della politica della pesca della Mauritania ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, con particolare riguardo alle priorità previste all'articolo 6, paragrafo 3, del presente protocollo;
- b) gli obiettivi annuali e pluriennali da raggiungere, nonché i criteri e gli indicatori da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.

2. Qualsiasi modifica di tali orientamenti e obiettivi, nonché dei relativi criteri e indicatori, è approvata dalle due parti in sede di commissione mista.

3. Per il primo anno di validità del presente protocollo, la ripartizione stabilita dalla Mauritania del contributo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del protocollo medesimo è comunicata alla Comunità al momento dell'approvazione, in sede di commissione mista, degli orientamenti e degli obiettivi e dei relativi criteri e indicatori di valutazione. Per gli anni successivi detta ripartizione è comunicata annualmente dal Ministero alla Comunità europea anteriormente al 30 settembre dell'anno precedente.

4. Il Ministero trasmette alla Delegazione, entro tre mesi dalla ricorrenza anniversaria dell'applicazione del presente protocollo, una relazione annuale sull'attuazione delle azioni, sui risultati ottenuti e sulle eventuali difficoltà constatate.

La Commissione si riserva il diritto di chiedere alle competenti autorità mauritane informazioni complementari su tali risultati, al fine di avviare, nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo, consultazioni con dette autorità per l'adozione di misure correttive finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati.

Articolo 8

Integrazione economica degli operatori comunitari nel settore della pesca in Mauritania

1. Le due parti si impegnano a promuovere l'integrazione economica degli operatori comunitari nell'insieme della filiera della pesca in Mauritania.

2. Per promuovere lo sviluppo della filiera dei prodotti freschi, la Mauritania concede a titolo di incentivo una riduzione dei canoni, in conformità delle disposizioni dell'allegato 1 del presente protocollo e della normativa mauritana in materia, agli operatori comunitari che effettuano sbarchi nei porti mauritani, in particolare ai fini della vendita alle industrie locali, della valorizzazione in Mauritania da parte di tali operatori o del successivo trasporto per via terrestre delle catture prelevate nelle zone di pesca mauritane.

3. Le due parti convengono inoltre di istituire un gruppo di riflessione incaricato di identificare gli ostacoli e le opportunità o possibilità di sostegno agli investimenti diretti comunitari nel settore della pesca in Mauritania e le misure atte a rendere più flessibili le condizioni applicabili a tali investimenti.

Articolo 9

Controversie — sospensione dell'applicazione del protocollo

1. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e dei relativi allegati forma oggetto di una consultazione tra le parti nell'ambito della commissione mista prevista all'arti-

colo 10 dell'accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.

2. L'applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le due parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell'ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

3. Ai fini della sospensione dell'applicazione del protocollo la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.

4. In deroga alla procedura di sospensione di cui ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3, la Comunità si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'applicazione del protocollo in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dalla Mauritania riguardo all'attuazione della propria politica settoriale della pesca. In tal caso la sospensione è notificata senza indugio alle autorità mauritane.

5. In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 10

Sospensione dell'applicazione del protocollo per mancato pagamento

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo, in caso di mancata esecuzione, da parte della Comunità europea, dei pagamenti di cui all'articolo 2 l'applicazione del presente protocollo può essere sospesa alle seguenti condizioni:

- a) il Ministero notifica alla Commissione europea il mancato pagamento. Quest'ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica;
- b) in mancanza di pagamento o di un'adeguata giustificazione entro il termine previsto alla lettera a), le autorità competenti del Mauritania possono sospendere l'applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea;
- c) l'applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

*Articolo 11***Disposizioni applicabili del diritto nazionale**

Fatte salve le disposizioni dell'accordo, le attività delle navi operanti in applicazione del presente protocollo e dei relativi allegati, con particolare riguardo allo sbarco, al trasbordo, all'uso dei servizi portuali e all'acquisto di forniture, sono disciplinate dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in Mauritania.

*Articolo 12***Durata**

Il presente protocollo e i relativi allegati si applicano per un periodo di due anni decorrente dal 1° agosto 2006; essi possono essere rinnovati per altri due bienni, per tacito consenso delle parti, salvo denuncia ai sensi dell'articolo 13.

*Articolo 13***Denuncia**

1. In caso di denuncia del protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di recedere dal protocollo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.
2. L'invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l'avvio di consultazioni fra le parti.

*Articolo 14***Entrata in vigore**

Il presente protocollo e i relativi allegati entrano in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo.

Tabella delle possibilità di pesca

		Tipo di pesca									
		Crostacei		Pesca demersale		Cefalopodi	Pesca pelagica				
	Categoria 1 Crostacei, eccetto aragoste e granchi	Categoria 10 Granchi	Categoria 6 Aragoste	Categoria 2 Pescherecci da traino e pescherecci con palangari per la pesca del nasello	Categoria 3 Specie demersali diverse dal nasello catturate con attrezzi diversi dalle reti da traino	Categoria 4 Pescherecci da traino per la pesca di specie demersali diverse dal nasello	Categoria 5 Cefalopodi	Categoria 7 Tonniere con reti a circuizione	Categoria 8 Tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari	Categoria 9 Pescherecci da traino congelatori Specie pelagiche (*)	Categoria 11 Navi per la pesca pelagica fresca (*)
GT max. per periodo di licenza	9 440 GT	300 GT	300 GT	3 600 GT	2 324 GT	750 GT	18 600 GT 43 navi	36 navi	31 navi	22 licenze	15 000 GT GT/mese in media annua

(*) Le possibilità di pesca non utilizzate della categoria 11 possono essere trasferite alla categoria 9 limitatamente a 25 licenze al mese.

CATEGORIA DI PESCA 1: PESCHERECCI PER LA PESCA DI CROSTACEI, ECCETTO ARAGOSTE E GRANCHI**1. Zona di pesca**

i) A nord di 19° 21' 00" N, all'esterno della zona delimitata dai punti seguenti:

20° 46' 30" N	17° 03' 00" O
20° 40' 00" N	17° 07' 50" O
20° 05' 00" N	17° 07' 50" O
19° 35' 50" N	16° 47' 00" O
19° 28' 00" N	16° 45' 00" O
19° 21' 00" N	16° 45' 00" O

ii) A sud di 19° 21' 00" N, ad ovest della linea delle 6 miglia, misurata dalla linea di bassa marea.

Una volta adottato il piano di gestione per la pesca dei gamberi, la presente suddivisione in zone potrà essere modificata di comune accordo dalle parti.

2. Attrezzo autorizzato

Rete a strascico per gamberi e altri attrezzi selettivi.

Le parti realizzeranno prove tecniche per definire dispositivi di selettività quali: i) griglie di selettività per le reti da traino, ii) attrezzi selettivi diversi dalle reti da traino. Tali attrezzi selettivi dovranno essere adottati anteriormente al 31 dicembre 2009, previa valutazione scientifica, tecnica ed economica dei risultati delle prove.

È vietato doppiare il sacco della rete.

È vietato doppiare i fili che costituiscono il sacco della rete.

3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie

50 mm

4. Riposo biologico

Due (2) mesi: settembre e ottobre

Le due parti possono decidere di comune accordo, nell'ambito della commissione mista, di prolungare o di abbreviare il periodo di riposo biologico, nonché di definire zone o periodi di divieto ai fini della salvaguardia delle zone di riproduzione e di concentrazione del novellame.

5. Catture accessorie

In conformità della normativa mauritana.

Nel caso in cui la normativa mauritana non contenga disposizioni in materia di catture accessorie per determinate specie, le due parti si consultano nell'ambito della commissione mista per stabilire il tasso di cattura autorizzato.

6. Stazza autorizzata/Canoni

	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Stazza autorizzata (GT) per periodo di licenza	9 440 GT					
Canoni annui in euro per GT	268	280	291	303	315	315

7. Osservazioni

I canoni sono fissati per i primi due anni di applicazione del protocollo, nonché per i due periodi di tacito rinnovo previsti all'articolo 12 del protocollo, per un totale di sei anni.

Sbarchi e trasbordi incentivati secondo le disposizioni del protocollo e dell'allegato 1.

CATEGORIA DI PESCA 2: PESCHERECCI DA TRAINO (1) E PESCHERECCI CON PALANGARI DI FONDO PER LA PESCA DEL NASELLO

1. Zona di pesca

1.1 i) A nord di 19° 15' 60" N, ad ovest della linea che congiunge i punti seguenti:

20° 46' 30" N	17° 03' 00" O
20° 36' 00" N	17° 11' 00" O
20° 36' 00" N	17° 36' 00" O
20° 03' 00" N	17° 36' 00" O
19° 45' 70" N	17° 03' 00" O
19° 29' 00" N	16° 51' 50" O
19° 15' 60" N	16° 51' 50" O
19° 15' 60" N	16° 49' 60" O

ii) A sud di 19° 15' 60" N, fino a 17° 50' 00" N, ad ovest della linea delle 18 miglia, misurata dalla linea di bassa marea.

iii) A sud di 17° 50' 00" N, ad ovest della linea delle 12 miglia, misurata dalla linea di bassa marea.

1.2 La suddivisione in zone durante i periodi di riposo biologico per la pesca di cefalopodi è la seguente:

i) Tra Cap Blanc e Cap Timiris, la zona di esclusione è definita dai punti seguenti:

20° 46' 00" N	17° 03' 00" O
20° 46' 00" N	17° 47' 00" O
20° 03' 00" N	17° 47' 00" O
19° 47' 00" N	17° 14' 00" O
19° 21' 00" N	16° 55' 00" O
19° 15' 60" N	16° 51' 50" O
19° 15' 60" N	16° 49' 60" O

ii) A sud di Cap Timiris (a sud di 19° 15' 60" N) e fino a Nouakchott (17° 50' 00" N), la zona di esclusione è la linea delle 18 miglia misurata dalla linea di bassa marea.

iii) A sud di Nouakchott (a sud di 17° 50' 00" N), la zona di esclusione è la linea delle 12 miglia misurata dalla linea di bassa marea.

2. Attrezzo autorizzato

— Palangaro di fondo;

— Rete a strascico per nasello.

È vietato doppiare il sacco della rete.

È vietato doppiare i fili che costituiscono il sacco della rete.

3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie

70 mm per la rete

4. Riposo biologico

Il periodo di riposo è concordato dalle due parti nell'ambito della commissione mista sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, approvati dal comitato scientifico congiunto.

5. Catture accessorie

In conformità della legislazione mauritana.

Nel caso in cui la normativa mauritana non contenga disposizioni in materia di catture accessorie per determinate specie, le due parti si consultano nell'ambito della commissione mista per stabilire il tasso di cattura autorizzato.

6. Stazza autorizzata/Canoni

	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Stazza autorizzata (GT) per periodo di licenza	3 600 GT					
Canoni annui in euro per GT	135	142	148	153	159	159

7. Osservazioni

I canoni sono fissati per i primi due anni di applicazione del protocollo, nonché per i due periodi di tacito rinnovo previsti all'articolo 12 del protocollo, per un totale di sei anni.

Da questa categoria sono esclusi i pescherecci da traino congelatori.

Sbarchi e trasbordi incentivati secondo le disposizioni del protocollo e dell'allegato 1.

**CATEGORIA DI PESCA 3: PESCHERECCI PER LA PESCA DI SPECIE DEMERSALI DIVERSE DAL NASELLO
CON ATTREZZI DIVERSI DALLA RETE DA TRAINO**

1. Zona di pesca

1.1 i) A nord di 19° 48' 50" N, a partire da 3 miglia, misurate dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris.

ii) A sud di 19° 48' 50" N e fino a 19° 21' 00" N, ad ovest di 16° 45' 00" O.

iii) A sud di 19° 21' 00" N, a partire da 3 miglia misurate dalla linea di bassa marea.

1.2 La suddivisione in zone durante i periodi di riposo biologico per la pesca di cefalopodi è la seguente:

i) Tra Cap Blanc e Cap Timiris:

20° 46' 00" N	17° 03' 00" O
20° 46' 00" N	17° 47' 00" O
20° 03' 00" N	17° 47' 00" O
19° 47' 00" N	17° 14' 00" O
19° 21' 00" N	16° 55' 00" O
19° 15' 60" N	16° 51' 50" O
19° 15' 60" N	16° 49' 60" O

ii) A sud di Cap Timiris (a sud di 19° 15' 60" N) e fino a Nouakchott (17° 50' 00" N), la zona di esclusione è la linea delle 3 miglia misurata dalla linea di bassa marea.

iii) A sud di Nouakchott (a sud di 17° 50' 00" N), la zona di esclusione è la linea delle 3 miglia misurata dalla linea di bassa marea.

2. Attrezzo autorizzato

— Palangaro

— Rete da posta a pali, avente un'altezza massima di 7 m e una lunghezza massima di 100 m. Sono vietate, in conformità della normativa mauritana, le reti da posta realizzate in monofilamenti di poliammide.

— Lenza a mano

— Nassa

— Sciabica per la pesca delle esche

3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie

120 mm per la rete da posta

16 mm per le reti adibite alla pesca con esche vive; 20 mm a decorrere dal 1° agosto 2007

4. Catture accessorie

In conformità della legislazione mauritana.

Nel caso in cui la normativa mauritana non contenga disposizioni in materia di catture accessorie per determinate specie, le due parti si consultano nell'ambito della commissione mista per stabilire il tasso di cattura autorizzato.

5. Stazza autorizzata

	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Stazza autorizzata (GT) per periodo di licenza	2 324 GT					
Canoni annui in euro per GT	233	244	254	264	274	274

6. Osservazioni

I canoni sono fissati per i primi due anni di applicazione del protocollo, nonché per i due periodi di tacito rinnovo previsti all'articolo 12 del protocollo, per un totale di sei anni.

L'attrezzo da pesca utilizzato deve essere notificato all'atto della domanda di licenza.

La sciabica dovrà essere impiegata solo per la pesca delle esche da utilizzare per la pesca con la lenza o con le nasse.

L'uso della nassa è autorizzato per un massimo di 7 navi di stazza inferiore a 135 GT.

Sbarchi e trasbordi incentivati secondo le disposizioni del protocollo e dell'allegato 1.

Il periodo di riposo è concordato dalle due parti nell'ambito della commissione mista sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, approvati dal comitato scientifico congiunto.

CATEGORIA DI PESCA 4: PESCHERECCI DA TRAINO CONGELATORI PER LA PESCA DI SPECIE DEMERSALI

1. Zona di pesca

1.1 i) A nord di 19° 15' 60" N, ad ovest della linea che congiunge i punti seguenti:

20° 46' 30" N	17° 03' 00" O
20° 36' 00" N	17° 11' 00" O
20° 36' 00" N	17° 36' 00" O
20° 03' 00" N	17° 36' 00" O
19° 45' 70" N	17° 03' 00" O
19° 29' 00" N	16° 51' 50" O
19° 15' 60" N	16° 51' 50" O
19° 15' 60" N	16° 49' 60" O

ii) A sud di 19° 15' 60" N, fino a 17° 50' 00" N, ad ovest della linea delle 18 miglia, misurata dalla linea di bassa marea.

iii) A sud di 17° 50' 00" N, ad ovest della linea delle 12 miglia, misurata dalla linea di bassa marea.

2. Attrezzo autorizzato

Rete da traino

È vietato doppiare il sacco della rete.

È vietato doppiare i fili che costituiscono il sacco della rete.

3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie

70 mm

4. Riposo biologico

Due (2) mesi: settembre e ottobre

Le due parti possono decidere di comune accordo, nell'ambito della commissione mista, di prolungare o di abbreviare il periodo di riposo biologico, nonché di definire zone o periodi di divieto ai fini della salvaguardia delle zone di riproduzione e di concentrazione del novellame.

5. Catture accessorie

In conformità della legislazione mauritana.

Nel caso in cui la normativa mauritana non contenga disposizioni in materia di catture accessorie per determinate specie, le due parti si consultano nell'ambito della commissione mista per stabilire il tasso di cattura autorizzato.

6. Stazza autorizzata/Canoni

	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Stazza autorizzata (GT) per periodo di licenza	750 GT					
Canoni annui in euro per GT	144	150	156	163	169	169

7. Osservazioni

I canoni sono fissati per i primi due anni di applicazione del protocollo, nonché per i due periodi di tacito rinnovo previsti all'articolo 12 del protocollo, per un totale di sei anni.

Sbarchi e trasbordi incentivati secondo le disposizioni del protocollo e dell'allegato 1.

CATEGORIA DI PESCA 5: CEFALOPODI

1. Zona di pesca

A nord di 19° 15' 60" N, all'esterno della zona delimitata dai punti seguenti:

20° 46' 30" N	17° 03' 00" O
20° 40' 00" N	17° 07' 50" O
19° 57' 00" N	17° 07' 50" O
19° 28' 20" N	16° 48' 00" O
19° 18' 50" N	16° 48' 00" O
19° 18' 50" N	16° 40' 50" O
19° 15' 60" N	16° 38' 00" O

A sud di 19° 15' 60" N, fino a 17° 50' 00" N, ad ovest della linea delle 9 miglia, misurata dalla linea di bassa marea.

A sud di 17° 50' 00" N, ad ovest della linea delle 6 miglia, misurata dalla linea di bassa marea.

2. Attrezzo autorizzato

Rete a strascico

È vietato doppiare il sacco della rete.

È vietato doppiare i fili che costituiscono il sacco della rete.

3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie

70 mm

4. Riposo biologico

Due (2) mesi: settembre e ottobre

Le due parti possono decidere di comune accordo, nell'ambito della commissione mista e sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, di prolungare o di abbreviare il periodo di riposo biologico, nonché di definire zone o periodi di divieto ai fini della salvaguardia delle zone di riproduzione e di concentrazione del novellame.

5. Catture accessorie

In conformità della legislazione mauritana.

Nel caso in cui la normativa mauritana non contenga disposizioni in materia di catture accessorie per determinate specie, le due parti si consultano nell'ambito della commissione mista per stabilire il tasso di cattura autorizzato.

6. Stazza autorizzata/Canoni

	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Stazza autorizzata (GT) per periodo di licenza	18 600 GT					
Canoni annui in euro per GT	321	335	349	363	377	377

7. Osservazioni

I canoni sono fissati per i primi due anni di applicazione del protocollo, nonché per i due periodi di tacito rinnovo previsti all'articolo 12 del protocollo, per un totale di sei anni.

La stazza autorizzata (GT) può variare al massimo del 2 %.

Sbarchi e trasbordi incentivati secondo le disposizioni del protocollo e dell'allegato 1.

CATEGORIA DI PESCA 6: ARAGOSTE**1. Zona di pesca**

1.1 A nord di 19° 21' 00" N: 20 miglia, misurate dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris.

1.2 A sud di 19° 21' 00" N: 15 miglia, misurate dalla linea di bassa marea.

2. Attrezzo autorizzato

Nassa

3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie

Pezza di rete da 50 mm; 60 mm a decorrere dal 1° agosto 2007.

4. Riposo biologico

Due (2) mesi: settembre e ottobre

Le due parti possono decidere di comune accordo, nell'ambito della commissione mista, di prolungare o di abbreviare il periodo di riposo biologico.

5. Catture accessorie

In conformità della legislazione mauritana.

Nel caso in cui la normativa mauritana non contenga disposizioni in materia di catture accessorie per determinate specie, le due parti si consultano nell'ambito della commissione mista per stabilire il tasso di cattura autorizzato.

6. Stazza autorizzata/Canoni

	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Stazza autorizzata (GT) per periodo di licenza	300 GT					
Canoni annui in euro per GT	260	271	283	294	305	305

7. Osservazioni

I canoni sono fissati per i primi due anni di applicazione del protocollo, nonché per i due periodi di tacito rinnovo previsti all'articolo 12 del protocollo, per un totale di sei anni.

Sbarchi e trasbordi incentivati secondo le disposizioni del protocollo e dell'allegato 1.

CATEGORIA DI PESCA 7: TONNIERE CONGELATRICI CON RETI A CIRCUZIONE**1. Zona di pesca**

1.1 A nord di 19° 21' 00" N: 30 miglia, misurate dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris.

1.2 A sud di 19° 21' 00" N: 30 miglia, misurate dalla linea di bassa marea.

2. Attrezzo autorizzato

Sciabica

3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie

Norme raccomandate dall'ICCAT

4. Catture accessorie

In conformità della legislazione mauritana.

Nel caso in cui la normativa mauritana non contenga disposizioni in materia di catture accessorie per determinate specie, le due parti si consultano nell'ambito della commissione mista per stabilire il tasso di cattura autorizzato.

5. Stazza autorizzata/Canoni

Canone per tonnellata catturata	35 EUR				
Numero di navi autorizzate a pescare	36				
Anticipo in euro per nave all'anno	1 750 EUR				

6. Osservazioni

I canoni sono fissati per i primi due anni di applicazione del protocollo, nonché per i due periodi di tacito rinnovo previsti all'articolo 12 del protocollo, per un totale di sei anni.

Sbarchi e trasbordi incentivati secondo le disposizioni del protocollo e dell'allegato 1.

CATEGORIA DI PESCA 8: TONNIERE CON LENZE E CANNE E PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE**1. Zona di pesca**

Per i pescherecci con palangari di superficie si applica la suddivisione in zone prevista per le tonniere con reti a circuizione della categoria 7.

Per le tonniere con lenze e canne si applica la seguente suddivisione:

1.1 A nord di 19° 21' 00" N: 15 miglia, misurate dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris.

1.2 A sud di 19° 21' 00" N: 12 miglia, misurate dalla linea di bassa marea.

Zona di pesca autorizzata per la pesca con esche vive:

- A nord di 19° 48' 50" N, a partire da 3 miglia misurate dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris.
- A sud di 19° 48' 50" N e fino a 19° 21' 00" N, ad ovest di 16° 45' 00" O.
- A sud di 19° 21' 00" N, a partire da 3 miglia misurate dalla linea di bassa marea.

2. Attrezzo autorizzato

Canna e palangaro di superficie.

3. Catture accessorie

In conformità della legislazione mauritana.

Nel caso in cui la normativa mauritana non contenga disposizioni in materia di catture accessorie per determinate specie, le due parti si consultano nell'ambito della commissione mista per stabilire il tasso di cattura autorizzato.

4. Stazza autorizzata/Canoni

Numero di navi autorizzate a pescare	31					
Tonniera con lenze e canne — canone per tonnellata pescata	25 EUR					
Pescherecci con palangari — canone per tonnellata pescata	35 EUR					
Anticipo in euro per nave all'anno	2 500 EUR per le tonniere con lenze e canne 3 500 EUR per i pescherecci con palangari					

5. Osservazioni

I canoni sono fissati per i primi due anni di applicazione del protocollo, nonché per i due periodi di tacito rinnovo previsti all'articolo 12 del protocollo, per un totale di sei anni.

- 1) Dimensioni minime autorizzate delle maglie per la pesca con esche vive: 16 mm. La pesca con esche sarà limitata a un numero di giorni/mese definito dalla commissione mista. L'inizio e la fine di tali attività di pesca dovranno essere notificati alla direzione della Sorveglianza.
- 2) In conformità delle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO in materia, è vietata la pesca delle specie squalo elefante (*Cetorhinus maximus*), pescecane (*Carcharodon carcharias*), squalo toro (*Carcharias taurus*) e canesca (*Galeorhinus galeus*).
- 3) In conformità delle raccomandazioni dell'ICCAT 04-10 e 05-05 relative alla conservazione degli squali catturati nell'ambito delle attività di pesca gestite dall'ICCAT.
- 4) Sbarchi e trasbordi incentivati secondo le disposizioni del protocollo e dell'allegato 1.
- 5) Le due parti definiscono di comune accordo le modalità pratiche volte a consentire alla categoria in questione di pescare o raccogliere le esche vive necessarie per l'attività dei pescherecci considerati. Qualora tali attività si svolgano in zone sensibili o con attrezzi non convenzionali, le suddette modalità saranno definite sulla base delle raccomandazioni dell'IMROP e di concerto con la Sorveglianza.

CATEGORIA DI PESCA 9: PESCHERECCI DA TRAINO CONGELATORI PER LA PESCA PELAGICA**1. Zona di pesca**

i) A nord di 19° 21' 00" N: all'esterno della zona delimitata dai punti seguenti:

20° 46' 30" N	17° 03' 00" O
20° 36' 00" N	17° 11' 00" O
20° 36' 00" N	17° 24' 10" O
19° 57' 00" N	17° 24' 10" O
19° 45' 70" N	17° 03' 00" O
19° 29' 00" N	16° 51' 50" O
19° 21' 00" N	16° 45' 00" O

ii) A sud di 19° 21' 00" N, fino a 17° 50' 00" N, a 13 miglia misurate dalla linea di bassa marea.

iii) A sud di 17° 50' 00" N, fino a 16° 04' 00" N, a 12 miglia misurate dalla linea di bassa marea.

2. Attrezzo autorizzato

Rete da traino pelagica

Il sacco della rete da traino pelagica o semipelagica può essere rinforzato da una pezza avente dimensione minima di maglia di 400 mm (maglie stirate) e da cinte di rinforzo poste a una distanza minima di un metro e mezzo (1,5 m) l'una dall'altra, ad eccezione della cinta situata sulla parte posteriore della rete da traino, che deve trovarsi ad almeno 2 m dalla finestra del sacco. È vietato rinforzare o doppiare il sacco con qualsiasi altro dispositivo. La rete da traino non deve essere in alcun caso utilizzata per catturare specie diverse da quelle autorizzate (piccoli pelagici).

3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie

40 mm

4. Catture accessorie

In conformità della legislazione mauritana.

Nel caso in cui la normativa mauritana non contenga disposizioni in materia di catture accessorie per determinate specie, le due parti si consultano nell'ambito della commissione mista per stabilire il tasso di cattura autorizzato.

5. Stazza autorizzata/Canoni

Numero di navi autorizzate a pescare contemporaneamente 22

Canoni mensili in euro per GT	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Navi di stazza (GT) inferiore o uguale a 5 000 GT	8	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5
Navi di stazza (GT) pari o superiore a 5 000 GT ma inferiore a 7 000 GT	7	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5
Navi di stazza (GT) pari o superiore a 7 000 GT ma inferiore a 9 500 GT	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5

Il volume totale delle catture autorizzate nell'ambito del suddetto regime di licenze e praticate dalla flotta dei pescherecci da traino congelatori è limitato a 440 000 t/anno. Nelle licenze sarà indicato il quantitativo di riferimento attribuito a ciascun peschereccio. Qualsiasi superamento del quantitativo di riferimento comporterà l'applicazione di un canone supplementare di 15 EUR/t.

6. Osservazioni

Le possibilità di pesca non utilizzate della categoria 11 possono essere trasferite alla categoria 9 limitatamente a 25 licenze al mese.

I canoni sono fissati per i primi due anni di applicazione del protocollo, nonché per i due periodi di tacito rinnovo previsti all'articolo 12 del protocollo, per un totale di sei anni.

Sbarchi e trasbordi incentivati secondo le disposizioni del protocollo e dell'allegato 1.

CATEGORIA DI PESCA 10: PESCA DEL GRANCHIO

1. Zona di pesca

i) A nord di 19° 15' 60" N, ad ovest della linea che congiunge i punti seguenti:

20° 46' 30" N	17° 03' 00" O
20° 36' 00" N	17° 11' 00" O
20° 36' 00" N	17° 36' 00" O
20° 03' 00" N	17° 36' 00" O
19° 45' 70" N	17° 03' 00" O
19° 29' 00" N	16° 51' 50" O
19° 15' 60" N	16° 51' 50" O
19° 15' 60" N	16° 49' 60" O

ii) A sud di 19° 15' 60" N, fino a 17° 50' 00" N, ad ovest della linea delle 18 miglia, misurata dalla linea di bassa marea.

iii) A sud di 17° 50' 00" N, ad ovest della linea delle 12 miglia, misurata dalla linea di bassa marea.

2. Attrezzo autorizzato

Nassa per granchi.

3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie

Pezza di rete da 50 mm; 60 mm a decorrere dal 1° agosto 2007.

4. Riposo biologico

Due (2) mesi: settembre e ottobre

Le due parti possono decidere di comune accordo, nell'ambito della commissione mista e sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, di prolungare o di abbreviare il periodo di riposo biologico, nonché di definire zone o periodi di divieto ai fini della salvaguardia delle zone di riproduzione e di concentrazione del novellame.

5. Catture accessorie

In conformità della legislazione mauritana.

Nel caso in cui la normativa mauritana non contenga disposizioni in materia di catture accessorie per determinate specie, le due parti si consultano nell'ambito della commissione mista per stabilire il tasso di cattura autorizzato.

6. Stazza autorizzata/Canoni

	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Stazza autorizzata (GT) all'anno	300 GT					
Canoni annui in euro per GT	260	271	283	294	305	305

7. Osservazioni

I canoni sono fissati per i primi due anni di applicazione del protocollo, nonché per i due periodi di tacito rinnovo previsti all'articolo 12 del protocollo, per un totale di sei anni.

Sbarchi e trasbordi incentivati secondo le disposizioni del protocollo e dell'allegato 1.

CATEGORIA DI PESCA 11: NAVI PER LA PESCA PELAGICA FRESCA

1. Zona di pesca

i) A nord di 19° 21' 00" N: all'esterno della zona delimitata dai punti seguenti:

20° 46' 30" N	17° 03' 00" O
20° 36' 00" N	17° 11' 00" O
20° 36' 00" N	17° 24' 10" O
19° 57' 00" N	17° 24' 10" O
19° 45' 70" N	17° 03' 00" O
19° 29' 00" N	16° 51' 50" O
19° 21' 00" N	16° 45' 00" O

ii) A sud di 19° 21' 00" N, fino a 17° 50' 00" N, a 13 miglia misurate dalla linea di bassa marea.

iii) A sud di 17° 50' 00" N, fino a 16° 04' 00" N, a 12 miglia misurate dalla linea di bassa marea.

2. Attrezzo autorizzato

Rete da traino pelagica e cianciolo per pesca industriale.

Il sacco della rete da traino pelagica o semipelagica può essere rinforzato da una pezza avente dimensione minima di maglia di 400 mm (maglie stirate) e da cinte di rinforzo poste a una distanza minima di un metro e mezzo (1,5 m) l'una dall'altra, ad eccezione della cinta situata sulla parte posteriore della rete da traino, che deve trovarsi ad almeno 2 m dalla finestra del sacco. È vietato rinforzare o doppiare il sacco con qualsiasi altro dispositivo. La rete da traino non deve essere in alcun caso utilizzata per catturare specie diverse da quelle autorizzate (piccoli pelagici).

3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie

40 mm per i pescherecci da traino e 20 mm per i pescherecci con reti a circuizione.

4. Catture accessorie

In conformità della legislazione mauritana.

Nel caso in cui la normativa mauritana non contenga disposizioni in materia di catture accessorie per determinate specie, le due parti si consultano nell'ambito della commissione mista per stabilire il tasso di cattura autorizzato.

5. Stazza autorizzata/Canoni

Stazza autorizzata 15 000 GT/mese in media annua, equivalenti a 3 licenze mensili per i pescherecci congelatori per la pesca pelagica della categoria 9.

La contabilizzazione mensile in media annua significa che l'utilizzazione media mensile allo scadere di un anno di protocollo corrisponde al quantitativo sopra indicato, con la possibilità di riportare al mese successivo i quantitativi non utilizzati.

	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Canoni mensili in euro per GT	7	7	7,2	7,3	7,4	7,5

6. Osservazioni

Le possibilità di pesca non utilizzate della categoria 11 possono essere trasferite alla categoria 9 limitatamente a 25 licenze al mese.

I canoni sono fissati per i primi due anni di applicazione del protocollo, nonché per i due periodi di tacito rinnovo previsti all'articolo 12 del protocollo, per un totale di sei anni.

Le catture delle navi per la pesca pelagica fresca non sono soggette a massimale.

Disposizioni transitorie per l'imbarco dei marinai fissate nell'allegato 1 (punto 6 capo XV)

Sbarchi e trasbordi incentivati secondo le disposizioni del protocollo e dell'allegato 1.

ALLEGATO I

Condizioni per l'esercizio dell'attività di pesca da parte delle navi della Comunità nelle zone di pesca della Mauritania

CAPO I

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA DOMANDA DI LICENZA

1. Quando una nave chiede per la prima volta una licenza di pesca, la Commissione presenta al Ministero, attraverso la Delegazione, un modulo di domanda di licenza compilato secondo il facsimile contenuto nell'appendice 1 del presente allegato. I dati quali il nome della nave, la stazza in GT, il numero di immatricolazione esterno, l'indicativo di chiamata radio, la potenza motrice, la lunghezza fuori tutto e il porto di immatricolazione devono essere conformi a quelli contenuti nello schedario comunitario delle navi da pesca.
2. Nel presentare la prima domanda di licenza, l'armatore deve accludervi:
 - una copia, autenticata dallo Stato membro, del certificato internazionale di stazza, indicante la stazza della nave espressa in GT,
 - una fotografia a colori della nave nel suo stato attuale, vista di profilo; la fotografia deve essere recente e certificata conforme dalle autorità competenti dello Stato membro ed avere un formato minimo di 15×10 cm.
3. Qualsiasi modifica della stazza di un peschereccio comporta l'obbligo per l'armatore di trasmettere una copia, autenticata dallo Stato membro, del nuovo certificato di stazza, nonché i documenti giustificativi di tale modifica, in particolare una copia della domanda presentata dall'armatore alle autorità competenti, l'accordo delle autorità suddette e una descrizione dettagliata delle trasformazioni apportate.

Analogamente, in caso di modifica della struttura o dell'aspetto esterno della nave deve essere presentata una nuova fotografia certificata conforme dalle autorità competenti.

4. Le domande di licenza di pesca possono essere presentate soltanto per le navi per le quali sono stati trasmessi i documenti di cui ai punti 1, 2 e 3.

CAPO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA RICHIESTA, IL RILASCIO E LA VALIDITÀ DELLE LICENZE

1. *Diritto di pesca*
 - 1.1. Qualsiasi nave che intenda esercitare attività di pesca nell'ambito del presente accordo deve avere diritto a pescare nella zona di pesca della Mauritania.
 - 1.2. L'armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l'esercizio dell'attività di pesca in Mauritania. Essi devono essere in regola nei confronti dell'amministrazione mauritana, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Mauritania.

2. *Domande di licenza*

- 2.1. Per le licenze relative alle navi adibite alla pesca pelagica la Commissione presenta le domande al Ministero, tramite la Delegazione, almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di pesca, corredandole dei documenti attestanti le caratteristiche tecniche delle navi.

Per gli altri tipi di licenze, la Commissione, tramite la Delegazione, trasmette trimestralmente al Ministero, almeno un mese prima dell'inizio del periodo di validità delle licenze richieste, gli elenchi delle navi (per categoria di pesca) che chiedono di esercitare l'attività alieutica entro i limiti indicati nelle schede tecniche incluse nel protocollo. Detti elenchi sono corredati delle prove di pagamento. Non sarà dato seguito alle domande di licenza pervenute fuori dai termini suindicati.

- 2.2. Detti elenchi specificano, per categoria di pesca, il numero di navi e, per ogni nave, le principali caratteristiche, compresi gli attrezzi da pesca quali figurano nello schedario comunitario delle navi da pesca, l'ammontare dei pagamenti suddivisi per rubrica e il numero di marinai mauritani.

- 2.3. Alla domanda di licenza è altresì allegato un file contenente tutte le informazioni necessarie per il rilascio delle licenze di pesca, comprese eventuali modifiche dei dati tecnici delle navi, in un formato compatibile con i software utilizzati dal Ministero.
- 2.4. Le domande di licenza sono ricevibili soltanto per le navi aventi diritto, le quali abbiano espletato le formalità previste ai precedenti punti 2.1, 2.2, e 2.3.
- 2.5. Le navi che dispongono di licenze di pesca per i paesi della sottoregione possono indicare, nella domanda di licenza, il paese, la (le) specie e la durata di validità delle loro licenze, al fine di facilitare le loro diverse entrate e uscite dalla zona di pesca.
- 2.6. I dati personali trasmessi nell'ambito delle domande di licenza, e più in generale del presente accordo, possono essere utilizzati esclusivamente nell'ambito dell'accordo medesimo.
3. *Rilascio delle licenze*
- 3.1. Le licenze sono rilasciate dal Ministero previa presentazione, a cura del rappresentante dell'armatore, delle prove di pagamento delle singole navi (ricevute rilasciate dal Tesoro della Mauritania), quali specificate nel capitolo IV, almeno 10 giorni prima dell'inizio del periodo di validità delle licenze. Il termine è ridotto a cinque giorni per le navi adibite alla pesca pelagica. Le licenze possono essere ritirate presso i servizi del Ministero a Nouadhibou o a Nouakchott.
- 3.2. Le licenze indicano inoltre la durata di validità, le caratteristiche tecniche della nave, il numero di marinai mauritani imbarcati e gli estremi dei pagamenti dei canoni, nonché le condizioni per l'esercizio della pesca quali figurano nelle schede tecniche corrispondenti.
- 3.3. Le licenze vengono rilasciate solo per le navi che abbiano espletato tutte le formalità amministrative a tal fine necessarie. Le navi cui è stata rilasciata una licenza sono iscritte nell'elenco delle navi autorizzate ad esercitare attività di pesca; detto elenco è contemporaneamente trasmesso alla Sorveglianza e alla Commissione, tramite la Delegazione.
- 3.4. Le domande di licenza alle quali il Ministero non ha dato seguito vengono notificate alla Commissione attraverso la Delegazione. Se del caso, il Ministero rimborsa una parte dei relativi pagamenti, previa detrazione delle eventuali ammende esigibili.
- 3.5. Le due parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di licenze elettroniche.
4. *Validità e utilizzazione delle licenze*
- 4.1. La validità della licenza è limitata al periodo coperto dal pagamento del canone, alle condizioni definite nella scheda tecnica e precisate nella licenza medesima. Le licenze sono rilasciate per un periodo di tre, sei o dodici mesi e sono rinnovabili.

Per le navi adibite alla pesca pelagica (categorie 9 e 11) le licenze possono avere durata mensile. Esse specificano, per i pescherecci da traino pelagici (unicamente della categoria 9), il quantitativo che la nave è autorizzata a pescare (cfr. capo XV, punto 3). La parte di tale quantitativo non catturata durante il periodo di validità della licenza può essere trasferita a una nuova licenza per la stessa nave o attribuita a un'altra nave della stessa categoria.

La durata di validità delle licenze è determinata in base ai seguenti periodi annuali:

- primo periodo: dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2006
secondo periodo: dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007
terzo periodo: dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008
quarto periodo: dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009
quinto periodo: dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010
sesto periodo: dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011
settimo periodo: dal 1° gennaio 2012 al 31 luglio 2012

La validità di una licenza non può avere inizio nel corso di un periodo annuale e finire nel corso del periodo annuale successivo.

- 4.2. La licenza è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile. Tuttavia, in caso di forza maggiore debitamente constatato dalle autorità competenti dello Stato membro e su richiesta della Commissione, la licenza di una nave è sostituita nel più breve tempo possibile da una licenza a nome di un'altra nave appartenente alla stessa categoria di pesca, di stazza non superiore a quella autorizzata.
- 4.3. La Commissione, tramite la Delegazione, trasmette la licenza da sostituire al Ministero, che rilascia la nuova licenza.
- 4.4. In caso di sostituzione della licenza, gli opportuni adeguamenti degli importi versati sono effettuati prima del rilascio della licenza sostitutiva.
- 4.5. La licenza deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave beneficiaria e presentata per qualunque controllo alle autorità all'uopo abilitate.

CAPO III

CANONI

1. I canoni vengono calcolati per ciascuna nave in base ai tassi annualizzati indicati nelle schede tecniche del protocollo. Per le licenze trimestrali o semestrali i canoni sono calcolati pro rata temporis e maggiorati rispettivamente del 3 % o del 2 % per coprire le spese ricorrenti per il rilascio delle licenze. Gli importi dei canoni comprendono tutti i diritti e le tasse applicabili, ad eccezione dell'imposta parafiscale ⁽¹⁾, delle tasse portuali e degli oneri per prestazioni di servizi ⁽²⁾. Fino al 31 luglio 2008, una quota pari al due per cento dell'importo dei canoni, corrispondente alle spese per gli osservatori, sarà versata su un conto specifico come previsto nel capo IV del presente allegato. Trascorso tale periodo, fatte salve le disposizioni dell'articolo 12 del protocollo, la quota suddetta sarà sostituita da uno stanziamento di bilancio, iscritto nella legge finanziaria, destinato a finanziare un corpo di osservatori scientifici e di controllori giurati indipendenti.
2. I canoni sono pagabili per periodi multipli del trimestre, ad eccezione dei periodi più brevi previsti dall'accordo o risultanti dalla sua applicazione, per i quali i canoni sono pagabili proporzionalmente all'effettiva validità della licenza.
3. Un trimestre corrisponde ad uno dei periodi di tre mesi che iniziano il 1° ottobre, il 1° gennaio, il 1° aprile o il 1° luglio, ad eccezione del primo e dell'ultimo periodo di applicazione del protocollo, che andranno rispettivamente dal 1° agosto 2006 al 30 settembre 2006 e dal 1° marzo 2012 al 31 luglio 2012.

CAPO IV

MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I pagamenti si effettuano in euro secondo le modalità seguenti:
- a) canoni:
- mediante trasferimento bancario su uno dei conti all'estero della Banca centrale di Mauritania, intestato al Tesoro della Mauritania;
- b) spese relative agli osservatori scientifici e imposta parafiscale:
- mediante trasferimento bancario su uno dei conti all'estero della Banca centrale di Mauritania, intestato alla Sorveglianza;

⁽¹⁾ Le cui aliquote per le navi adibite alla pesca industriale, pagabili in valuta conformemente al decreto che istituisce l'imposta parafiscale, sono le seguenti (1 ujb = 1 GT)

Categoria di pesca: crostacei, cefalopodi e specie demersali		Categoria di pesca: piccoli e grandi pelagici	
Stazza	Importo per trimestre (MRO)	Stazza	Importo per mese (MRO)
< 99 ujb	50 000	< 2 000 ujb	50 000
100-200 ujb	100 000	2-3 000 ujb	150 000
200-400 ujb	200 000	3-5 000 ujb	500 000
400-600 ujb	400 000	5-7 000 ujb	750 000
> 600 ujb	600 000	7-9 000 ujb	1 000 000
		> 9 000 ujb	1 300 000

⁽²⁾ Le due parti concordano l'ammontare dell'imposta parafiscale applicabile alle tonniere con reti a circuizione.

- c) ammende:
- mediante trasferimento bancario su uno dei conti all'estero della Banca centrale di Mauritania, intestato al Tesoro della Mauritania;
- d) maggiorazioni applicabili alle licenze:
- mediante trasferimento bancario su uno dei conti all'estero della Banca centrale di Mauritania, intestato al Ministero.
2. Gli importi di cui al punto 1 si considerano effettivamente incassati se il Tesoro o il Ministero ne danno conferma, su notifica della Banca centrale di Mauritania.
3. Anteriormente all'entrata in vigore del protocollo, le autorità della Mauritania forniranno alla Commissione l'elenco dei conti della Banca centrale di Mauritania aperti all'estero, con gli estremi per l'esecuzione di trasferimenti internazionali (codice BIC e IBAN).

CAPO V

COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE CATTURE

1. La bordata di una nave della Comunità si definisce come segue:
- il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca della Mauritania e l'uscita dalla stessa, oppure
 - il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca della Mauritania e un trasbordo,
 - il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca della Mauritania e uno sbarco in Mauritania.
2. *Giornale di pesca*
- 2.1. I comandanti delle navi sono tenuti a registrare quotidianamente tutte le operazioni di pesca compilando il giornale di pesca il cui modello è riportato in appendice 2 al presente allegato. Detto documento deve essere compilato correttamente e in modo leggibile e firmato dal comandante della nave. Per le navi che pescano specie altamente migratorie si applicano le disposizioni del capo XIV del presente allegato.
- 2.2. Un giornale di pesca che presenti omissioni o informazioni non conformi è considerato privo di validità.
- 2.3. Il comandante trasmette alla Sorveglianza l'originale del giornale di pesca al termine di ogni bordata. L'armatore è tenuto a trasmettere copia di detto giornale alle autorità nazionali dello Stato membro e alla Commissione, tramite la Delegazione, entro un termine di 15 giorni lavorativi.
- 2.4. In caso d'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa della Mauritania, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti.
- 2.5. Le due parti si accordano per promuovere l'introduzione di un giornale di pesca elettronico.
- 2.6. Per le navi adibite alla pesca pelagica (categorie 9 e 11), il controllo delle catture è effettuato al momento dello sbarco, del trasbordo o al termine della bordata.
3. *Allegato al giornale di pesca (dichiarazioni di sbarco e di trasbordo)*
- 3.1. I comandanti delle navi che effettuano uno sbarco o un trasbordo sono tenuti a compilare in modo leggibile e corretto e a firmare l'allegato al giornale di pesca, il cui modello è riportato in appendice 3 al presente allegato.
- 3.2. A sbarco ultimato l'armatore trasmette alla Sorveglianza l'originale dell'allegato al giornale di pesca, con copia al Ministero, entro un termine massimo di 30 giorni. Un'ulteriore copia è trasmessa, entro lo stesso termine, alle autorità nazionali dello Stato membro e alla Commissione, tramite la Delegazione.

3.3. Al termine di ogni trasbordo autorizzato il comandante trasmette immediatamente l'originale dell'allegato al giornale di pesca alla Sorveglianza, con copia al Ministero. Un'ulteriore copia è trasmessa, entro 15 giorni lavorativi, alle autorità nazionali dello Stato membro e alla Commissione, tramite la Delegazione.

3.4. In caso d'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti.

4. Dichiarazioni di cattura trimestrali

4.1. Entro la fine di ogni trimestre la Commissione notifica al Ministero, tramite la Delegazione, i quantitativi catturati nel trimestre precedente da tutte le navi della Comunità.

4.2. I dati notificati sono ripartiti per mese, per tipo di pesca, per nave e per specie.

4.3. I dati sono altresì trasmessi al Ministero in un file informatico di formato compatibile con i software ivi utilizzati.

5. Attendibilità dei dati

I dati contenuti nei documenti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 devono rispecchiare esattamente l'attività di pesca, affinché possano costituire uno degli elementi su cui si fonda il controllo dell'evoluzione delle risorse alieutiche.

CAPO VI

CATTURE ACCESSORIE

1. Le percentuali di catture accessorie fissate nelle schede tecniche del protocollo sono determinate, in qualsiasi momento dell'attività di pesca, in base al peso vivo totale delle catture detenute a bordo, conformemente alla normativa della Mauritania.

2. In caso di superamento delle percentuali di catture accessorie autorizzate vengono comminate le sanzioni previste dalla normativa della Mauritania, eventualmente fino all'interdizione definitiva di qualsiasi attività di pesca in Mauritania ai trasgressori, applicabile sia al comandante che alla nave.

3. È vietata la detenzione di specie non autorizzate a bordo delle navi; in caso di trasgressione saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa della Mauritania.

CAPO VII

SBARCHI IN MAURITANIA

Le parti contraenti, consapevoli della necessità di rafforzare l'integrazione per consentire lo sviluppo parallelo dei rispettivi settori della pesca, hanno deciso di incoraggiare gli sbarchi volontari e di adottare le seguenti disposizioni in materia di sbarchi nei porti della Mauritania.

Condizioni generali e incentivi finanziari

1. Gli sbarchi sono effettuati nel porto mauritano di Nouadhibou. L'armatore che effettua uno sbarco sceglie la data dello stesso. Egli ne informa per fax o per posta elettronica le autorità portuali mauritane settantadue ore prima dell'arrivo previsto nel porto, indicando la sua stima del quantitativo totale da sbarcare. Entro ventiquattro ore le autorità portuali confermano al mandatario o all'armatore, per fax o per posta elettronica, che le operazioni di sbarco si svolgeranno nelle ventiquattro ore successive all'arrivo in porto.

2. Le operazioni di sbarco non devono durare più di ventiquattro ore dall'arrivo della nave in porto.

3. Al termine delle operazioni di sbarco le autorità portuali competenti rilasciano al comandante un certificato di sbarco.

4. Durante la permanenza della nave in porto, i marinai pescatori beneficiano di un regime di libero transito con «libretto marittimo».

5. Le navi comunitarie che effettuano sbarchi o trasbordi in Mauritania beneficiano di una riduzione del canone della licenza per il periodo in cui ha luogo lo sbarco o il trasbordo. La riduzione è pari al 25 % del costo della licenza in corso per le navi che effettuano sbarchi e al 15 % per quelle che trasbordano.

6. Modalità di applicazione: le copie del o dei certificati di sbarco relativi alle operazioni effettuate da una nave sono trasmesse alla Delegazione. Alla presentazione di una nuova domanda di licenza da parte della nave in questione, la Delegazione trasmette al Ministero le copie dei certificati unitamente ad una domanda di riduzione del canone per la nuova licenza.
7. Entro la fine del primo semestre di applicazione del presente protocollo, il Ministero comunica alla Delegazione le seguenti informazioni:
- le condizioni generali di sbarco, comprese le tasse portuali,
 - i centri riconosciuti conformemente alla normativa comunitaria applicabile in materia,
 - i depositi doganali,
 - le dimensioni massime e il numero delle navi che possono accedervi,
 - le condizioni e la capacità di stoccaggio di prodotti congelati (– 22 °C), refrigerati e freschi,
 - i mezzi di trasporto e la frequenza degli stessi per l'invio dei prodotti della pesca verso i mercati esteri,
 - le condizioni e i prezzi medi di rifornimento (carburante, viveri, ecc.),
 - l'indicativo di chiamata, i numeri di telefono, di fax e di telex nonché gli orari di funzionamento degli uffici delle autorità portuali,
 - qualunque altra informazione atta ad agevolare le operazioni di sbarco.

Condizioni fiscali e finanziarie

Le navi comunitarie che effettuano sbarchi a Nouadhibou sono esenti da qualunque imposta o tassa di effetto equivalente diversa dalle tasse e spese portuali applicate nelle stesse condizioni alle navi mauritane.

Il prodotto della pesca beneficia di un regime doganale conforme alla normativa mauritana vigente. All'entrata nel porto mauritano o all'atto dell'esportazione esso è quindi esente da qualsiasi procedura e dazio doganale o tassa di effetto equivalente ed è considerato una merce in «transito temporaneo» («custodia temporanea»).

Spetta all'armatore decidere quale destinazione dare alla produzione della sua nave. Tale produzione può essere trasformata, posta in regime di deposito doganale, venduta in Mauritania o esportata (in valuta).

Le vendite in Mauritania, destinate al mercato mauritano, sono soggette alle stesse tasse e agli stessi prelievi applicati ai prodotti della pesca mauritani.

I profitti possono essere esportati senza oneri supplementari (esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente).

CAPO VIII

IMBARCO DI MARINAI MAURITANI

1. Ad eccezione delle tonniere con reti a circuizione che imbarcano, possibilmente, almeno un marinaio mauritano per nave, delle tonniere con lenze e canne che devono obbligatoriamente imbarcare tre marinai mauritani per nave e dei pescherecci pelagici della categoria 11, cui si applicano le disposizioni transitorie previste al capo XV, punto 6, del presente allegato, ogni nave della Comunità è tenuta ad imbarcare, per la durata effettiva della bordata, un numero di marinai mauritani pari ad almeno:
- 2 marinai e 1 ufficiale o 1 osservatore per le navi di stazza inferiore a 200 GT,
 - 3 marinai e 1 ufficiale o 1 osservatore per le navi di stazza pari o superiore a 200 GT ma inferiore a 250 GT,
 - 4 marinai e 1 ufficiale o 1 osservatore per le navi di stazza pari o superiore a 250 GT ma inferiore a 300 GT,
 - 6 marinai e 1 ufficiale per le navi di stazza pari o superiore a 300 GT ma inferiore a 350 GT,
 - 7 marinai e 1 ufficiale per le navi di stazza pari o superiore a 350 GT ma inferiore a 500 GT,

- 8 marinai e 1 ufficiale per le navi di stazza pari o superiore a 500 GT ma inferiore a 800 GT,
 - per le navi di stazza pari o superiore a 800 GT ma inferiore a 2 000 GT, un numero di marinai pari al 37 % del numero di membri dell'equipaggio e comunque non inferiore a 8 marinai e 2 ufficiali,
 - per le navi di stazza pari o superiore a 2 000 GT, un numero di marinai pari al 37 % del numero di membri dell'equipaggio e comunque non inferiore a 12 marinai e 2 ufficiali.
- 1.2. Per le navi di stazza pari o superiore a 800 GT, il numero minimo di marinai da imbarcare è ridotto di due unità per ogni ufficiale supplementare imbarcato.
- 1.3. Gli armatori hanno la facoltà di scegliere i marinai e gli ufficiali da imbarcare sulle loro navi in conformità delle disposizioni previste nel codice della marina mercantile.
2. L'armatore o un suo rappresentante comunica al Ministero i nomi dei marinai mauritani imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell'equipaggio.
3. La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marinai imbarcati su pescherecci della Comunità, in particolare per quanto riguarda la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.
4. I contratti di lavoro dei marinai mauritani, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con l'autorità competente della Mauritania. Tali contratti garantiscono ai marinai l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.
5. Entro due mesi dal rilascio della licenza l'armatore o un suo rappresentante trasmette direttamente al Ministero una copia del suddetto contratto, debitamente vistata dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.
6. Il salario dei marinai mauritani è a carico degli armatori. Esso è stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marinai mauritani interessati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marinai mauritani non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi mauritani; esse devono essere conformi e, in ogni caso, non inferiori alle norme dell'OIL.
7. Se uno o più marinai ingaggiati non si presentano all'ora fissata per la partenza della nave, questa è autorizzata a intraprendere la bordata dopo aver informato le autorità competenti del porto di imbarco del fatto che non è stato raggiunto il numero prescritto di marinai e dopo aver aggiornato il suo ruolo d'equipaggio. Dette autorità trasmettono tale informazione al Ministero.
- Entro e non oltre la bordata successiva, l'armatore prende gli opportuni provvedimenti per garantire che la sua nave imbarchi il numero di marinai prescritto dal presente accordo.
8. In caso di mancato imbarco di marinai mauritani per ragioni diverse da quelle contemplate al punto precedente, gli armatori delle navi comunitarie in questione sono tenuti a versare, per ogni giorno di pesca nella zona di pesca mauritana, un importo forfettario di 20 EUR per marinaio. Tale versamento è effettuato entro un termine massimo di tre mesi.
- L'importo in questione, da versare sul conto indicato al capo IV, punto 1, lettera b), del presente allegato, è utilizzato per la formazione dei marinai pescatori mauritani.
9. La Commissione comunica semestralmente al Ministero, tramite la Delegazione, l'elenco dei marinai mauritani imbarcati a bordo delle navi della Comunità alla data del 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno, con l'indicazione dei dati relativi alla loro iscrizione alla matricola della gente di mare e delle navi su cui ha avuto luogo l'imbarco.
10. Fatto salvo quanto disposto al precedente punto 7, la reiterata inosservanza, da parte degli armatori, dell'obbligo di imbarcare il numero prescritto di marinai mauritani comporta la sospensione automatica della licenza di pesca fino all'adempimento dell'obbligo in questione.

CAPO IX

ISPEZIONI TECNICHE

1. Una volta all'anno, nonché dopo ogni cambiamento di stazza o cambiamento di categoria di pesca che implichi l'uso di attrezzi da pesca di tipo diverso, tutte le navi comunitarie devono presentarsi al porto di Nouadhibou o di Nouakchott per sottoporsi alle ispezioni prescritte dalla normativa vigente. Tali ispezioni sono necessariamente effettuate entro 48 ore dall'arrivo in porto della nave.

Le modalità di esecuzione delle ispezioni tecniche delle tonniere, delle navi con palangari di superficie e delle navi per la pesca pelagica sono enunciate nei capitoli XIV e XV del presente allegato.

2. Ai comandanti delle navi risultate conformi è rilasciato un attestato. Il periodo di validità di tale attestato coincide con quello della licenza ed è gratuitamente prolungato, de facto, per le navi che rinnovano la licenza nel corso dell'anno. L'attestato deve essere tenuto permanentemente a bordo.
3. L'ispezione tecnica è intesa a controllare la conformità delle caratteristiche tecniche e degli attrezzi detenuti a bordo, nonché a verificare che siano rispettate le disposizioni concernenti l'equipaggio mauritano.
4. Le spese relative alle ispezioni sono a carico degli armatori e vengono determinate in base alla tariffa stabilita dalla normativa della Mauritania e comunicata alla parte comunitaria. Esse non possono superare gli importi generalmente pagati dalle altre navi per le stesse prestazioni.
5. In caso di inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti 1 e 2, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti.

CAPO X

IDENTIFICAZIONE DELLE NAVI

1. I marchi di identificazione di ogni nave della Comunità devono essere conformi alla normativa comunitaria in materia. Tale normativa deve essere notificata al Ministero anteriormente all'entrata in vigore del presente protocollo. Qualsiasi modifica di detta normativa va altresì notificata al Ministero almeno un mese prima della sua entrata in vigore.
2. Se una nave cerca di occultare i propri marchi di identificazione, il proprio nome o numero di immatricolazione, incorre nelle sanzioni previste dalla normativa mauritana in vigore.

CAPO XI

SOSPENSIONE O RITIRO DELLE LICENZE

Se le autorità mauritane decidono di sospendere o di ritirare definitivamente la licenza di una nave comunitaria in applicazione del presente accordo e della normativa della Mauritania, il comandante della nave deve cessare immediatamente qualsiasi attività di pesca e rientrare senza indugio nel porto di Nouadhibou per consegnare l'originale della licenza alla Sorveglianza. Non appena siano state espletate le formalità prescritte, il Ministero, tramite la Delegazione, informa la Commissione della revoca del provvedimento di sospensione e la licenza è restituita.

CAPO XII

INFRAZIONI

1. Alle infrazioni si applicano le sanzioni stabilite dalla normativa della Mauritania.
2. In caso di infrazioni gravi e gravissime ai sensi della normativa della Mauritania, il Ministero si riserva il diritto di proibire provvisoriamente o definitivamente qualsiasi attività di pesca in Mauritania alle navi, ai comandanti ed eventualmente agli armatori responsabili delle infrazioni.

CAPO XIII

AMMENDE

L'importo dell'ammenda inflitta alle navi comunitarie è determinato in conformità della normativa mauritana all'interno di una forcella che comprende un minimo e un massimo previsti da detta normativa. Esso è stabilito secondo la procedura di cui al capo VI, punto 3, dell'allegato II. L'importo dell'ammenda applicata è convertito in euro dalla Sorveglianza al tasso applicato dalla Banca centrale di Mauritania al momento dell'infrazione; detti due importi sono comunicati contemporaneamente all'armatore e alla Commissione, tramite la Delegazione.

La normativa della Mauritania e le successive modifiche della medesima sono comunicate alla parte comunitaria.

CAPO XIV

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE NAVI ADIBITE ALLA CATTURA DI SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE**(TONNIERE E PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE)**

1. Salvo per il primo e per l'ultimo anno di applicazione del presente protocollo, le licenze delle tonniere con reti a circuizione, delle tonniere con lenze e canne e dei pescherecci con palangari di superficie sono rilasciate per periodi coincidenti con l'anno civile.

La licenza originale deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave e presentata su richiesta delle autorità mauritane incaricate della sorveglianza. La Comunità europea elabora e mantiene aggiornato un elenco provvisorio delle navi per le quali è richiesta una licenza di pesca in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Detto elenco provvisorio è notificato alle autorità della Mauritania subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento. Al ricevimento dell'elenco provvisorio e della notifica del pagamento dell'anticipo, inviata dalla Commissione europea alle autorità mauritane, la nave è iscritta dall'autorità mauritana competente in un elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alle autorità incaricate del controllo della pesca. In questo caso è inviata all'armatore una copia conforme di tale elenco, che sarà conservata a bordo al posto della licenza di pesca fino al rilascio di quest'ultima.

Su presentazione delle prove di pagamento dell'anticipo il Ministero rilascia la licenza e iscrive la nave in questione nell'elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alla Sorveglianza e alla Commissione, tramite la Delegazione.

2. Prima di ricevere la licenza, la nave si sottopone alle ispezioni previste dalla normativa vigente. Dette ispezioni possono avere luogo in un porto straniero stabilito di comune accordo. Le spese di ispezione sono a carico dell'armatore.
3. La licenza è rilasciata previo pagamento, mediante trasferimento bancario su uno dei conti all'estero della Banca centrale di Mauritania intestato al Tesoro della Mauritania, di un importo forfettario corrispondente all'anticipo indicato nelle schede tecniche del protocollo. Detto importo forfettario è stabilito proporzionalmente al periodo di validità della licenza per il primo e l'ultimo anno dell'accordo ⁽¹⁾.
4. Ogni nave deve tenere un giornale di bordo, secondo il modello ICCAT riportato nell'appendice 4 al presente allegato, per ciascun periodo di pesca trascorso nelle acque della Mauritania. Il giornale di bordo deve essere compilato anche nel caso in cui non vengano effettuate catture.

Per i periodi trascorsi fuori delle acque della Mauritania il giornale di bordo dovrà recare la dicitura «Fuori ZEE Mauritania».

Il giornale di bordo è trasmesso al Ministero e alle autorità nazionali dello Stato membro entro 15 giorni lavorativi dall'arrivo della nave nel porto di sbarco.

In caso di inosservanza delle suddette disposizioni, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa della Mauritania, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino a che gli obblighi imposti all'armatore risultino adempiuti.

⁽¹⁾ Le due parti concordano l'ammontare dell'imposta parafiscale applicabile alle tonniere con reti a circuizione.

5. Fatte salve eventuali verifiche che la Mauritania intendesse effettuare, entro il 15 giugno di ogni anno la Commissione, tramite la Delegazione, presenta al Ministero il computo dei canoni dovuti per la precedente campagna annuale, effettuato sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografía), l'INIAP (Instituto Nacional de Investigaçao Agraria e das Pescas) e l'IMROP (Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches).
6. Per l'ultimo anno di applicazione dell'accordo il computo dei canoni dovuti per la campagna precedente è notificato entro quattro mesi dalla scadenza dell'accordo.
7. Il computo definitivo è trasmesso agli armatori interessati, che dispongono di 30 giorni, calcolati a decorrere dalla notifica dell'approvazione degli importi da parte del Ministero, per assolvere i loro obblighi finanziari presso le rispettive autorità competenti. Il pagamento, da effettuare in euro a favore del Tesoro della Mauritania su uno dei conti indicati al capo IV, è effettuato entro un mese e mezzo dalla suddetta notifica.

Se tuttavia il computo definitivo risulta inferiore all'importo dell'anticipo di cui al punto 4, l'importo residuo corrispondente non viene rimborsato all'armatore.

8. In deroga alle disposizioni del capo I dell'allegato II, le navi sono tenute, nelle tre ore precedenti ogni entrata e uscita dalla zona, a comunicare direttamente alle autorità mauritane, di preferenza per fax o altrimenti via radio, la loro posizione e le catture detenute a bordo.

Il numero di fax e la frequenza radio sono comunicati dalla Sorveglianza.

Le autorità della Mauritania e gli armatori conservano copia dei messaggi fax o delle registrazioni radio finché entrambe le parti abbiano approvato il computo definitivo dei canoni di cui al punto 5.

9. Su richiesta delle autorità mauritane e di concerto con gli armatori interessati, le tonniere con reti a circuizione imbarcano a bordo un osservatore scientifico per nave durante un periodo convenuto.

CAPO XV

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE NAVI PER LA PESCA PELAGICA

1. La licenza originale deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave e presentata su richiesta delle competenti autorità mauritane. Se, per motivi pratici, la licenza originale non ha potuto essere inoltrata alla nave subito dopo il rilascio da parte del Ministero, è ammessa la detenzione a bordo di una copia o di un facsimile per un periodo massimo di dieci giorni.
2. Le ispezioni tecniche delle navi potranno essere effettuate in Europa. In tal caso l'armatore si fa carico delle spese di viaggio e soggiorno per due persone designate dal Ministero a svolgere l'ispezione.
3. Gli importi delle licenze comprendono tutti i diritti e le tasse applicabili, ad eccezione dell'imposta parafiscale, delle tasse portuali e degli oneri per prestazioni di servizi.

Per ogni tonnellata catturata eccedente il quantitativo di riferimento assegnato a ciascun peschereccio pelagico congelatore della categoria 9 gli armatori versano un importo di 15 EUR al Tesoro pubblico mauritano. Il computo delle catture è stabilito di comune accordo entro un termine concordato dalle parti.

Il principio del massimale di cattura non si applica alle navi per la pesca pelagica fresca della categoria 11.

I canoni e gli eventuali supplementi sono versati al Tesoro della Mauritania su uno dei conti all'estero della Banca centrale di Mauritania.

4. Le navi per la pesca pelagica che intendono entrare o uscire dalle zone di pesca della Mauritania comunicano la loro intenzione alla Sorveglianza. Detta comunicazione è effettuata con un anticipo di 12 ore per le entrate e di 36 ore per le uscite. Nel notificare l'uscita, ogni nave comunica altresì i quantitativi e le specie delle catture detenute a bordo.
5. Gli armatori provvedono, a loro spese, all'imbarco e allo sbarco dei marinai e degli osservatori scientifici mauritani.
6. Alle navi per la pesca pelagica della categoria 11 si applicano le seguenti disposizioni in materia di imbarco di marinai:
 - nei primi sei mesi d'attività nelle zone di pesca della Mauritania, le navi sono dispensate dall'obbligo di imbarcare marinai mauritani,
 - nei sei mesi successivi esse imbarcano il 50 % dei marinai previsti al capo VIII, paragrafo 1.

Trascorsi i primi due semestri, alle navi della categoria 11 si applicano le disposizioni di cui al capo VIII, paragrafo 1.

Appendice 1

Accordo di pesca Mauritania — Comunità Europea
Domanda di licenza di pesca

I — RICHIEDENTE

1. Nome dell'armatore:
2. Nome dell'associazione o del rappresentante dell'armatore:
3. Indirizzo dell'associazione o del rappresentante dell'armatore:
4. Telefono: Fax: Telex:
5. Nome del comandante: Nazionalità:

II — ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE

1. Nome della nave:
2. Stato di bandiera:
3. Numero di immatricolazione esterno:
4. Porto di immatricolazione:
5. Anno e luogo di costruzione:
6. Indicativo di chiamata: Frequenza di chiamata:
7. Materiale di costruzione dello scafo: Acciaio Legno Poliestere Altro

III — CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE E ARMAMENTO

1. Lunghezza fuori tutto: Larghezza:
2. Stazza (GT):
3. Potenza del motore principale in CV: Marca: Tipo:
4. Tipo di nave: Categoria di pesca:
5. Attrezzi da pesca:
6. Numero totale dei membri d'equipaggio:
7. Sistema di conservazione a bordo: Fresco Refrigerazione Misto Congelamento
8. Capacità di congelamento (t/24 ore) :
9. Capacità delle stive: Number:

Fatto a, il

Firma del richiedente:

ALLEGATO II

Cooperazione in materia di controllo delle attività di pesca delle navi comunitarie nelle zone di pesca della Repubblica islamica di Mauritania

CAPO I

ENTRATE E USCITE DALLA ZONA DI PESCA DELLA MAURITANIA

1. Ad eccezione delle tonniere, dei pescherecci con palangari di superficie e delle navi per la pesca pelagica (cui si applicano i termini previsti dalle disposizioni dei capi XIV e XV dell'allegato I), le navi comunitarie operanti nell'ambito del presente accordo sono tenute a comunicare le seguenti informazioni:

a) Entrate:

le entrate devono essere comunicate con almeno 36 ore di anticipo unitamente alle seguenti informazioni:

- posizione della nave al momento della comunicazione,
- giorno, data e ora approssimativa di entrata nella ZEE mauritana,
- per le navi che hanno precedentemente indicato di essere in possesso di una licenza di pesca per un'altra zona di pesca della sottoregione, le catture di ogni specie presenti a bordo al momento della comunicazione. In tal caso la Sorveglianza dovrà avere accesso al giornale di pesca relativo a quest'altra zona e la durata dell'eventuale controllo non potrà essere superiore a quanto previsto al punto 4 del presente capo.

b) Uscite:

le uscite devono essere comunicate con almeno 48 ore di anticipo unitamente alle seguenti informazioni:

- posizione della nave al momento della comunicazione,
- giorno, data e ora di uscita dalla ZEE mauritana,
- catture di ogni specie presenti a bordo al momento della comunicazione.

2. Gli armatori comunicano alla Sorveglianza le entrate e le uscite delle loro navi dalla ZEE mauritana via fax, e-mail o per posta ai numeri di fax e all'indirizzo riportati nell'appendice 1 del presente allegato.

Eventuali modifiche dei numeri o dell'indirizzo sono comunicati alla Commissione, tramite la Delegazione, con 15 giorni di anticipo.

3. Durante la loro permanenza nella ZEE mauritana le navi comunitarie devono essere permanentemente sintonizzate sulle frequenze internazionali di chiamata (Canale VHF 16 o HF 2182).

4. Al ricevimento dei messaggi di uscita dalla zona di pesca, le autorità mauritane si riservano il diritto di procedere, prima dell'uscita delle navi, a un controllo per campionamento nella rada del porto di Nouadhibou o di Nouakchott.

La durata delle operazioni di controllo non deve superare tre ore.

5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti punti da 1 a 3 comporta le seguenti sanzioni:

a) la prima volta:

- se possibile, la nave viene fatta cambiare di rotta,
- il carico viene sbarcato e confiscato dal Tesoro,
- alla nave è inflitta un'ammenda pari all'importo minimo della forcilla prevista dalla normativa mauritana,

b) la seconda volta:

- se possibile, la nave viene fatta cambiare di rotta,
- il carico viene sbarcato e confiscato dal Tesoro,

- alla nave è inflitta un'ammenda pari all'importo massimo della forcella prevista dalla normativa mauritana,
- la licenza viene annullata per il restante periodo di validità,

c) la terza volta:

- se possibile, la nave viene fatta cambiare di rotta,
- il carico viene sbarcato e confiscato dal Tesoro,
- la licenza è ritirata definitivamente,
- al comandante e alla nave è interdetta qualsiasi attività in Mauritania.

6. In caso di fuga della nave contravventrice, il Ministero informa la Commissione e lo Stato membro di bandiera ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste al punto 5.

CAPO II

PASSAGGIO INOFFENSIVO

Le navi comunitarie che esercitano il diritto di passaggio inoffensivo e di navigazione nelle zone di pesca della Mauritania, conformemente alle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e delle legislazioni nazionali e internazionali in materia, devono tenere correttamente fissati a bordo tutti i loro attrezzi di pesca, in modo tale che essi non siano immediatamente utilizzabili.

CAPO III

TRASBORDI

1. I trasbordi delle catture delle navi comunitarie vengono esclusivamente effettuati nella rada dei porti mauritani e nelle zone previste nell'appendice 5 del presente allegato.
2. Le navi comunitarie che desiderano effettuare un trasbordo delle catture sono soggette alla procedura prevista ai successivi punti 3 e 4.
3. Gli armatori di tali navi comunicano alla Sorveglianza, con almeno 36 ore di anticipo e utilizzando i mezzi di comunicazione previsti al capo I, punto 2, del presente allegato, le seguenti informazioni:
 - il nome delle navi da pesca che effettuano il trasbordo,
 - il nome del cargo vettore,
 - il quantitativo di ogni specie da trasbordare,
 - il giorno, la data e l'ora del trasbordo.

La risposta della Sorveglianza è trasmessa entro un termine massimo di 24 ore.

4. Il trasbordo è considerato come un'uscita dalle zone di pesca della Mauritania. Le navi devono pertanto consegnare alla Sorveglianza gli originali dei giornali di pesca e dell'allegato al giornale di pesca e comunicare la propria intenzione di continuare le attività di pesca oppure di uscire dalla zona di pesca della Mauritania.
5. Nella ZEE mauritana è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non prevista ai precedenti punti da 1 a 4. Chiunque contravvenga a questa disposizione è passibile delle sanzioni previste dalla normativa mauritana in vigore.
6. La parte mauritana si riserva il diritto di negare l'autorizzazione al trasbordo qualora la nave da trasporto abbia esercitato attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate all'interno o all'esterno della ZEE mauritana.

CAPO IV

ISPEZIONE E CONTROLLO

1. I comandanti delle navi comunitarie permettono ed agevolano la salita a bordo e l'espletamento dei compiti di qualsiasi funzionario della Mauritania incaricato di ispezionare e controllare le attività di pesca.

La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciato un attestato al comandante della nave.

2. La parte comunitaria si impegna a mantenere il programma specifico di controllo nei porti comunitari. Tale programma è comunicato al Ministero, che si riserva il diritto di chiedere di assistere ai controlli secondo le disposizioni del capo V. Rapporti sintetici sui controlli effettuati sono regolarmente trasmessi al Ministero.

CAPO V

SISTEMA DI OSSERVAZIONE CONGIUNTA DEI CONTROLLI A TERRA

Le due parti decidono di istituire un sistema di osservazione congiunta dei controlli a terra volto a migliorarne l'efficacia. A tal fine esse designano rappresentanti che assistono alle operazioni di controllo e alle ispezioni effettuate dai rispettivi servizi di controllo nazionali e che possono formulare osservazioni sull'attuazione del presente accordo.

Detti rappresentanti devono possedere:

- una qualificazione professionale,
- un'esperienza adeguata in materia di pesca, e
- una conoscenza approfondita delle disposizioni dell'accordo e del presente protocollo.

Le ispezioni cui assistono tali rappresentanti vengono effettuate dai servizi nazionali di controllo; i rappresentanti non possono esercitare di propria iniziativa i poteri d'ispezione conferiti ai funzionari nazionali.

I rappresentanti che accompagnano i funzionari nazionali hanno accesso alle navi, ai locali e ai documenti oggetto dell'ispezione da parte di detti funzionari, al fine di raccogliere dati di carattere non nominativo, necessari all'adempimento delle loro mansioni.

I rappresentanti accompagnano i servizi nazionali di controllo durante le ispezioni nei porti, a bordo delle navi attraccate al molo, nei centri pubblici di vendita all'asta, nei magazzini dei grossisti, nei depositi frigoriferi e in altri locali utilizzati per lo sbarco e il magazzinaggio del pesce anteriormente alla prima vendita sul territorio di prima immissione in commercio.

Essi elaborano, ogni quattro mesi, un rapporto sui controlli cui hanno assistito e lo inviano alle autorità competenti. Dette autorità trasmettono copia del rapporto all'altra parte contraente.

1. Applicazione

L'autorità di controllo di una parte contraente comunica per iscritto all'altra parte contraente, caso per caso e con un preavviso di dieci giorni, le missioni d'ispezione che ha deciso di effettuare nel proprio porto.

L'altra parte contraente comunica, con un preavviso di cinque giorni, la propria intenzione di inviare un rappresentante.

La durata della missione del rappresentante non deve superare i quindici giorni.

2. Riservatezza

Il rappresentante che presenzia alle operazioni di controllo congiunto rispetta i beni e le attrezzature che si trovano a bordo delle navi e qualsiasi altro impianto, nonché la riservatezza di tutti i documenti ai quali ha accesso.

Il rappresentante comunica i risultati dei suoi lavori solamente alle proprie autorità competenti.

3. Localizzazione

Il presente programma si applica ai porti comunitari di sbarco e ai porti mauritani.

4. Finanziamento

Ciascuna parte contraente si fa carico di tutte le spese per il proprio rappresentante incaricato di presenziare alle operazioni di controllo congiunte, comprese le spese di viaggio e di soggiorno.

CAPO VI

PROCEDURA IN CASO DI FERMO E DI APPLICAZIONE DI SANZIONI

1. Trasmissione delle informazioni

La Sorveglianza informa la Delegazione, quanto prima possibile e comunque non oltre 48 ore lavorative, di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave comunitaria nelle zone di pesca della Mauritania e, in caso di fermo, trasmette una breve relazione sulle circostanze e sui motivi all'origine del medesimo.

2. Verbale di fermo

Il verbale di fermo è redatto dalla Sorveglianza sulla base delle infrazioni eventualmente constatate e registrate nel rapporto di ispezione stilato a seguito del controllo della nave. Il rapporto di ispezione deve essere firmato dal comandante della nave, che può annotarvi le proprie riserve.

Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell'infrazione che gli viene contestata.

Su richiesta della Sorveglianza, il comandante deve condurre la propria nave nel porto di Nouadhibou. Diversamente, una volta cessata l'infrazione, la nave prosegue l'attività di pesca. L'armatore si mette immediatamente in contatto con il Ministero per pervenire a una soluzione. Se la questione non viene risolta entro 72 ore, l'armatore dovrà costituire una cauzione bancaria a copertura dell'eventuale ammenda.

Se condotta nel porto di Nouadhibou, la nave vi sarà trattenuta fino all'espletamento delle formalità amministrative normalmente previste in caso di fermo.

3. Risoluzione del fermo

- 3.1. Conformemente al presente protocollo e alla normativa mauritana, le infrazioni possono essere definite mediante procedura transattiva oppure in via giudiziaria.
- 3.2. In caso di procedura transattiva l'importo dell'ammenda applicata è determinato all'interno di una forcella che comprende un minimo o un massimo previsti dalla legislazione mauritana.
- 3.3. Qualora la controversia non abbia potuto essere definita mediante procedura transattiva e venga quindi portata davanti a un organo giudiziario, l'armatore deposita presso una banca designata dal Ministero una cauzione bancaria in euro pari al controvalore del massimale previsto all'interno della forcella definita dalla normativa mauritana.
- 3.4. La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione della procedura giudiziaria. Essa è svincolata dal Ministero non appena la controversia si risolve senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un'ammenda inferiore alla cauzione depositata, l'importo rimanente è sbloccato dal Ministero.
- 3.5. Il fermo della nave è revocato e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

— dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure

— dopo che la cauzione bancaria di cui al precedente punto 3.3 sia stata depositata e accettata dal Ministero, in attesa dell'espletamento della procedura giudiziaria.

4. Seguito dato alle procedure di fermo

Tutte le informazioni relative alle infrazioni commesse dalle navi della Comunità sono regolarmente comunicate alla Commissione tramite la Delegazione.

CAPO VII

SORVEGLIANZA DEI PESCHERECCI VIA SATELLITE

1. Tutti i pescherecci operanti nell'ambito del presente accordo sono sottoposti a sorveglianza satellitare durante la loro permanenza nella ZEE mauritana.
2. Ai fini della sorveglianza satellitare le coordinate (latitudine e longitudine) della ZEE mauritana sono indicate nell'appendice 4.
3. Le parti procedono a uno scambio di informazioni in merito agli indirizzi X.25 e alle specifiche utilizzate nelle comunicazioni elettroniche tra i rispettivi centri di controllo conformemente a quanto stabilito ai punti 5 e 7. Queste informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono e di fax e gli indirizzi elettronici (Internet o https) che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i centri di controllo. Le informazioni relative al centro di controllo mauritano sono riportate nell'appendice 1 del presente allegato.
4. La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 m e con un margine di affidabilità del 99 %.
5. Ogniquale volta una nave operante nell'ambito dell'accordo e soggetta a sorveglianza satellitare ai sensi della normativa comunitaria entra nella ZEE mauritana, il centro di controllo dello Stato di bandiera invia immediatamente i successivi rapporti di posizione alla Sorveglianza (FMC), ad intervalli massimi di un'ora (identificazione della nave, latitudine, longitudine, rotta e velocità). Questi messaggi sono identificati come rapporti di posizione.
6. I messaggi di cui al punto 5 sono trasmessi per via elettronica nel formato X.25 o con qualsiasi altro protocollo di sicurezza. Tali messaggi sono comunicati in tempo reale secondo il formato della tabella allegata nell'appendice 3.
7. In caso di guasto tecnico o di guasto del sistema di controllo permanente via satellite installato a bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette in tempo utile, via fax, le informazioni di cui al punto 5 al centro di controllo dello Stato di bandiera e all'FMC mauritano. In tal caso è necessario inviare un rapporto di posizione globale ogni quattro ore. Detto rapporto di posizione globale comprende i rapporti di posizione registrati dal comandante della nave su base oraria secondo le modalità di cui al punto 5. A titolo precauzionale si raccomanda agli armatori di tenere a bordo una seconda balise di segnalazione.

Il centro di controllo dello Stato di bandiera trasmette senza indugio tali messaggi all'FMC mauritano. L'attrezzatura difettosa deve essere riparata o sostituita entro un termine massimo di cinque giorni. Trascorso tale termine, la nave in questione deve uscire dalla ZEE mauritana o rientrare in uno dei porti della Mauritania.

In caso di problema tecnico grave che richieda un termine supplementare potrà essere concessa, su richiesta del comandante, una deroga massima di 15 giorni. In tal caso restano applicabili le disposizioni di cui al punto 7 e tutte le navi, ad eccezione delle tonniere, dovranno rientrare in porto per consentire l'imbarco di un osservatore scientifico mauritano.
8. I centri di controllo degli Stati di bandiera sorvegliano i movimenti delle loro navi nella ZEE mauritana ad intervalli di un'ora. Se il controllo delle navi non avviene secondo le modalità previste, l'FMC mauritano ne viene immediatamente informato e si applica la procedura prevista al punto 7.
9. Se l'FMC mauritano constata che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 5, la Commissione ne viene immediatamente informata tramite la Delegazione.
10. I dati di controllo comunicati all'altra parte secondo le presenti disposizioni sono destinati esclusivamente al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità mauritane, della flotta comunitaria operante nell'ambito del presente accordo. In nessun caso tali dati possono essere comunicati a terzi.
11. I componenti hardware e software del sistema di controllo via satellite devono essere affidabili e tali da escludere qualsiasi rischio di falsificazione delle posizioni o di manomissione.

Il sistema deve essere interamente automatico e pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali e climatiche. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare il sistema di controllo satellitare o interferire con esso.

I comandanti delle navi provvedono affinché:

- i dati non siano modificati,
 - l'antenna o le antenne collegate al dispositivo di localizzazione satellitare non siano ostruite,
 - l'alimentazione elettrica del dispositivo di localizzazione satellitare non sia interrotta,
 - il dispositivo di localizzazione satellitare non venga smontato.
12. Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, le informazioni sull'attrezzatura utilizzata per il controllo via satellite, per verificare che le varie attrezzature siano pienamente compatibili con le esigenze dell'altra parte ai fini delle presenti disposizioni.
13. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo.
14. In caso di dubbio su una determinata nave, l'FMC mauritano trasmette una domanda all'FMC dello Stato membro di bandiera, il quale comunica senza indugio le posizioni geografiche (*polling*) della nave durante il periodo indicato nella domanda.
15. Le due parti, nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo, si impegnano a trovare le soluzioni più adeguate al fine di:
- a) risolvere, entro la fine del 2006, tutti i problemi tecnici che potrebbero pregiudicare l'efficacia del sistema VMS nelle zone di pesca mauritane;
 - b) esaminare congiuntamente i mezzi e le modalità per rafforzare la cooperazione, al fine di migliorare l'attuazione delle disposizioni in materia di VMS e in particolare di agevolare la trasmissione simultanea dei dati da parte delle navi comunitarie agli FMC dello Stato membro di bandiera e della Sorveglianza.

CAPO VIII

OSSERVATORI SCIENTIFICI MAURITANI A BORDO DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ

È introdotto un sistema di osservazione a bordo delle navi della Comunità.

1. Le navi comunitarie in possesso di una licenza per le zone di pesca della Mauritania imbarcano a bordo un osservatore scientifico mauritano; la presente disposizione non si applica alle tonniere con reti a circuizione, per le quali l'imbarco è effettuato su richiesta del Ministero. In ogni caso non può essere imbarcato più di un osservatore scientifico alla volta e per singola nave.

Il Ministero, tramite la Delegazione, comunica alla Commissione l'elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore scientifico; tale comunicazione è effettuata con frequenza trimestrale e prima del rilascio delle licenze.

2. L'osservatore scientifico resta a bordo di una nave per la durata di una bordata. Su richiesta esplicita del Ministero la sua permanenza a bordo può essere ripartita su più bordate, in funzione della durata media delle bordate previste per una determinata nave. La richiesta è formulata dal Ministero al momento della comunicazione del nome dell'osservatore scientifico designato per salire a bordo della nave in questione.

Analogamente, qualora la bordata si concluda prima del previsto, l'osservatore scientifico può rimanere sulla nave per una nuova bordata.

3. Il Ministero trasmette alla Commissione, tramite la Delegazione, i nomi degli osservatori scientifici designati, unitamente ai documenti richiesti, almeno sette giorni lavorativi prima della data prevista per il loro imbarco.
4. Tutte le spese relative alle attività degli osservatori scientifici, compresi stipendi, emolumenti e indennità, sono a carico del Ministero. In caso di imbarco o di sbarco dell'osservatore scientifico in un porto straniero, le spese di viaggio e le indennità giornaliere sono a carico dell'armatore, sino all'arrivo dell'osservatore a bordo della nave o in un porto mauritano.

5. I comandanti delle navi designate per accogliere a bordo un osservatore scientifico adottano tutte le disposizioni per l'imbarco e lo sbarco del medesimo.

All'osservatore scientifico sono riservate condizioni di soggiorno a bordo identiche a quelle degli ufficiali della nave.

L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, ossia il giornale di pesca, l'allegato al giornale di pesca e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria per lo svolgimento dei propri compiti di osservazione.

6. L'imbarco e lo sbarco dell'osservatore scientifico sono di norma effettuati nei porti mauritani all'inizio della prima bordata successiva alla notifica dell'elenco delle navi designate, che va trasmesso 20 giorni prima dell'inizio della bordata.

Entro 15 giorni dalla notifica dell'elenco gli armatori comunicano al Ministero, utilizzando i mezzi di comunicazione di cui al capo I del presente allegato, le date e i porti previsti per l'imbarco dell'osservatore scientifico.

7. L'osservatore scientifico deve presentarsi al comandante della nave designata alla vigilia della data stabilita per l'imbarco. Nel caso in cui l'osservatore scientifico non si presenti, il comandante della nave ne informa la Sorveglianza che provvede entro due ore alla sua sostituzione. In caso contrario la nave può lasciare il porto munita di un certificato di assenza dell'osservatore scientifico. Tuttavia è lasciata al Ministero la facoltà di far imbarcare un nuovo osservatore scientifico a proprie spese, senza perturbare l'attività di pesca della nave.

8. Il mancato rispetto, da parte dell'armatore, di uno degli obblighi suddetti riguardanti l'osservatore scientifico comporta la sospensione automatica della licenza di pesca fino a che tali obblighi risultino adempiuti.

9. L'osservatore scientifico deve possedere:

- una qualificazione professionale,
- un'esperienza adeguata in materia di pesca, e
- una conoscenza approfondita delle disposizioni del presente protocollo e della normativa mauritana in vigore.

10. L'osservatore scientifico vigila sul rispetto delle disposizioni del presente protocollo da parte delle navi della Comunità che operano nella zona di pesca della Mauritania.

Egli redige un rapporto in materia e in particolare:

- osserva le attività di pesca delle navi,
- rileva la posizione delle navi impegnate in attività di pesca,
- procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici,
- prende nota degli attrezzi da pesca e delle dimensioni di maglia delle reti utilizzate.

11. I compiti degli osservatori si limitano alle attività di pesca e alle attività connesse disciplinate dal presente protocollo.

12. L'osservatore scientifico:

- prende tutte le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca,
- utilizza strumenti e procedure di misurazione riconosciuti per la misurazione delle dimensioni di maglia delle reti utilizzate nell'ambito del presente accordo,
- rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo nonché la riservatezza di tutti i documenti appartenenti alla nave.

13. Al termine del periodo di osservazione e prima di lasciare la nave l'osservatore scientifico redige un rapporto secondo il modello che figura nell'appendice 2 del presente allegato. L'osservatore firma tale rapporto in presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell'osservatore scientifico.

Ogni mese il Ministero trasmette alla Commissione, tramite la Delegazione, i rapporti del mese precedente per informazione.

CAPO IX

RIGETTI IN MARE

Le due parti esaminano il problema dei rigetti in mare da parte delle navi da pesca e studiano le modalità e le possibilità di valorizzazione degli stessi.

CAPO X

LOTTA ALLA PESCA ILLEGALE

Le due parti hanno stabilito di procedere a regolari scambi di informazioni sulle attività alieutiche praticate nelle zone di pesca della Mauritania, allo scopo di prevenire e combattere le attività di pesca illegali pregiudizievoli per la politica di gestione delle risorse.

Oltre alle misure applicate ai sensi delle rispettive normative, le parti si consultano su eventuali ulteriori iniziative da adottare separatamente o congiuntamente.

A tal fine esse rafforzano la cooperazione, in particolare in materia di lotta alle attività di pesca illegali.

*Appendice 1***Accordo di pesca Mauritania-Comunità europea — Coordinate dell'autorità di sorveglianza**

Delegazione per la Sorveglianza della Pesca marittima (DSPCM)

Indirizzo: Boîte Postale (BP) 260 Nouadhibou
Mauritania
Telefono: (222) 574 57 01
Fax: (222) 574 63 12
E-mail: dspcm@toptechnology.mr

Coordinate del Centro di controllo della pesca (FMC) della Mauritania

Nome dell'FMC: DSPCM SSN
Tel. VMS: (222) 574 67 43/574 56 26
Fax SSN: (222) 574 67 43
E-mail SSN: dspcm@toptechnology.mr
Indirizzo X25: 20803403006315

Appendice 2

Rapporto dell'osservatore scientifico

Nome dell'osservatore:.....

Nave: Nazionalità:
 Numero e porto di immatricolazione:
 Estremi di identificazione:, stazza: GT, potenza: CV
 Licenza: n.: Tipo:
 Nome del comandante: Nazionalità:.....

Imbarco dell'osservatore: Data:, Porto:
 Sbarco dell'osservatore: Data:, Porto:

Tecnica di pesca autorizzata:
 Attrezzi autorizzati:
 Dimensioni delle maglie e/o degli attrezzi:
 Zone di pesca frequentate:
 Distanza dalla costa:
 Numero di marinai mauritani imbarcati:
 Dichiarazione di entrata .../.../... e di uscita .../.../... dalla zona di pesca

Stima dell'osservatore						
Produzione globale (kg):, dichiarata sul giornale di pesca/giornale di bordo:						
Catture accessorie: specie, percentuale stimata: %						
Rigetti: specie:, quantità (kg):						
Specie detenute a bordo						
Quantità (kg)						
Specie detenute a bordo						
Quantità (kg)						

Constatazioni dell'osservatore:		
Natura della constatazione	Data	Posizione

Osservazioni dell'osservatore (generali):

.....

.....

Fatto a, addi

Firma dell'osservatore:

Osservazioni del comandante:

.....

.....

Copia del rapporto ricevuta il: Firma del comandante:

Rapporto trasmesso a:

Qualifica:

Appendice 3

Comunicazione dei messaggi VMS in Mauritania

Rapporto di posizione

Dato	Codice	Obbligatorio/ facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema — indica l'inizio della registrazione
Destinatario	AD	O	Dato relativo al messaggio — destinatario. Codice ISO Alpha 3 del paese
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio — mittente. Codice ISO Alpha 3 del paese
Stato di bandiera	FS	F	
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio — tipo di messaggio «POS»
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo alla nave — indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno della parte contraente	IR	O	Dato relativo alla nave — numero individuale della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	XR	O	Dato relativo alla nave — numero riportato sulla fiancata della nave
Latitudine	LA	O	Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi, primi e secondi GGMMSS.m N/S (WGS-84)
Longitudine	LO	O	Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi, primi e secondi GGMMSS.m E/O (WGS-84)
Rotta	CO	O	Rotta della nave su scala di 360°
Velocità	SP	O	Velocità della nave in decimi di nodi
Data	DA	O	Dato relativo alla posizione della nave — data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione della nave — ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema — indica la fine della registrazione

Serie di caratteri: ISO 8859.1

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

- una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l'inizio della trasmissione,
- un'unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato.

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio e la fine della registrazione.

Appendice 4

Limiti della zee della Mauritania

Coordinate della ZEE/Protocollo

VMS UE

1 Confine meridionale	Lat. 16° 04' 00" N	Long. 19° 58' 00" O
2 Coordinate	Lat. 16° 30' 00" N	Long. 19° 54' 00" O
3 Coordinate	Lat. 17° 00' 00" N	Long. 19° 47' 00" O
4 Coordinate	Lat. 17° 30' 00" N	Long. 19° 33' 00" O
5 Coordinate	Lat. 18° 00' 00" N	Long. 19° 29' 00" O
6 Coordinate	Lat. 18° 30' 00" N	Long. 19° 28' 00" O
7 Coordinate	Lat. 19° 00' 00" N	Long. 19° 43' 00" O
8 Coordinate	Lat. 19° 23' 00" N	Long. 20° 01' 00" O
9 Coordinate	Lat. 19° 30' 00" N	Long. 20° 04' 00" O
10 Coordinate	Lat. 20° 00' 00" N	Long. 20° 14' 30" O
11 Coordinate	Lat. 20° 30' 00" N	Long. 20° 25' 30" O
12 Confine settentrionale	Lat. 20° 46' 00" N	Long. 20° 04' 32" O

Appendice 5

Coordinate della zona autorizzata per il trasbordo nella rada del porto di Nouadhibou

(BUOY 2 = N 20° 43' 6" O 17° 01' 8")

1	Coordinate	Lat. 20° 43' 6" N	Long. 17° 01' 4" O
2	Coordinate	Lat. 20° 43' 6" N	Long. 16° 58' 5" O
3	Coordinate	Lat. 20° 46' 6" N	Long. 16° 58' 5" O
4	Coordinate	Lat. 20° 46' 7" N	Long. 17° 00' 4" O
5	Coordinate	Lat. 20° 45' 3" N	Long. 17° 00' 4" O
6	Coordinate	Lat. 20° 45' 3" N	Long. 17° 01' 5" O

Coordinate della zona autorizzata per il trasbordo nella rada del porto di Nouakchott

1	Coordinate	Lat. 18° 01' 5" N	Long. 16° 07' O
2	Coordinate	Lat. 18° 01' 5" N	Long. 16° 03' 8" O
3	Coordinate	Lat. 17° 59' N	Long. 16° 07' O
4	Coordinate	Lat. 17° 59' N	Long. 16° 03' 8" O

ALLEGATO III

SFORZO DI PESCA GLOBALE (2005)

Categoria	Tipo di nave	Sforzo totale			
		Numero di navi	GT	Kw	Numero di giorni di pesca
Categoria 1: Crostacei, escluse aragoste	Pescherecci congelatori	64	17 124	35 601	
	Pescherecci refrigeratori (con uso di ghiaccio)	2	314	442	
	Totale parziale	66	17 437	36 043	
Categoria 2: Pescherecci da traino e pescherecci con palangari di fondo — pesca del nasello	Pescherecci refrigeratori	23	6 421	12 143	
Categoria 3: Specie demersali diverse dal nasello catturate con attrezzi diversi dalle reti da traino	Pescherecci refrigeratori	23	3 083	6 375	
Categoria 4: Pescherecci da traino per la pesca di specie demersali diverse dal nasello	Pescherecci congelatori	9	2 470	4 946	
Categoria 5: Pescherecci per cefalopodi	Pescherecci congelatori	150	50 798	97 870	
	Pescherecci refrigeratori	88	20 081	26 699	
	Totale parziale	238	70 879	124 569	
Categoria 6: Aragoste	Pescherecci congelatori	0	0	0	
	Pescherecci refrigeratori	0	0	0	
Categorie 7-8: Tonnriere con reti a circuizione — tonniere con lenze e canna, pescherecci con palangari	Pescherecci congelatori	54	36 029	57 513	
Categoria 9: Specie pelagiche	Pescherecci congelatori	66	392 993	231 259	
	Pescherecci refrigeratori	0	0	0	
Categoria 10: Granchi	Pescherecci congelatori	4	839	1 236	
	Pescherecci refrigeratori				
Categoria 11: Piccoli pelagici freschi					
	Pescherecci refrigeratori	0	0	0	
Totale		483	530 151	474 085	

Il numero di giorni di pesca per le tonniere non è suddiviso per categoria.

NB: lo sforzo di pesca nazionale globale non tiene conto delle navi sottoposte a fermo temporaneo per un periodo prolungato.

ALLEGATO IV

Orientamenti per l'elaborazione della matrice di obiettivi e indicatori di efficienza per la definizione e l'attuazione della *Strategia di sviluppo sostenibile* del settore della pesca della Mauritania, ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque mauritane

<i>Assi strategici</i> e obiettivi	Indicatori
1. Miglioramento della governance nel settore della pesca	
1.1. Sviluppo controllato della pesca artigianale e costiera	Adozione e attuazione di un piano di sviluppo per la pesca artigianale e costiera Numero di imbarcazioni immatricolate della pesca artigianale e costiera (in valore assoluto e in percentuale) Tenuta di uno schedario della flotta nella ZEE mauritana Numero di piani di sviluppo elaborati, attuati e sottoposti a valutazione
1.2. Miglioramento delle conoscenze in campo alieutico	Numero di stock sottoposti a valutazione Numero di programmi di ricerca Numero di raccomandazioni formulate e applicate sullo stato delle principali risorse (con particolare riguardo alle misure di fermo e di conservazione per gli stock eccessivamente sfruttati) Valutazione dello sforzo di pesca annuale per le specie che formano oggetto di un piano di sviluppo Messa a punto di un sistema di gestione dello sforzo di pesca (banca dati, strumenti di controllo statistico, messa in rete dei servizi incaricati della gestione della flotta, pubblicazione di bollettini statistici, ecc.)
1.3. Ammodernamento e potenziamento della ricerca alieutica	Potenziamento delle capacità di ricerca dell'IMROP (in correlazione con l'obiettivo 1.2)
2. Accelerazione del processo di integrazione del settore della pesca nell'economia nazionale della Mauritania	
2.1. Sviluppo delle infrastrutture, con particolare riguardo a quelle portuali	Riabilitazione del porto di Nouadhibou ed estensione del porto peschereccio Riabilitazione del mercato ittico del porto di Nouakchott per lo sbarco delle catture della pesca artigianale Rimozione dei relitti nella rada di Nouadhibou
2.2. Ristrutturazione della flotta industriale mauritana	Ristrutturazione della flotta industriale mauritana (studi, piano d'azione, strumenti finanziari)
2.3. Ammodernamento e adeguamento alle norme sanitarie — flotta artigianale	Numero di piroghe di legno sostituite da piroghe realizzate con materiali idonei (in valore assoluto e in %) Numero di piroghe dotate di sistemi di refrigerazione Elaborazione e attuazione di una normativa concernente le condizioni minime di igiene e di salubrità applicabili alle piroghe e ai relativi prodotti Aumento dei punti di sbarco Imbarcazioni artigianali e per la pesca costiera adeguate alle norme sanitarie (in valore assoluto e in %)

Assi <i>strategici</i> e obiettivi	Indicatori
2.4. Miglioramento della sorveglianza marittima	<p>Creazione di un corpo operativo di controllori giurati indipendenti (numero di persone assunte e formate) e relativo stanziamento di bilancio iscritto nella legge finanziaria (entro la fine del primo biennio di validità del protocollo)</p> <p>Numero dei giorni di sorveglianza in mare</p> <p>Numero di ispezioni in porto e in mare</p> <p>Numero di ispezioni aeree</p> <p>Numero di bollettini statistici pubblicati</p> <p>Tasso di copertura radar</p> <p>Tasso di copertura VMS dell'intera flotta</p> <p>Tasso di utilizzazione del giornale di pesca elettronico (per l'intera flotta industriale e costiera)</p> <p>Attuazione di un programma di formazione sulle tecniche di sorveglianza (numero di ore di formazione, numero di tecnici formati, ecc.)</p>
2.5. Promozione dei prodotti della pesca (condizioni sanitarie e fitosanitarie dei prodotti sbarcati e trasformati)	<p>Sistema di ispezione dei prodotti della pesca adeguato e operativo</p> <p>Sensibilizzazione degli operatori alle norme igieniche (numero di formazioni organizzate e numero di persone formate)</p> <p>Laboratorio d'analisi di Nouakchott operativo</p> <p>Adeguamento del mercato ittico di Nouakchott alle norme sanitarie</p> <p>Numero di siti attrezzati per lo sbarco e la trasformazione artigianale</p> <p>Promozione di partenariati tecnici e commerciali con operatori privati stranieri</p> <p>Avvio del marchio di qualità ecologica dei prodotti mauritani</p>
3. Rafforzamento delle capacità nel settore e miglioramento della governance	
3.1. Miglioramento della sicurezza in mare, anche in relazione alle operazioni di salvataggio, segnatamente per la flotta artigianale	<p>Attuazione delle misure raccomandate in materia di sicurezza in mare e salvataggio, segnatamente per la flotta artigianale</p> <p>Adeguamento alle norme ISPS</p> <p>Elaborazione e attuazione del programma di formazione per il miglioramento della sicurezza in mare e delle operazioni di salvataggio, segnatamente per la flotta artigianale</p> <p>Revisione del Codice della Marina mercantile (decreti applicativi)</p> <p>Piano nazionale di salvataggio in mare, servizio meteo marino, Cellula Indagini-Incidenti, ecc.</p>
3.2. Miglioramento dell'efficacia dei servizi tecnici del Ministero della pesca e dell'economia marittima e dei servizi coinvolti nella gestione del settore	<p>Potenziamento delle capacità amministrative</p> <p>Elaborazione e applicazione di un programma di formazione e di riqualificazione professionale (numero di agenti formati, numero di ore di formazione, ecc.)</p> <p>Potenziamento dei meccanismi di coordinamento, concertazione e cooperazione con i partner</p> <p>Potenziamento del sistema di raccolta dati e di controllo statistico della pesca artigianale e costiera</p>
3.3. Potenziamento del sistema di gestione delle licenze e di sorveglianza delle navi	<p>Numero di ore di formazione per i tecnici</p> <p>Numero di tecnici formati</p> <p>Messa in rete dei servizi</p>

REGOLAMENTO (CE) N. 1802/2006 DELLA COMMISSIONE**del 7 dicembre 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 dicembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	73,0
	204	46,0
	999	59,5
0707 00 05	052	150,2
	204	74,2
	628	155,5
	999	126,6
0709 90 70	052	148,7
	204	58,0
	999	103,4
0805 10 20	388	46,7
	508	15,3
	528	26,3
	999	29,4
0805 20 10	052	63,5
	204	53,6
	999	58,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	68,4
	388	111,5
	999	90,0
0805 50 10	052	60,1
	388	44,4
	528	35,4
	999	46,6
0808 10 80	388	59,7
	400	97,4
	404	99,8
	720	69,7
	999	81,7
0808 20 50	052	134,0
	400	116,4
	528	106,5
	720	51,2
	999	102,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1803/2006 DELLA COMMISSIONE**del 7 dicembre 2006****recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2771/1999 e (CE) n. 1898/2005 per quanto riguarda l'entrata all'ammasso del burro di intervento posto in vendita**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽²⁾, il burro di intervento posto in vendita deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1° maggio 2006.

(2) A norma dell'articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato ⁽³⁾, il burro di intervento acquistato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e destinato alla vendita a prezzo ridotto deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1° maggio 2006.

(3) Tenuto conto della situazione sul mercato del burro e dei quantitativi di burro disponibili presso le scorte d'intervento, è opportuno che il burro entrato all'ammasso anteriormente al 1° settembre 2006 sia posto in vendita.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2771/1999 e (CE) n. 1898/2005.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999, la data «1° maggio 2006» è sostituita dalla data «1° settembre 2006».

Articolo 2

All'articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1898/2005, la data «1° maggio 2006» è sostituita dalla data «1° settembre 2006».

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/2006 (GU L 305 del 4.11.2006, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1633/2006.

REGOLAMENTO (CE) N. 1804/2006 DELLA COMMISSIONE**del 7 dicembre 2006****che fissa le misure transitorie da adottare nell'ambito dell'adesione della Bulgaria e della Romania per quanto riguarda la riserva di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1043/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 41, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi⁽¹⁾, prevede che, eccetto talune esenzioni, l'assegnazione delle restituzioni all'esportazione sulle merci sia subordinata alla produzione di un titolo di restituzione.
- (2) I titoli di restituzione sono distribuiti agli operatori in sei lotti durante il periodo di bilancio; per ogni lotto va rispettata una specifica scadenza delle domande. Se l'importo delle domande del titolo di restituzione per un singolo lotto è inferiore all'importo disponibile per tale lotto, gli operatori possono chiedere settimanalmente titoli di restituzione per eventuali importi ancora disponibili per il lotto per il quale non siano state ancora presentate domande di titoli di restituzione. I titoli di restituzione possono essere rilasciati solo a richiedenti con sede nella Comunità.
- (3) In occasione della prossima adesione della Bulgaria e della Romania, gli operatori in questi Stati, poiché si sono sovrapposti un periodo di vacanze e la moratoria sulla presentazione delle domande settimanali per i titoli di restituzione nel periodo dal 7 al 21 gennaio (al più tardi), avranno poche possibilità di chiedere titoli di restituzione utilizzabili nell'intervallo tra l'adesione e l'inizio di febbraio 2007.

(4) È perciò opportuno adottare una misura temporanea speciale che esenti tali operatori dall'obbligo di presentare titoli di restituzione nel periodo tra il 1° gennaio 2007 e il 28 febbraio 2007.

(5) È pertanto necessario derogare dall'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 per consentire agli operatori in Bulgaria e in Romania di beneficiare, nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 28 febbraio 2007, dell'esenzione prevista dall'articolo 46 di tale regolamento e purché il 1° gennaio 2007 entri in vigore l'atto di adesione.

(6) Per ragioni amministrative, le misure speciali adottate ai sensi del presente regolamento vanno applicate solo alle domande presentate durante l'esercizio di bilancio che termina il 15 ottobre 2007.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1043/2005, per l'esercizio di bilancio che termina il 15 ottobre 2007, il limite di 75 000 EUR indicato al paragrafo 2, primo comma, non si applica alle domande di operatori con sede in Bulgaria o in Romania relative a esportazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 28 febbraio 2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con riserva e alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.

Esso scade il 16 ottobre 2007.

⁽¹⁾ GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1580/2006 (GU L 291 del 21.10.2006, pag. 8).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2006.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

REGOLAMENTO (CE) N. 1805/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2006

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda triamfenicolo, il fenvalerato e il mellossicam

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

visti i pareri dell'Agenzia europea per i medicinali formulati dal comitato per le specialità medicinali per uso veterinario,

considerando quanto segue:

(1) Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità in medicinali veterinari destinati a essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

(2) La sostanza triamfenicolo è inclusa nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per la specie bovina, per muscolo, grasso, fegato, rene e latte nonché per i polli, per muscolo, pelle e grasso, fegato e rene, esclusi animali che producono uova ad uso umano. Il triamfenicolo è incluso anche nell'allegato III del regolamento in questione per la specie suina per muscolo, pelle e grasso, fegato e rene. A seguito dell'esame delle informazioni fornite dal richiedente per la determinazione dei limiti massimi di residui per il triamfenicolo nella specie suina, si considera opportuno modificare la voce del triamfenicolo nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 a tutte le specie da produzione alimentare per muscolo, grasso, fegato, rene e latte, esclusi gli animali che producono uova ad uso umano. I limiti massimi di residui per il grasso, il fegato e il rene non si devono applicare ai pesci.

(3) La sostanza fenvalerato è inclusa nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 per i bovini, per muscolo, grasso, fegato, rene e latte. Questi limiti massimi di resi-

dui sono scaduti il 1° luglio 2006. A seguito dell'esame delle informazioni fornite dal richiedente per la fissazione dei limiti massimi di residui finali per i limiti di fenvalerato per la specie bovina, si ritiene opportuno includere il fenvalerato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per la specie bovina, per muscolo, grasso, fegato, rene e latte.

(4) La sostanza mellossicam è inclusa nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per le specie bovina, suina ed equina riguardo a muscolo, fegato, rene e al latte per la specie bovina. A seguito dell'esame di una richiesta di fissazione dei limiti massimi di residui per il mellossicam nei conigli e nella specie caprina per il latte, si considera opportuno modificare l'introduzione della voce mellossicam in questo allegato per i conigli e la specie caprina per muscolo, fegato e rene nonché per il latte per la specie caprina.

(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2377/90.

(6) Prima di applicare il presente regolamento occorre stabilire un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, alla luce del presente regolamento, le autorizzazioni a commercializzare medicinali veterinari, rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ⁽²⁾, in modo da tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1729/2006 della Commissione (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'8 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2006.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Le seguenti sostanze sono inserite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 (Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui)

1. Agenti antinfettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.5. Florfenicolo e composti associati

Sostanza/le farmacologicamente attiva/e	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione
« Triamfenicolo	Triamfenicolo	Tutte le specie da produzione alimentare ⁽¹⁾	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muscolo ⁽²⁾ Grasso ⁽²⁾ Fegato Rene Latte

(¹) Da non utilizzare in animali le cui uova sono prodotte per uso umano; i limiti massimi di residui (LMR) per grasso, fegato e rene non si applicano al pesce.
 (²) Per il pesce, il muscolo si riferisce a "muscolo e pelle in proporzioni naturali".
 (³) Per i suini e il pollame questo LMR riguarda "pelle e grasso in proporzioni naturali".»

2. Agenti antiparassitari
- 2.2. Agenti che combattono gli ectoparassiti
- 2.2.3. Piretroidi

Sostanza/le farmacologicamente attiva/e	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione
« Fenvalerato	Fenvalerato (somma di isomeri RR, SS, RS e SR)	Bovini	25 µg/kg 250 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 40 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte»

4. Agenti antinfiammatori
- 4.1. Agenti antinfiammatori non steroidei
- 4.1.4. Derivati dell'ossicam

Sostanza/le farmacologicamente attiva/e	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione
« Melossicam	Melossicam	Suini, equidi, conigli Bovini, caprini	20 µg/kg 65 µg/kg 65 µg/kg 20 µg/kg 65 µg/kg 65 µg/kg 15 µg/kg	Muscolo Fegato Rene Muscolo Fegato Rene Latte»

REGOLAMENTO (CE) N. 1806/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1613/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Laos per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4) Con lettera del 22 giugno 2006, il Laos ha presentato una richiesta di proroga della deroga, conformemente all'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) Quando la validità del regolamento (CE) n. 1613/2000 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006, si auspicava che nuove norme di origine più semplici e più favorevoli allo sviluppo sarebbero state in vigore prima della scadenza del regolamento. Non si prevede tuttavia che le nuove norme di origine dell'SPG saranno adottate prima del 31 dicembre 2006.

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 247,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾, in particolare l'articolo 76,

(6) L'applicazione delle norme di origine dell'SPG attualmente in vigore inciderebbe negativamente sugli investimenti e l'occupazione nel Laos nonché sulla capacità delle industrie laotiane di continuare ad esportare nella Comunità.

considerando quanto segue:

(1) Con regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate ⁽³⁾, la Comunità ha concesso questo tipo di preferenze al Laos.

(7) È opportuno che il periodo di proroga tenga conto del tempo necessario per adottare ed applicare nuove norme di origine dell'SPG. Inoltre, per tutelare gli interessi degli operatori commerciali che concludono contratti nel Laos e nella Comunità nonché la stabilità dell'industria laotiana, occorre prorogare la deroga per un periodo sufficiente a permettere di proseguire o portare a compimento i contratti a lungo termine.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce la nozione di «prodotti originari» applicabile nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate. Esso prevede inoltre deroghe a tale definizione a favore dei paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate (SPG) meno sviluppati che ne facciano debita richiesta alla Comunità.

(8) È pertanto necessario prorogare la deroga fino al 31 dicembre 2008. Inoltre, per garantire la parità di trattamento tra il Laos e gli altri paesi meno sviluppati, si dovrà riesaminare la necessità di mantenere la deroga dopo l'adozione delle nuove norme di origine nel quadro dell'SPG.

(3) Dal 1997 il Laos beneficia di tali deroghe per determinati prodotti tessili; l'ultima di esse è stata concessa con regolamento (CE) n. 1613/2000 della Commissione ⁽⁴⁾. La validità di questo regolamento è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006.

(9) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1613/2000.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).

⁽³⁾ GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 185 del 25.7.2000, pag. 38. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2186/2004 (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 14).

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1613/2000 è modificato come segue:

- 1) Nel primo comma la data «31 dicembre 2006» è sostituita dalla data «31 dicembre 2008».
- 2) Il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Occorrerà tuttavia riesaminare la necessità del mantenimento della deroga dopo l'adozione delle nuove norme di origine del sistema di preferenze generalizzate.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2006.

Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1807/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1614/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia relativamente a determinate esportazioni di tessili nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

con regolamento (CE) n. 1614/2000 della Commissione⁽⁴⁾. La validità di questo regolamento è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) Con lettera del 29 giugno 2006, la Cambogia ha presentato una richiesta di proroga della deroga, conformemente all'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽¹⁾, in particolare l'articolo 247,

(5) Quando la validità del regolamento (CE) n. 1614/2000 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006, si auspicava che nuove norme di origine più semplici e più favorevoli allo sviluppo sarebbero state in vigore prima della scadenza del regolamento. Non si prevede tuttavia che le nuove norme di origine dell'SPG saranno adottate prima del 31 dicembre 2006.

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽²⁾, in particolare l'articolo 76,

(6) L'applicazione delle norme di origine dell'SPG attualmente in vigore inciderebbe negativamente sugli investimenti e l'occupazione in Cambogia nonché sulla capacità delle industrie cambogiane di continuare ad esportare nella Comunità.

considerando quanto segue:

(1) Con regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate⁽³⁾, la Comunità ha concesso questo tipo di preferenze alla Cambogia.

(7) È opportuno che il periodo di proroga tenga conto del tempo necessario per adottare ed applicare nuove norme di origine dell'SPG. Inoltre, per tutelare gli interessi degli operatori commerciali che concludono contratti in Cambogia e nella Comunità nonché la stabilità dell'industria cambogiana, occorre prorogare la deroga per un periodo sufficiente a permettere di proseguire o portare a compimento i contratti a lungo termine.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce la nozione di «prodotti originari» applicabile nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate. Esso prevede inoltre deroghe a tale definizione a favore dei paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate (SPG) meno sviluppati che ne facciano debita richiesta alla Comunità.

(8) È pertanto necessario prorogare la deroga fino al 31 dicembre 2008. Tuttavia, per garantire la parità di trattamento tra la Cambogia e gli altri paesi meno sviluppati, si dovrà riesaminare la necessità di mantenere la deroga dopo l'adozione delle nuove norme di origine nel quadro dell'SPG.

(3) Dal 1997 la Cambogia beneficia di tali deroghe per determinati prodotti tessili; l'ultima di esse è stata concessa

(9) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1614/2000.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).

⁽³⁾ GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

⁽⁴⁾ GU L 185 del 25.7.2000, pag. 46. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2187/2004 (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 16).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1614/2000 è modificato come segue:

- 1) Nel primo comma la data «31 dicembre 2006» è sostituita dalla data «31 dicembre 2008».
- 2) Il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Occorrerà tuttavia riesaminare la necessità del mantenimento della deroga dopo l'adozione delle nuove norme di origine del sistema di preferenze generalizzate.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2006.

Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1808/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1615/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Nepal relativamente a determinate esportazioni di tessili nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 247,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾, in particolare l'articolo 76,

considerando quanto segue:

(1) Con regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate ⁽³⁾, la Comunità ha concesso questo tipo di preferenze al Nepal.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce la nozione di «prodotti originari» applicabile nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate. Esso prevede inoltre deroghe a tale definizione a favore dei paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate (SPG) meno sviluppati che ne facciano debita richiesta alla Comunità.

(3) Dal 1997 il Nepal beneficia di tali deroghe per determinati prodotti tessili; l'ultima di esse è stata concessa con regolamento (CE) n. 1615/2000 della Commissione ⁽⁴⁾. La validità di questo regolamento è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).

⁽³⁾ GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 185 del 25.7.2000, pag. 54. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2188/2004 (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 18).

(4) Con lettera del 17 luglio 2006, il Nepal ha presentato una richiesta di proroga della deroga, conformemente all'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(5) Quando la validità del regolamento (CE) n. 1615/2000 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006, si auspicava che nuove norme di origine più semplici e più favorevoli allo sviluppo sarebbero state in vigore prima della scadenza del regolamento. Non si prevede tuttavia che le nuove norme di origine dell'SPG saranno adottate prima del 31 dicembre 2006.

(6) L'applicazione delle norme di origine dell'SPG attualmente in vigore inciderebbe negativamente sugli investimenti e l'occupazione in Nepal nonché sulla capacità delle industrie nepalesi di continuare ad esportare nella Comunità.

(7) È opportuno che il periodo di proroga tenga conto del tempo necessario per adottare ed applicare nuove norme di origine dell'SPG. Inoltre, per tutelare gli interessi degli operatori commerciali che concludono contratti in Nepal e nella Comunità nonché la stabilità dell'industria nepalese, occorre prorogare la deroga per un periodo sufficiente a permettere di proseguire o portare a compimento i contratti a lungo termine.

(8) È pertanto necessario prorogare la deroga fino al 31 dicembre 2008. Inoltre, per garantire la parità di trattamento tra il Nepal e gli altri paesi meno sviluppati, si dovrà riesaminare la necessità di mantenere la deroga dopo l'adozione delle nuove norme di origine nel quadro dell'SPG.

(9) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1615/2000.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1615/2000 è modificato come segue:

- 1) Nel primo comma la data «31 dicembre 2006» è sostituita dalla data «31 dicembre 2008».
- 2) Il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Occorrerà tuttavia riesaminare la necessità del mantenimento della deroga dopo l'adozione delle nuove norme di origine del sistema di preferenze generalizzate.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2006.

Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1809/2006 DELLA COMMISSIONE**del 7 dicembre 2006****recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.
- (3) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5) I negoziati condotti nell'ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell'organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all'esportazione per questi due paesi.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'7 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dall'8 dicembre 2006 ⁽⁶⁾

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	18,23 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	16,87 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	18,23 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	16,87 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,1982
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	19,82
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	18,34
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	18,34
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,1982

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00: tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

⁽⁶⁾ Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

⁽¹⁾ Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell'allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.

REGOLAMENTO (CE) N. 1810/2006 DELLA COMMISSIONE**del 7 dicembre 2006****recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 958/2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

è opportuno fissare la restituzione massima all'esportazione per la gara parziale summenzionata.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1(1) Il regolamento (CE) n. 958/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007 ⁽²⁾, prevede che siano indette gare parziali.

Per la gara parziale che scade il 7 dicembre 2006, la restituzione massima all'esportazione per il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006, è di 28,341 EUR/100 kg.

(2) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006 e previo esame delle offerte presentate nell'ambito della gara parziale che scade il 7 dicembre 2006,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

⁽²⁾ GU L 175 del 29.6.2006, pag. 49.

REGOLAMENTO (CE) N. 1811/2006 DELLA COMMISSIONE**del 7 dicembre 2006****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune del mercato dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 24 novembre 2006, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1733/2006 della Commissione ⁽²⁾.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1733/2006 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1733/2006 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2006.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

⁽²⁾ GU L 325 del 24.11.2006, pag. 17.

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dall'8 dicembre 2006 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ⁽¹⁾

Codice NC	Denominazione	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1701 99 10	Zucchero bianco	18,34	18,34

⁽¹⁾ I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1° ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1° dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1° febbraio 2005.

REGOLAMENTO (CE) N. 1812/2006 DELLA COMMISSIONE**del 7 dicembre 2006****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 935/2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 935/2006 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, la Commis-

sione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 1° al 7 dicembre 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 935/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 172 del 24.6.2006, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

REGOLAMENTO (CE) N. 1813/2006 DELLA COMMISSIONE**del 7 dicembre 2006****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 936/2006 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in

caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 1° al 7 dicembre 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 172 del 24.6.2006, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

DIRETTIVA 2006/127/CE DELLA COMMISSIONE**del 7 dicembre 2006****che modifica la direttiva 2003/91/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Gli allegati I e II della direttiva 2003/91/CE sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

Per gli esami iniziati prima del 1° luglio 2007 gli Stati membri possono decidere di applicare la direttiva 2003/91/CE nella versione in vigore prima della modifica apportata dalla presente direttiva.

Articolo 3

considerando quanto segue:

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

(1) La direttiva 2003/91/CE della Commissione ⁽²⁾ è stata adottata per garantire che le varietà che gli Stati membri inseriscono nei rispettivi cataloghi nazionali siano conformi alle linee direttrici definite dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varietà, nella misura in cui tali linee direttrici esistono. Per le altre varietà, la direttiva prevede che si applichino le linee direttrici dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV).

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2007.

(2) L'UCVV e l'UPOV hanno nel frattempo formulato ulteriori linee direttrici per diverse altre specie ed hanno aggiornato quelle esistenti.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

(3) Il campo di applicazione della direttiva 2002/55/CE è stato esteso al fine di comprendere nuove specie.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 5*

(4) La direttiva 2003/91/CE va pertanto modificata di conseguenza.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2006.

(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 11.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che risultano conformi ai protocolli sui test dell'UCVV

Nome scientifico	Nome comune	Protocollo dell'UCVV
<i>Allium cepa</i> L. (var. Cepa)	cipolla, anche di tipo lungo (echalion)	TP 46/1 del 14.6.2005
<i>Allium cepa</i> L. (var. Aggregatum)	scalogno	TP 46/1 del 14.6.2005
<i>Allium porrum</i> L.	porro	TP 85/1 del 15.11.2001
<i>Allium sativum</i> L.	aglio	TP 162/1 del 25.3.2004
<i>Asparagus officinalis</i> L.	asparago	TP 130/1 del 27.3.2002
<i>Brassica oleracea</i> L.	cavolfiore	TP 45/1 del 15.11.2001
<i>Brassica oleracea</i> L.	broccoli asparagi o a getto	TP 151/1 del 27.3.2002
<i>Brassica oleracea</i> L.	cavolo di Bruxelles	TP 54/2 dell'1.12.2005
<i>Brassica oleracea</i> L.	cavolo rapa	TP 65/1 del 25.3.2004
<i>Brassica oleracea</i> L.	cavolo verza, cavolo cappuccio bianco e cavolo cappuccio rosso	TP 48/2 dell'1.12.2005
<i>Capsicum annuum</i> L.	peperoncino rosso o peperone	TP 76/1 del 27.3.2002
<i>Cichorium endivia</i> L.	indivia riccia e indivia scarola	TP 118/2 dell'1.12.2005
<i>Cichorium intybus</i> L.	cicoria industriale	TP 172/2 dell'1.12.2005
<i>Cichorium intybus</i> L.	cicoria di tipo Witloof	TP 173/1 del 25.3.2004
<i>Cucumis melo</i> L.	melone	TP 104/1 del 27.3.2002
<i>Cucumis sativus</i> L.	cetrioli e cetriolini	TP 61/1 del 27.3.2002
<i>Cucurbita pepo</i> L.	zucchino	TP 119/1 del 25.3.2004
<i>Cynara cardunculus</i> L.	carciofo e cardo	TP 184/1 del 25.3.2004
<i>Daucus carota</i> L.	carota e carota da foraggio	TP 49/2 dell'1.12.2005
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	finocchio	TP 183/1 del 25.3.2004
<i>Lactuca sativa</i> L.	lattuga	TP 13/2 dell'1.12.2005
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	pomodoro	TP 44/2 del 15.11.2001
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	fagiolo nano e fagiolo rampicante	TP 12/2 dell'1.12.2005
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	pisello a grano rugoso, pisello rotondo e pisello dolce	TP 07/1 del 6.11.2003
<i>Raphanus sativus</i> L.	ravanello	TP 64/1 del 27.3.2002
<i>Spinacia oleracea</i> L.	spinaci	TP 55/1 del 27.3.2002
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	valerianella o lattughella	TP 75/1 del 27.3.2002
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	fava	TP Broadbean/1 del 25.3.2004
<i>Zea mays</i> L. (partim)	mais dolce e popcorn	TP 2/2 del 15.11.2001

Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu).

ALLEGATO II

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che risultano conformi alle linee direttrici dell'UPOV

Nome scientifico	Nome comune	Linee direttrici dell'UPOV
<i>Allium fistulosum</i> L.	cipolletta	TG/161/3 dell'1.4.1998
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	erba cipollina	TG/198/1 del 9.4.2003
<i>Apium graveolens</i> L.	sedano	TG/82/4 del 17.4.2002
<i>Apium graveolens</i> L.	sedano rapa	TG/74/4 corr. del 17.4.2002 + 5.4.2006
<i>Beta vulgaris</i> L.	bietola da costa	TG/106/4 del 31.3.2004
<i>Beta vulgaris</i> L.	barbabietola rossa (compresa la Cheltenham beet)	TG/60/6 del 18.10.1996
<i>Brassica oleracea</i> L.	cavolo laciniato	TG/90/6 del 31.3.2004
<i>Brassica rapa</i> L.	cavolo cinese	TG/105/4 del 9.4.2003
<i>Brassica rapa</i> L.	rapa	TG/37/10 del 4.4.2001
<i>Cichorium intybus</i> L.	cicoria di tipo italiano o cicoria a foglia larga	TG/154/3 del 18.10.1996
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai	cocomero	TG/142/4 del 31.3.2004
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	zucca	TG/155/3 del 18.10.1996
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill	prezzemolo	TG/136/5 del 6.4.2005
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	fagiolo di Spagna	TG/9/5 del 9.4.2003
<i>Raphanus sativus</i> L.	ramolaccio	TG/63/6 del 24.3.1999
<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	rabarbaro	TG/62/6 del 24.3.1999
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	scorzoneria	TG/116/3 del 21.10.1988
<i>Solanum melongena</i> L.	melanzana	TG/117/4 del 17.4.2002

Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2006

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, di un accordo quadro relativo ad un programma ambientale multilaterale per il nucleare nella Federazione russa e del protocollo riguardante le richieste di risarcimento, i procedimenti giudiziari e gli indennizzi dell'accordo quadro relativo ad un programma ambientale multilaterale per il nucleare nella Federazione russa

[notificata con il numero C(2006) 5219]

(2006/890/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alle direttive adottate dal Consiglio nella sua decisione del 10 aprile 2000, la Commissione ha partecipato ai negoziati con la Federazione russa in merito ad un accordo su un programma ambientale multilaterale per il nucleare nella Federazione russa e ad un protocollo relativo alle richieste di risarcimento, ai procedimenti giudiziari e agli indennizzi.

(2) Un accordo quadro relativo a un programma ambientale multilaterale per il nucleare nella Federazione russa (MNEPR) e il protocollo riguardante le richieste di risarcimento, i procedimenti giudiziari e gli indennizzi dell'accordo quadro sull'MNEPR sono stati firmati a Stoccolma il 21 maggio 2003.

(3) L'accordo quadro è stato firmato dalla Comunità europea, dalla Comunità europea dell'energia atomica, dalla Norvegia, dalla Svezia, dalla Danimarca, dalla Finlandia, dal Belgio, dalla Francia, dalla Germania, dal Regno Unito, dai Paesi Bassi e dalla Russia.

(4) L'accordo quadro relativo all'MNEPR stabilisce un quadro giuridico multilaterale per i progetti svolti dai paesi occidentali nella Russia nord-occidentale nel settore nucleare. Esso è accompagnato da un protocollo relativo alle richieste di risarcimento, ai procedimenti giudiziari e agli indennizzi, volto a risolvere i problemi di responsabilità derivanti dalle attività intraprese in questo contesto.

(5) L'MNEPR è inteso a facilitare l'avvio di progetti destinati a risolvere i problemi legati alle scorie radioattive e al combustibile nucleare esaurito e quelli relativi allo smantellamento dei sommergibili nucleari e dei rompighiaccio nella Federazione russa. Esso interessa inizialmente la regione nord-occidentale, tuttavia l'accordo quadro precisa che l'MNEPR può applicarsi ai progetti o ad altre forme di cooperazione in altri settori di attività nucleari, tra cui la sicurezza nucleare, se le parti interessate così convengono.

(6) Il protocollo bilaterale d'intesa firmato nel 1995 tra la Commissione europea a nome delle Comunità e la Federazione russa, riguardante l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica nel campo della sicurezza nucleare e riguardante i problemi di responsabilità nucleare non potrà applicarsi ai progetti previsti nell'ambito del nuovo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare.

(7) Tutti gli Stati membri dell'UE che hanno firmato l'accordo quadro hanno depositato i loro strumenti di ratifica presso i depositari. Il Regno Unito è l'ultimo ad avere ratificato l'accordo quadro, nell'aprile 2006.

- (8) La Comunità europea dell'energia atomica è attualmente in condizione di concludere l'accordo quadro relativo al programma ambientale multilaterale per il nucleare nella Federazione russa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

1. L'accordo quadro relativo ad un programma ambientale multilaterale per il nucleare nella Federazione russa (MNEPR) e il protocollo relativo alle richieste di risarcimento, ai procedimenti giudiziari e agli indennizzi dell'accordo quadro sul programma ambientale multilaterale per il nucleare nella Federazione russa sono conclusi a nome della Comunità europea dell'energia atomica.

2. I testi dell'accordo quadro e del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2006.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione

Framework Agreement on a Multilateral Nuclear Environmental Programme in the Russian Federation

The Government of the Kingdom of Belgium, the Government of the Kingdom of Denmark, the Government of the Republic of Finland, the Government of the French Republic, the Government of the Federal Republic of Germany, the Government of the Kingdom of the Netherlands, the Government of the Kingdom of Norway, the Government of the Russian Federation, the Government of the Kingdom of Sweden, the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Government of the United States of America, the European Community, and the European Atomic Energy Community (hereinafter referred to as the Parties),

Noting the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management of 5 September 1997 (hereinafter referred to as the Joint Convention);

Noting that the Joint Convention stipulates that spent fuel and radioactive waste within military or defence programmes should be managed in accordance with the objectives stated in that Convention even though they are excluded from it except as provided in Article 3 thereof;

Noting also the Convention on Nuclear Safety of 17 June 1994;

Recalling the importance the Joint Convention attaches to international cooperation in enhancing the safety of spent fuel and radioactive waste management through bilateral and multilateral mechanisms;

Reaffirming the importance the Parties attach to the principles embodied in relevant international conventions on nuclear liability for the provision of international assistance in this field;

Recognising the work of the Contact Expert Group for International Radwaste Projects established under the auspices of the International Atomic Energy Agency to deal with issues regarding international cooperation in radioactive waste management and related issues in the Russian Federation, and its contribution to the development of a comprehensive International Action Plan;

Desiring to facilitate practical cooperation to enhance the safety of spent fuel and radioactive waste management in the Russian Federation, in particular through the implementation of projects in the Russian Federation that may be identified by the Contact Expert Group for International Radwaste Projects;

Recalling the Declaration of Principles by members and observers of the Barents Euro-Arctic Council representing Denmark, Finland, France, Germany, Iceland, Italy, the Netherlands, Norway, Poland, the Russian Federation, Sweden, the United Kingdom and the United States regarding the Multilateral Nuclear Environmental Programme in the Russian Federation signed at Bodø (Norway) on 5 March 1999 in which the participants declared their readiness to negotiate a multilateral Framework Agreement covering the necessary conditions for the provision of international assistance in this field,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

Multilateral Nuclear Environmental Programme in the Russian Federation (MNEPR)

1. The Parties hereby establish a framework to facilitate cooperation in the area of safety of spent nuclear fuel and radioactive waste management in the Russian Federation. This framework shall be referred to as the 'Multilateral Nuclear Environmental Programme in the Russian Federation' (MNEPR). The

MNEPR shall apply to projects undertaken between contributors and recipients or any other form of cooperation agreed by them. It may also apply to projects or any other form of cooperation in other areas of nuclear activities, including nuclear safety, if so agreed by the Parties concerned.

2. The Parties shall seek to avoid duplication of assistance activities and to ensure that such activities are complementary to activities under other multilateral or bilateral funds, agreements, mechanisms or arrangements.

*Article 2***Definitions**

For the purposes of this Agreement the following terms shall have the following meanings:

- Technical aid (assistance): Any form of gratuitous aid and/or contribution provided under this Agreement or under any Implementing Agreement, or otherwise agreed to by the Russian Party and the Contributing Party or Parties (hereinafter referred to as 'assistance');
- Contributor: Any Party other than the Russian Party or any entity authorised by such Party to provide assistance under the MNEPR;
- Recipient: The Russian Party or any other Russian entity authorised by the Russian Party to serve as beneficiary of assistance and partner for the realisation of a project under the MNEPR;
- Implementing Agreement: An agreement between one or more recipients and one or more contributors for the provision of assistance for the realisation of a project under the MNEPR.

*Article 3***Modes of cooperation under the MNEPR**

1. Assistance under the MNEPR may be provided through:
 - (a) Implementing Agreements between one or more recipients and any one of the contributors (Bilateral mode);
 - (b) Implementing Agreements between one or more recipients and several contributors whereby a common financing arrangement will not be established (Multilateral simple mode);
 - (c) Implementing Agreements between one or more recipients and several contributors whereby a common financing arrangement will be established (Multilateral funding mode); or
 - (d) any other mechanism agreed by the recipient(s) and contributor(s) concerned.

2. Except as otherwise provided in this Agreement, the terms and conditions of this Agreement shall apply to all assistance provided under paragraph 1 of this Article. The provisions of this Agreement may also apply to activities undertaken before its entry into force if so agreed by the Parties involved in those activities.

3. The provision of assistance by the contributors under this Agreement shall be subject to the availability of appropriated funds.

*Article 4***MNEPR Committee**

1. To facilitate cooperation and to exchange information under the MNEPR, the Parties hereby establish the MNEPR Committee. The MNEPR Committee shall be composed of one authorised official/governmental representative of each of the Parties, who shall also serve as a contact point for all questions of relevance to the MNEPR.
2. The MNEPR Committee may:
 - discuss the development and implementation of projects and any other form of cooperation under this Agreement,
 - discuss relevant activities under other bilateral or multilateral agreements or arrangements,
 - coordinate funding for projects under Article 3(1)(c),
 - identify obstacles and problems encountered in the implementation of projects, and make recommendations regarding their resolution,
 - establish working groups as required for the functioning of the MNEPR Committee,
 - discuss and make recommendations on other matters relevant to the operation of MNEPR activities,

and

 - invite States, intergovernmental organisations or regional economic integration organisations being subject to public international law to accede in accordance with Article 16.
3. The MNEPR Committee shall adopt its Rules of Procedure.
4. The MNEPR Committee shall elect two co-chairpersons for 12-month periods from among representatives of the Parties, one from among the Contributing Parties and one representing the Russian Party.

5. The MNEPR Committee may decide to admit as observers any interested State, intergovernmental organisation or regional economic integration organisation being subject to public international law not party to this Agreement. Where a coordinator has been designated according to Article 5, that coordinator shall be admitted as an observer to meetings of the MNEPR Committee, where relevant.

6. Decisions and recommendations of the MNEPR Committee shall be made by consensus.

Article 5

Coordinator of multilateral funding under the MNEPR

1. The Contributing Parties to a common financing arrangement, as referred to in Article 3.1(c), may designate a coordinator for such an arrangement.

2. The rights and obligations of the Contributing Parties under this Agreement apply equally to the Coordinator where the coordinator performs activities on behalf of the contributors.

Article 6

Specific undertakings

1. The Parties shall promote activities necessary for the implementation of projects under the MNEPR.

2. The Russian Party shall ensure the prompt issuance of, *inter alia*, licences, permits, approvals and the prompt customs clearances necessary for the efficient implementation of projects. The Russian Party shall ensure the provision of data and information necessary for the implementation of specific projects within the framework of this Agreement. The Russian Party shall grant access to sites and facilities necessary for the implementation of specific projects within the framework of this Agreement. Should such access be restricted according to the provisions of the legislation of the Russian Federation, mutually acceptable procedures shall be developed in the Implementing Agreements. The Implementing Agreements shall also define the procedures for, and the scope of, the information to be transferred.

3. The provision of assistance shall be complemented by Russian resources. Such resources may be contributed in kind or otherwise for the implementation of projects under the MNEPR.

Article 7

Claims, legal proceedings and indemnification

1. This Agreement is supplemented by a Protocol containing provisions on claims, legal proceedings and indemnification in respect of claims against contributors and their personnel or contractors, subcontractors, consultants, suppliers or sub-suppliers of equipment, goods and services at any tier and their personnel, for any loss or damage of whatsoever nature arising from activities undertaken pursuant to this Agreement.

2. The Protocol and its Annex shall not apply to any Party that does not become a party to the Protocol.

3. Any Party that does not become a party to the Protocol may conclude with the Russian Party a separate agreement covering claims, legal proceedings and indemnification in respect of claims for any loss or damage of whatsoever nature arising from activities undertaken pursuant to this Agreement.

Article 8

Use and retransfer of assistance

1. Unless the written consent of the contributor has first been obtained, the recipient shall not transfer title to, or possession of, any assistance provided pursuant to this Agreement to any entity, other than an officer, employee or agent of that contributor or that recipient and shall not permit the use of such assistance for purposes other than those for which it has been furnished.

2. The Russian Party shall take all reasonable measures within its power to ensure the security of, ensure the appropriate use of, and prevent the unauthorised transfer of assistance provided pursuant to this Agreement.

Article 9

Exemption from taxes or similar charges

1. The Russian Party shall exempt assistance provided under this Agreement from customs duties, profits taxes, other taxes and similar charges. The Russian Party shall take all necessary steps to ensure that no local or regional taxes are levied on assistance provided under this Agreement. These steps will include the provision of letters from competent local and/or regional authorities confirming that no taxes will be levied on assistance provided under this Agreement. Such letters of confirmation covering localities and regions where projects under this Agreement will be carried out shall be deposited with at least one of the depositaries before the start of implementation of the projects.

2. The Russian Party shall exempt remuneration to foreign natural persons and to Russian citizens not ordinarily resident in the Russian Federation for work undertaken and services performed by such persons for the implementation of assistance under this Agreement from income tax, social security tax contributions, and similar charges within the territory of the Russian Federation. With regard to remuneration exempted by this paragraph, the Russian Party shall not have any obligations in terms of any charges and payments to the persons indicated in this paragraph, at the expense of the social security system or any other government funds.

3. The Contributing Parties and their personnel, their contractors, subcontractors, suppliers and sub-suppliers may import into, and export out of, the Russian Federation equipment, supplies, materials or services required to implement this Agreement. In addition to the provisions regarding assistance, temporary importation and exportation shall not be subject to customs duties, license fees, undue restrictions, taxes or similar charges.

4. In addition to the preceding paragraphs, persons and entities participating in the implementation of the programmes in the framework of this Agreement within the territory of the Russian Federation are entitled to exemption from value added tax and other charges with regard to equipment and goods purchased within the territory of the Russian Federation for the implementation of the projects or the programmes in the framework of this Agreement, as well as works done and services rendered within the territory of the Russian Federation.

5. Imposition of taxation shall be regarded as a valid reason for suspension or termination of an assistance project, or not to initiate an assistance project.

6. The Russian Party shall be responsible for procedures ensuring the implementation of this Article.

Necessary certificates shall be issued by the relevant competent authority.

Article 10

Accounts, audits and examinations

1. Each recipient shall maintain proper accounts of all assistance funding received from contributors, and furnish such accounts, together with full supporting documentation, to the contributor or contributors concerned at regular intervals, as specified in the relevant Implementing Agreement or as otherwise agreed.

2. Upon request, representatives of a contributor shall have the right, within 60 days of making the request, to examine the use of any assistance provided by that contributor in accordance with this Agreement, at sites of their location or use if possible, and shall have the right to audit and examine any and all related records or documentation for a period of seven years after the completion or early termination of the project in question, unless another period is specified in the Implementing Agreement. The practical details of such audits and examinations shall be set out in the Implementing Agreements.

Article 11

Intellectual property

The Parties shall provide in Implementing Agreements, as appropriate, effective protection and allocation of rights to intellectual property transmitted or created under this Agreement.

Article 12

Status of personnel and entry and exit of personnel

1. The Russian Party shall facilitate the entry and exit of employees of the Contributing Parties to this Agreement and their personnel and contractors, subcontractors, consultants, suppliers and sub-suppliers and their personnel into and out of the territory of the Russian Federation for the purpose of carrying out activities in accordance with this Agreement.

2. The Russian Party shall accredit military and civilian personnel of the Contributing Parties, including employees of the Commission of the European Communities present in the territory of the Russian Federation in order to carry out activities related to the provision of assistance under this

Agreement, as administrative and technical personnel of the respective diplomatic missions, the mission of the Commission of the European Communities and the missions of inter-governmental organisations, in the Russian Federation. After entry into force of this Agreement, the Parties will consult on the number of such personnel covered by this paragraph. The accreditation of such personnel shall have no effect on the number of accredited personnel permitted at Russian diplomatic missions in the Contributing Parties.

3. The Russian Party guarantees that the contractors, sub-contractors, consultants, suppliers, sub-suppliers and their personnel as referred to in paragraph 1 of this Article may import and re-export out of the territory of the Russian Federation all of their personal household effects as well as foodstuffs for their personal use without being liable to any customs duties, taxes, or similar charges. Duty-free import into and re-export out of the Russian Federation of one motor vehicle per family is allowed, provided that the vehicle is used only within the period of the relevant contract and is re-exported at the end of this period.

Article 13

Settlement of disputes

Any disagreement between two or more Parties concerning the interpretation of this Agreement, or its implementation, shall be resolved through consultations. Consultations shall take place not later than three months after one of the Parties submits such a request in writing to the other Party or Parties.

Article 14

Awarding of contracts

In the event that a Party awards a contract for the acquisition of goods and services, including construction, to implement this Agreement, such contracts shall be awarded in accordance with the laws and regulations of that Party, or such other laws and regulations as that Party may choose. Russian companies can also be used as contractors or subcontractors.

Article 15

Modifications and amendments

1. Any modification or amendment to this Agreement, and any additional protocol to it, may be made by agreement among the Parties to this Agreement.

2. Any modification or amendment made pursuant to this Article shall be subject to ratification, acceptance or approval by all of the Parties. Modifications or amendments shall enter into force for all Parties 30 days following the date of receipt by at least one of the depositaries of the last notification of ratification, acceptance or approval.

Article 16

Accession

1. This Agreement shall be open for accession by any State, intergovernmental organisation or regional economic integration organisation being subject to public international law upon invitation by the MNEPR Committee.

2. This Agreement shall enter into force for the acceding Party 30 days following the date of receipt by at least one of the depositaries of the acceding Party's instrument of accession and the last of the notifications by the Parties expressing concurrence.

Article 17

Depositaries

The Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation and the Secretary General of the Organisation for Economic Co-operation and Development are hereby designated as depositaries. The depositaries shall fulfil their duties in accordance with Article 77 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969 and shall consult each other in the fulfilment of their duties.

Article 18

Entry into force, duration, withdrawal and termination

1. This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with at least one of the depositaries. It shall enter into force on the 30th day following the date of receipt of such instruments from the Russian Party and from one other signatory, and shall remain in force for a period of five years from that date. For each signatory depositing such an instrument thereafter, this Agreement shall enter into force for it 30 days following the receipt by at least one of the depositaries of such instrument and shall remain in force until the expiration of its original five-year period.

2. This Agreement shall be extended automatically for further periods of five years. Any Party may request at least one of the depositaries at least 90 days before the expiration of the five-year period to convene a meeting of the Parties to consider the termination, modification or amendment of this Agreement

3. Any Party may withdraw from this Agreement upon giving 90 days written notification to at least one of the depositaries. The MNEPR Committee shall immediately be seized of the matter and shall make recommendations to the Parties on the further continuation of the Agreement.

4. The obligations under Articles 8 to 11, Article 12 first and third paragraphs, and Article 13 of this Agreement shall remain in effect regardless of any subsequent transfer of ownership of the object of cooperation, and regardless of any termination of, or withdrawal from, this Agreement, or the expiration of its validity.

5. Notwithstanding any termination of this Agreement, it shall continue to apply to any Implementing Agreement which the Parties to such Implementing Agreement agree to continue, for the duration of such Implementing Agreement.

6. Where a Party withdraws from this Agreement but continues to be a Party to an Implementing Agreement, this Agreement shall continue to apply to such Party with respect to its participation in such Implementing Agreement.

7. This Agreement shall be applied on a provisional basis from the date of its signature.

Done at Stockholm on 21 May 2003 in the English, French and Russian languages, all texts being equally authentic, in two originals of which one shall be deposited in the archives of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation and one in the archives of the Organisation for Economic Co-operation and Development. Duly certified copies of this Agreement shall be transmitted to the signatories and acceding Parties. In the event of any dispute or divergence in relation to this Agreement the English text shall prevail for the purposes of interpretation.

PROTOCOL

on Claims, Legal Proceedings and Indemnification to the Framework Agreement on a Multilateral Nuclear Environmental Programme in the Russian Federation

The Government of the Kingdom of Belgium, the Government of the Kingdom of Denmark, the Government of the Republic of Finland, the Government of the French Republic, the Government of the Federal Republic of Germany, the Government of the Kingdom of the Netherlands, the Government of the Kingdom of Norway, the Government of the Russian Federation, the Government of the Kingdom of Sweden, the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the European Community, and the European Atomic Energy Community (hereinafter referred to as the Parties),

Reaffirming their commitment to achieving the purposes of the Framework Agreement on a Multilateral Nuclear Environmental Programme in the Russian Federation signed on 21 May 2003 (hereinafter referred to as the Agreement),

Convinced of the need to establish provisions ensuring that claims against the Contributing Parties and their personnel or contractors, subcontractors, consultants, suppliers or sub-suppliers of equipment, goods or services at any tier and their personnel, for any loss or damage of whatsoever nature arising from activities undertaken pursuant to the Agreement are not brought by the Russian Party and, if brought by a third party, are indemnified by the Russian Party,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

1. The definitions contained in Article 2 of the Agreement shall apply to this Protocol as fully and effectively as if they were set forth in full herein.
2. For the purposes of this Protocol, the following terms shall have the following meanings:

nuclear incident: Any occurrence or series of occurrences having the same origin which causes nuclear damage.

nuclear damage: (i) loss of life, any personal injury or any loss of, or damage to, property which arises out of or results from the radioactive properties or a combination of radioactive properties with toxic, explosive or other hazardous properties of nuclear fuel or radioactive products or waste in, or of nuclear material coming from, originating in, or sent to, a nuclear installation;

(ii) any other loss or damage so arising or resulting if and to the extent that the law of the competent court so provides; and

(iii) if the law of the State in which the nuclear installation of the liable operator is situated so provides, loss of life, any personal injury or any loss of, or damage to, property which arises out of or results from other ionising radiation emitted by any other source of radiation inside a nuclear installation.

3. For the purposes of this Protocol, whenever both nuclear damage and damage other than nuclear damage have been caused by a nuclear incident, or jointly by a nuclear incident and one or more other occurrences, such other damage shall, to the extent that it is not reasonably separable from the nuclear damage, be deemed, for the purposes of this Protocol, to be nuclear damage caused by that nuclear incident.

Article 2

1. With the exception of claims for injury or damage against individuals arising from omissions or acts of such individuals done with intent to cause injury or damage, the Russian Party shall bring no claims or legal proceedings of any kind against the contributors and their personnel or contractors, subcontractors, consultants, suppliers or sub-suppliers of equipment, goods or services at any tier and their personnel, for any loss or damage of whatsoever nature, including but not limited to personal injury, loss of life, direct, indirect and consequential damage to property owned by the Russian Federation arising from activities undertaken pursuant to the Agreement. This paragraph shall not apply to the enforcement of the express provisions of a contract.

2. With the exception of claims for nuclear damage against individuals arising from omissions or acts of such individuals done with intent to cause damage, the Russian Party shall provide for the adequate legal defence of and indemnify, and shall bring no claims or legal proceedings against the contributors and their personnel, or any contractors, subcontractors, consultants, suppliers, or sub-suppliers of equipment, goods or services at any tier and their personnel in connection with third party claims, in any court or forum, arising from activities undertaken pursuant to the Agreement, for nuclear damage occurring within or outside the territory of the Russian Federation, that results from a nuclear incident occurring within the territory of the Russian Federation.

3. Upon request by a Party, the Russian Party or its authorised representative shall issue an indemnity confirmation letter to any contractor, subcontractor, consultant, supplier or subsupplier confirming the provisions of this Protocol. A standard form of such Indemnity Confirmation Letter is enclosed as an integral part of this Protocol.

4. The Parties may consult as appropriate, on claims and proceedings under this Article.

5. Any payments related to the indemnification in paragraph 2 of this Article shall be made promptly and shall be freely transferable to the beneficiary in its national currency.

6. Contributors, contractors, subcontractors, consultants, suppliers or subsuppliers of equipment, goods or services at any tier and their personnel may refer any dispute concerning the implementation of obligations under this Article to arbitration in accordance with UNCITRAL Arbitration Rules, if such dispute has not been resolved amicably within 90 days of its submission to the Russian Party. Any arbitration award shall be final and binding on the parties to the dispute.

7. Nothing in this Article shall be construed as acknowledging the jurisdiction of any court or forum outside the Russian Federation over third party claims to which paragraph 2 of this Article applies, except as provided for in paragraph 6 of this Article and in any other case where the Russian Federation has pledged itself to acknowledge and execute a legal decision on the basis of provisions of international agreements.

8. Nothing in this Article shall be construed as waiving the immunity of the Parties with respect to potential third party claims that may be brought against any of them.

Article 3

1. This Protocol is open for signature by any signatory to the Agreement.

2. This Protocol is subject to ratification, acceptance or approval by signatories that are Parties to the Agreement. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with at least one of the depositaries of the Agreement.

3. This Protocol shall be open to accession by any Party that has acceded to the Agreement.

4. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with at least one of the depositaries of the Agreement.

5. The depositaries of this Protocol shall be the depositaries of the Agreement and shall fulfil their duties in accordance with Article 77 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969 and shall consult each other in the fulfilment of their duties.

Article 4

1. Subject to the entry into force of the Agreement, this Protocol shall enter into force on the 30th day following the date of receipt by at least one of the depositaries of the instruments of ratification, acceptance or approval referred to in Article 3(2) from the Russian Federation and from any other signatory to this Protocol and it shall remain in force for a period of five years from that date. For each signatory ratifying, accepting or approving thereafter, this Protocol shall enter into force for it on the 30th day following the receipt by at least one of the depositaries of the instruments of ratification, acceptance or approval referred to in Article 3(2) and it shall remain in force until the expiration of its original five-year period.

2. For each Party acceding to this Protocol, it shall enter into force for it 30 days following the receipt by at least one of the depositaries of the instrument of accession referred to in Article 3(4) and it shall remain in force until the expiration of the original five-year period mentioned in paragraph 1 of this Article.

3. This Protocol shall be extended automatically for further periods of five years. Any Party may request at least one of the depositaries, at least 90 days before the expiration of the five-year period, to convene a meeting of the Parties to consider the continuation, modification or amendment of this Protocol.

4. Any Party may withdraw from this Protocol upon giving 90 days written notification to at least one of the depositaries. The MNEPR Committee shall immediately be seized of the matter and shall make recommendations to the Parties on the further continuation of this Protocol and the Agreement.

5. The obligations under this Protocol shall remain in effect regardless of any subsequent transfer of ownership of the object of cooperation, and regardless of any termination of, or withdrawal from, this Protocol or the Agreement, or the expiration of their validity.

6. (a) Notwithstanding any termination of this Protocol, it shall continue to apply to any Implementing Agreement which the Parties to such Implementing Agreement agree to continue, for the duration of such Implementing Agreement.
- (b) Where a Party withdraws from this Protocol but continues to be a Party to an Implementing Agreement, this Protocol shall continue to apply to such Party with respect to its participation in such Implementing Agreement.
7. Where,
- (a) the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage of 21 May 1963 (hereinafter referred to as the Vienna Convention) and the Joint Protocol relating to the Application of the Vienna Convention and the Paris Convention of 21 September 1988 (hereinafter referred to as the Joint Protocol) have both come into force for the Russian Federation, and
- (b) the Vienna Convention or the Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy of 29 July 1960 and the Joint Protocol have both come into force for any other Party to this Protocol, such other Party
- may, in its discretion and by notice in writing to the Russian Federation, terminate the application of Article 2(2) of this Protocol as between it and the Russian Federation with respect to any activity undertaken pursuant to the Agreement to which these instruments apply. The Russian Federation and such other Party shall each inform the other in writing of the dates upon which such instruments come into force in their respective territories.
8. This Protocol shall be applied on a provisional basis from the date of its signature.
- Done** at Stockholm on 21 May 2003 in the English, French and Russian languages, all texts being equally authentic, in two originals of which one shall be deposited in the archives of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation and one in the archives of the Organisation for Economic Cooperation and Development. Duly certified copies of this Protocol shall be transmitted to the signatories and acceding Parties. In the event of any dispute or divergence in relation to this Protocol the English text shall prevail for the purposes of interpretation (*).

(*) It may be useful to provide that a copy of the letter also be sent to the Government of the country in which the Contractor carries on business.

ANNEX

Model of an INDEMNITY CONFIRMATION LETTER to be provided by the Ministry of the Russian Federation for Atomic Energy to [contractor]

Dear Sirs,

The Government of the Russian Federation and [name of other Party] are Parties to the Framework Agreement on a Multilateral Nuclear Environmental Programme in the Russian Federation (hereinafter referred to as the MNEPR Agreement) of 21 May 2003 to facilitate cooperation in the area of safety of spent nuclear fuel and radioactive waste in the Russian Federation. They are also Parties to the Protocol to the MNEPR Agreement on Claims, Legal Proceedings and Indemnification of 21 May 2003 (hereinafter referred to as the Protocol).

The Ministry of the Russian Federation for Atomic Energy, acting on behalf of the Government of the Russian Federation, hereby acknowledges that [contractor] has entered into an [Implementing Agreement/Agreement/Contract] with [recipient] on [date] to provide assistance for the implementation of the MNEPR Project known as [project name]. The persons and entities identified in the attached list are the [contractor's] personnel, subcontractors, suppliers, sub-suppliers and consultants who will be providing equipment, goods or services pursuant to the [Implementing Agreement/Agreement/Contract]. [Contractor] may amend this list, from time to time, upon notification to the Ministry of the Russian Federation for Atomic Energy or its authorised representative for the implementation of the [project name].

The Ministry of the Russian Federation for Atomic Energy, acting on behalf of the Government of the Russian Federation, confirms that in accordance with Articles 2(1) and 2(2) of the Protocol,

- a) with the exception of claims for injury or damage against individuals arising from omissions or acts of such individuals done with intent to cause injury or damage, it will bring no claims or legal proceedings of any kind against [contractor] and its personnel or subcontractors, consultants, suppliers or sub-suppliers of equipment, goods or services at any tier and their personnel identified in the attached list as amended from time to time, for any loss or damage of whatsoever nature, including but not limited to personal injury, loss of life, direct, indirect and consequential damage to property owned by the Russian Federation arising from activities undertaken pursuant to the MNEPR Agreement, it being agreed that this paragraph shall not apply to the enforcement of the express provisions of a contract; and
- b) with the exception of claims for nuclear damage against individuals arising from omissions or acts of such individuals done with intent to cause damage, it shall provide for the adequate legal defence of, and indemnify, and shall bring no claims or legal proceedings against [contractor] and its personnel or any subcontractors, consultants, suppliers, or sub-suppliers of equipment, goods or services at any tier and their personnel identified in the attached list as amended from time to time, in connection with third-party claims, in any court or forum, arising from activities undertaken pursuant to the MNEPR Agreement, for nuclear damage occurring within or outside the territory of the Russian Federation, that results from a nuclear incident occurring within the territory of the Russian Federation.

The Ministry of the Russian Federation for Atomic Energy, acting on behalf of the Government of the Russian Federation, agrees that any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this Indemnity Confirmation Letter, including its existence or validity, shall be referred to and finally resolved by arbitration in accordance with UNCITRAL Arbitration Rules if such dispute has not been resolved amicably within 90 days of its submission to the Government of the Russian Federation for resolution. The appointing authority for the purposes of the UNCITRAL Arbitration Rules shall be the Stockholm Chamber of Commerce. The place of arbitration shall be the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce, Stockholm, Sweden and Swedish law shall apply. Where the UNCITRAL Arbitration Rules do not provide for a particular situation the arbitration tribunal shall determine the course of action to be followed.

This Indemnity Confirmation Letter shall enter into force upon signature by the Ministry of the Russian Federation for Atomic Energy, acting on behalf of the Government of the Russian Federation, and it shall remain in effect in accordance with the MNEPR Agreement and the Protocol.

.....
(Signature)

.....
(Title)

(Authorised representative of the Ministry of the Russian Federation for Atomic Energy)

.....
(Date)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2006

sull'uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di informazioni preparate conformemente a principi contabili riconosciuti internazionalmente

[notificata con il numero C(2006) 5804]

(2006/891/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali⁽²⁾, prescrive alle società soggette alla legislazione di uno Stato membro i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro di redigere i propri conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati, attualmente comunemente denominati International Financial Reporting Standards («IFRS»), per ciascun esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2005 o dopo tale data.

(2) L'articolo 4 della direttiva 2004/109/CE prevede che, se l'emittente è tenuto a redigere i conti consolidati, il bilancio sottoposto a revisione deve comprendere tali conti consolidati redatti conformemente agli IFRS adottati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002. Analogamente, l'articolo 5 della direttiva 2004/109/CE sulle relazioni finanziarie semestrali stabilisce che il bilancio abbreviato degli emittenti tenuti a redigere conti consolidati deve essere redatto conformemente a detti IFRS. Tali requisiti si applicano a tutti gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, indipendentemente dal fatto che la loro sede legale sia situata nella Comunità o in un paese terzo.

(3) Tuttavia l'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE consente all'autorità competente dello Stato membro d'origine di esentare l'emittente di un paese terzo da taluni obblighi della direttiva, compresi quelli di cui agli articoli 4 e 5 sulle relazioni finanziarie annuali e semestrali, purché la legislazione del paese terzo in questione stabilisca obblighi equivalenti o tale emittente ottemperi agli obblighi della legislazione di un paese terzo ritenuti equivalenti dall'autorità competente dello Stato membro d'origine. In aggiunta, l'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE prevede un'esenzione transitoria per gli emittenti la cui sede legale sia situata in un paese terzo. Tali emittenti sono esentati dall'obbligo di redigere il proprio bilancio in conformità all'articolo 4 o 5 di tale direttiva anteriormente all'esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2007 o dopo tale data, a condizione che redigano tali bilanci conformemente ai principi riconosciuti internazionalmente di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(4) Dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 1606/2002 molti paesi hanno adottato gli IFRS direttamente nei loro principi contabili nazionali. Ciò dimostra chiaramente che è stato raggiunto uno degli obiettivi di tale regolamento, ovvero incoraggiare la convergenza dei principi contabili affinché gli IFRS siano riconosciuti internazionalmente e diventino realmente principi mondiali. Di conseguenza è opportuno che gli emittenti di paesi terzi siano esenti dall'obbligo di redigere bilanci annuali o semestrali conformemente agli IFRS, come richiesto dagli articoli 4 e 5 della direttiva 2004/109/CE, se tali bilanci sono stati preparati secondo i principi contabili nazionali di un paese terzo e se, conformemente allo IAS 1 Presentazione del bilancio, contengono una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve.

(5) Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CAERVM), istituito con la decisione 2001/527/CE della Commissione⁽³⁾, ha considerato nella consulenza fornita nel giugno del 2005 che i Generally Accepted Accounting Principles (principi contabili generalmente accettati, di seguito «GAAP»), del Canada, del Giappone e degli Stati Uniti, intesi come singoli corpus di principi, sono equivalenti agli IFRS adottati in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002, fatti salvi correttivi quali informazioni integrative e in taluni casi bilanci supplementari.

(1) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(2) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(3) GU L 191 del 13.7.2001, pag. 43.

- (6) Nel gennaio del 2005 l'Accounting Standards Board del Giappone (ASBJ) e l'International Accounting Standards Board (IASB) hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per lanciare un progetto congiunto volto a ridurre le differenze tra gli IFRS e i GAAP giapponesi e hanno varato un programma di lavoro congiunto nel marzo del 2005 ai fini della convergenza dei GAAP giapponesi con gli IFRS. Nel gennaio del 2006 l'Accounting Standards Board del Canada ha annunciato pubblicamente il suo obiettivo di passare ad un corpus unico di principi di elevata qualità accettati a livello mondiale per le società ad azionariato diffuso ed è giunto alla conclusione che questo obiettivo può essere raggiunto nel migliore dei modi facendo convergere i principi contabili canadesi verso gli IFRS entro cinque anni. Nel febbraio del 2006 lo IASB e lo US Financial Accounting Standards Board hanno pubblicato un memorandum d'intesa che delinea un programma di lavoro per la convergenza tra gli IFRS e gli US GAAP al fine di soddisfare una delle condizioni poste dalla US Securities and Exchange Commission (SEC) per eliminare gli obblighi di riconciliazione per gli emittenti esteri che utilizzano gli IFRS e sono registrati presso la SEC entro il 2009 al più tardi.
- (7) È tuttavia importante che la qualità dell'informativa finanziaria conforme agli IFRS, che sono norme basate su principi, sia preservata, che gli IFRS siano applicati in modo uniforme, che la certezza del diritto sia adeguatamente assicurata a società ed investitori e che alle società della UE sia garantito pari trattamento dei bilanci su base mondiale. La futura valutazione dell'equivalenza deve essere basata su un'analisi tecnica e obiettiva dettagliata delle differenze tra gli IFRS e i principi contabili di paesi terzi, nonché sull'applicazione concreta di questi GAAP rispetto agli IFRS. Il progresso del processo di convergenza deve essere attentamente esaminato prima dell'adozione di qualsiasi decisione in materia di equivalenza.
- (8) Alla luce degli sforzi fatti dagli organismi di normazione contabile in Canada, Giappone e Stati Uniti per far convergere i propri principi con gli IFRS, è opportuno che per un periodo transitorio biennale, durante il quale gli organismi di normazione contabile e le autorità di regolamentazione portano avanti attivamente il dialogo, il processo di convergenza continua e viene completata la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, si consenta agli emittenti di paesi terzi di preparare i loro bilanci annuali e semestrali conformemente ai principi contabili del Canada, del Giappone o degli Stati Uniti.
- (9) Mentre molti paesi hanno adottato gli IFRS direttamente nei loro GAAP nazionali, altri paesi stanno facendo convergere i GAAP nazionali con gli IFRS nell'arco di un certo periodo di tempo. Alla luce di ciò, è altresì opportuno che per un periodo transitorio massimo biennale si consenta agli emittenti di questi paesi terzi di continuare a preparare il proprio bilancio annuale e semestrale conformemente a GAAP che stanno convergendo con gli IFRS, purché l'autorità nazionale responsabile si sia assunta pubblicamente un impegno in tal senso e abbia stabilito un programma di lavoro. Per assicurare che l'esenzione sia disponibile solo laddove queste condizioni siano soddisfatte, l'emittente del paese terzo deve essere tenuto a fornire prove che convincano l'autorità competente che l'autorità nazionale abbia effettivamente assunto un impegno pubblico e stabilito un programma di lavoro. Per assicurare uniformità all'interno della Comunità, il CAERVM deve coordinare la valutazione svolta dalle autorità competenti sull'osservanza delle predette condizioni nel caso dei GAAP dei singoli paesi terzi.
- (10) Durante tale periodo biennale, la Commissione deve non soltanto proseguire un dialogo attivo con le autorità rilevanti dei paesi terzi, ma anche monitorare strettamente i progressi nella convergenza tra gli IFRS e i GAAP del Canada, del Giappone, degli Stati Uniti e degli altri paesi terzi che hanno stabilito un programma di convergenza, per assicurarsi di essere in grado di adottare una decisione in materia di equivalenza almeno sei mesi prima del 1° gennaio 2009. Inoltre la Commissione monitorerà attivamente i progressi in atto nei lavori delle autorità rilevanti di paesi terzi volti ad eliminare eventuali obblighi in capo agli emittenti comunitari che accedono ai mercati finanziari di un paese terzo di riconciliare i bilanci preparati conformemente agli IFRS. Alla fine del periodo transitorio aggiuntivo, la decisione della Commissione dovrà essere tale da assicurare che emittenti comunitari e di paesi terzi siano posti su un piano di parità.
- (11) La Commissione deve informare regolarmente il comitato europeo dei valori mobiliari e il Parlamento europeo in merito ai progressi realizzati verso l'eliminazione degli obblighi di riconciliazione e nel processo di convergenza. Di conseguenza la Commissione, prima del 1° aprile 2007, deve presentare al comitato europeo dei valori mobiliari e al Parlamento europeo una relazione sul calendario di convergenza previsto dalle autorità contabili nazionali del Canada, del Giappone e degli Stati Uniti. Oltre a ciò, prima del 1° aprile 2008 e dopo la consultazione del CAERVM, la Commissione deve presentare al comitato europeo dei valori mobiliari e al Parlamento europeo una relazione in merito alla valutazione dei GAAP di paesi terzi utilizzati dagli emittenti che non sono tenuti a preparare i loro bilanci annuali e semestrali conformemente agli IFRS prima degli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2009 o in data successiva. Infine, prima del 1° gennaio 2008 e dopo un'adeguata consultazione del CAERVM, la Commissione deve garantire che vi sia una definizione di equivalenza utilizzata per determinare l'equivalenza dei GAAP di paesi terzi, sulla base di un meccanismo di equivalenza stabilito a tal fine.

- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Prima degli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2009 o in data successiva, l'emittente la cui sede legale è situata in un paese terzo può preparare il proprio bilancio consolidato annuale e il proprio bilancio consolidato semestrale conformemente ai principi contabili di un paese terzo purché sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a) le note al bilancio devono contenere una dichiarazione di conformità agli International Financial Reporting Standards esplicita e senza riserve conformemente allo IAS 1 Presentazione del bilancio;
- b) il bilancio deve essere preparato conformemente ai Generally Accepted Accounting Principles del Canada, del Giappone o degli Stati Uniti d'America;
- c) il bilancio deve essere preparato conformemente ai Generally Accepted Accounting Principles di un paese terzo diverso dal Canada, dal Giappone o dagli Stati Uniti d'America e devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:
 - i) l'autorità del paese terzo responsabile dei principi contabili nazionali in questione deve avere assunto pubblicamente l'impegno, prima dell'avvio dell'esercizio finanziario al quale si riferisce il bilancio, di far convergere tali principi con gli International Financial Reporting Standards;
 - ii) tale autorità deve aver stabilito un programma di lavoro che dimostri l'intenzione di progredire verso la convergenza prima del 31 dicembre 2008; e
 - iii) l'emittente deve fornire prove che convincano l'autorità competente che le condizioni di cui al punto i) e ii) sono soddisfatte.

Articolo 2

1. Entro il 1° aprile 2007 la Commissione presenta al comitato europeo dei valori mobiliari e al Parlamento europeo una prima relazione sul calendario dei lavori delle autorità responsabili per i principi contabili nazionali negli USA, in Giappone e in Canada riguardanti la convergenza tra gli IFRS e i Generally Accepted Accounting Principles di tali paesi.

2. La Commissione segue attentamente l'entità dei progressi compiuti nella convergenza tra gli International Financial Reporting Standards e i Generally Accepted Accounting Principles

del Canada, del Giappone e degli Stati Uniti d'America e nell'eliminazione degli obblighi di riconciliazione che si applicano agli emittenti comunitari in tali paesi e ne informa regolarmente il comitato europeo dei valori mobiliari e il Parlamento europeo. In particolare la Commissione informa immediatamente il comitato europeo dei valori mobiliari e il Parlamento europeo se il processo non sta procedendo in modo soddisfacente.

3. La Commissione informa altresì regolarmente il comitato europeo dei valori mobiliari e il Parlamento europeo in merito allo sviluppo delle discussioni in materia di regolamentazione e all'entità dei progressi compiuti nella convergenza tra gli International Financial Reporting Standards e i Generally Accepted Accounting Principles di paesi terzi di cui all'articolo 1, lettera c), e nell'eliminazione di qualsiasi obbligo di riconciliazione. In particolare la Commissione informa immediatamente il comitato europeo dei valori mobiliari e il Parlamento europeo se il processo non sta procedendo in modo soddisfacente.

4. Oltre agli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione avvia e mantiene un dialogo regolare con le autorità di paesi terzi e presenta, entro il 1° aprile 2008 al più tardi, una relazione al comitato europeo dei valori mobiliari e al Parlamento europeo sui progressi compiuti nella convergenza e nell'eliminazione di qualsiasi obbligo di riconciliazione che si applichi agli emittenti comunitari nell'ambito dell'ordinamento di un paese terzo di cui all'articolo 1, lettera b) o c). La Commissione può chiedere o imporre ad un'altra persona di preparare la relazione.

5. Almeno sei mesi prima del 1° gennaio 2009 la Commissione provvede a determinare l'equivalenza dei Generally Accepted Accounting Principles di paesi terzi conformemente ad una definizione di equivalenza e ad un meccanismo di equivalenza che avrà stabilito prima del 1° gennaio 2008 conformemente alla procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, la Commissione consulta anzitutto il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari sull'adeguatezza della definizione di equivalenza e del meccanismo di equivalenza e sulla determinazione di equivalenza operata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2006.

Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2006

che modifica le decisioni 2006/7/CE, 2006/265/CE e 2006/533/CE per quanto riguarda una proroga del periodo di applicazione

[notificata con il numero C(2006) 5860]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/892/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) A seguito di un'epidemia di influenza aviaria causata da un ceppo virale H5N1 ad alta patogenicità e insorta nel dicembre 2003 nel Sud-est asiatico, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione contro l'influenza aviaria. Detti provvedimenti comprendono in particolare la decisione 2006/7/CE della Commissione, del 9 gennaio 2006, recante alcune misure di protezione relative all'importazione di piume da determinati paesi terzi ⁽³⁾, la decisione 2006/265/CE della Commissione, del 31 marzo 2006, recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Svizzera ⁽⁴⁾ e la decisione 2006/533/CE della Commissione, del 28 luglio 2006, concernente talune misure di protezione temporanee in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Croazia ⁽⁵⁾.

(2) Dall'adozione della decisione 2006/7/CE la Commissione è impegnata a rivedere le misure comunitarie permanenti

attualmente in vigore in materia di importazioni di piume, in particolare le pertinenti disposizioni sui requisiti applicabili alle importazioni di piume non trasformate di cui all'allegato VIII, capitolo VIII, del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽⁶⁾. La procedura legislativa non è tuttavia ancora ultimata.

(3) Le decisioni 2006/7/CE, 2006/265/CE e 2006/533/CE si applicano fino al 31 dicembre 2006. Tuttavia, considerato che nei paesi terzi si manifestano ancora focolai della variante asiatica del virus dell'influenza aviaria e che permane invariata la minaccia zoonosaria per la Comunità, è opportuno prorogare l'applicazione di tali decisioni fino al 30 giugno 2007.

(4) Le decisioni della Commissione 2006/115/CE ⁽⁷⁾ e 2006/135/CE ⁽⁸⁾ sono state abrogate e sostituite dalle decisioni della Commissione 2006/563/CE ⁽⁹⁾ e 2006/415/CE ⁽¹⁰⁾. Croazia e Svizzera hanno comunicato alla Commissione che le rispettive autorità competenti applicano effettive misure di protezione equivalenti a quelle applicate dalle autorità competenti degli Stati membri secondo quanto previsto dalle decisioni 2006/563/CE e 2006/415/CE. Occorre pertanto aggiornare i riferimenti negli allegati delle decisioni 2006/265/CE e 2006/533/CE.

(5) È pertanto opportuno modificare le decisioni 2006/7/CE, 2006/265/CE e 2006/533/CE.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 5 del 10.1.2006, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/521/CE (GU L 205 del 27.7.2006, pag. 26).

⁽⁴⁾ GU L 95 del 4.4.2006, pag. 9. Decisione modificata dalla decisione 2006/405/CE (GU L 158 del 10.6.2006, pag. 14).

⁽⁵⁾ GU L 212 del 2.8.2006, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 25).

⁽⁷⁾ GU L 48 del 18.2.2006, pag. 28. Decisione modificata dalla decisione 2006/277/CE (GU L 103 del 12.4.2006, pag. 29).

⁽⁸⁾ GU L 52 del 23.2.2006, pag. 41. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/384/CE (GU L 148 del 2.6.2006, pag. 53).

⁽⁹⁾ GU L 222 del 15.8.2006, pag. 11.

⁽¹⁰⁾ GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51. Decisione modificata dalla decisione 2006/506/CE (GU L 199 del 21.7.2006, p. 36).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 4 della decisione 2006/7/CE, la data «31 dicembre 2006» è sostituita da «30 giugno 2007».

Articolo 2

La decisione 2006/265/CE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 3, la data «31 dicembre 2006» è sostituita da «30 giugno 2007»;
- 2) l'allegato è sostituito dall'allegato I della presente decisione.

Articolo 3

La decisione 2006/533/CE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 5, la data «31 dicembre 2006» è sostituita da «30 giugno 2007»;

2) l'allegato è sostituito dall'allegato II della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO

Parte del territorio della Svizzera di cui all'articolo 1, paragrafo 1:

Codice ISO del paese	Nome del paese	Parte del territorio
CH	Svizzera	In Svizzera: tutte le zone del territorio della Svizzera per le quali le autorità svizzere hanno ufficialmente applicato restrizioni equivalenti a quelle previste dalle decisioni della Commissione 2006/415/CE e 2006/563/CE.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO

Parte del territorio della Croazia di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese	Nome del paese	Parte del territorio
HR	Croazia	In Croazia: tutte le zone del territorio della Croazia per le quali le autorità croate hanno ufficialmente applicato misure di protezione equivalenti a quelle previste dalla decisione 2006/563/CE della Commissione.»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2006

relativa alla cancellazione del riferimento alla norma EN 10080:2005 «Acciaio per cemento armato — Acciaio saldabile — Generalità» conformemente alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 5869]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/893/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(2) L'Italia e la Commissione hanno sollevato obiezioni formali riguardo alla norma EN 10080:2005.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3) L'obiezione formale italiana era basata sul fatto che la norma EN 10080:2005 non soddisfa i requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità di cui all'allegato I della direttiva 89/106/CEE in quanto non differenzia in modo chiaro l'uso a cui è destinato l'acciaio per cemento armato, in particolare l'acciaio per cemento armato avente caratteristiche specifiche tali da poter essere utilizzato nelle zone sismiche, come previsto dalle norme relative alla sicurezza nelle costruzioni per l'Italia.

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

visto il parere del comitato consultivo in materia di costruzioni,

(4) L'obiezione formale della Commissione era basata sul fatto che l'allegato ZA della norma EN 10080:2005 prevede l'indicazione delle caratteristiche di prestazione secondo classi tecniche, mentre la norma in sé non definisce né le classi tecniche né le caratteristiche di prestazioni tecniche corrispondenti.

visto il parere del comitato permanente istituito a norma dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle norme sui servizi della Società dell'informazione ⁽²⁾,

(5) Alla luce dei risultati dell'esame delle obiezioni sollevate nei confronti del riferimento alla norma EN 10080:2005 «Acciaio per cemento armato — Acciaio saldabile — Generalità», occorre cancellare il riferimento alla norma EN 10080:2005 dall'elenco delle norme armonizzate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e di conseguenza l'osservanza delle norme nazionali applicabili di trasposizione della norma EN 10080:2005 non conferiscono più una presunzione di idoneità all'uso e di conformità alle disposizioni pertinenti della direttiva 89/106/CEE,

considerando quanto segue:

(1) La norma EN 10080:2005 «Acciaio per cemento armato — Acciaio saldabile — Generalità» è stata fissata dall'Organismo europeo di normalizzazione (CEN) il 21 aprile 2005. Il riferimento alla norma è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, una prima volta il 14 dicembre 2005 ⁽³⁾ e nuovamente l'8 giugno 2006 ⁽⁴⁾.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riferimento alla norma EN 10080:2005 «Acciaio per cemento armato — Acciaio saldabile — Generalità», è cancellato dall'elenco delle norme armonizzate pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/190/CE della Commissione (GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 47).

⁽²⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽³⁾ GU C 319 del 14.12.2005, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 134 dell'8.6.2006, pag. 1.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2006.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
